



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 2 novembre 2006

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriali successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

pag. 14

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 20.

Norme in materia di cooperazione sociale.

pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 ottobre 2006, n. 0303/Pres.

Iscrizione di assegnazione vincolata dalla Unione europea per il progetto "CoRin" ai sensi della L.R. 16 aprile 1999 n. 7, articolo 22, comma 1.

pag. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2006, n. 0306/Pres.

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia). Approvazione.

pag. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 ottobre 2006, n. 0308/Pres.

Nomina Ufficiali roganti aggiunti presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

pag. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 ottobre 2006, n. 0309/Pres.

L.R. 16 aprile 1999 n. 7, art. 22. Iscrizione a bilancio delle assegnazioni statali destinate al cofinanziamento degli interventi regionali nei settori del commercio e del turismo ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 266.

pag. 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2006, n. 0310/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di Polcenigo.

pag. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2006, n. 0312/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 32 al Regolamento edilizio del comune di Arta Terme.

pag. 95

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 17 ottobre 2006, n. 6790.

L.R. 5/2006. Sistema integrato di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR). Costituzione della Commissione di valutazione.

pag. 95

DECRETO DEL VICEDIRETTORE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 12 ottobre 2006, n. 825/Pia.I.S.

Bando di gara a procedura ristretta con prequalificazione dei concorrenti per l'affidamento del servizio di soccorso sociale.

pag. 96

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 13 ottobre 2006, n. ALP.11/2255/VIA/130.

L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di concessione allo sfruttamento delle risorse geotermiche da denominarsi «Regeni Otello» in Comune di Marano Lagunare (UD). Proponente: Sig. Regeni Otello, Marano Lagunare (UD). Provvedimento di individuazione delle autorità.

pag. 107

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI E AFFARI GENERALI n. ALP.1-2193- D/ESP/3802. (Estratto).

Comunità Montana della Carnia. Espropriazioni per realizzazione ex novo della strada forestale "Sacrovint - Culau", in Comune di Forni di Sotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

pag. 108

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 27 luglio 2006, n. ALP 6.1 1473/UMGCM/V. (Estratto).

Concessione mineraria per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata “Girardi Ceramiche S.p.A.” - Comune di Palazzolo dello Stella (Udine).

pag. 115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2006, n. 2304.

Criteri e modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative (associazioni intercomunali, unioni di comuni e fusioni) ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 1/2006 e dell’art. 4, comma 6, lettera c) della L.R. 2/2006 e di incentivi per le convenzioni dei Comuni.

pag. 115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2391.

L.R. 43/1990 - Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante la coltivazione della cava di gesso, da denominare “Chiarzò”, ricadente in comune di Raveo. Proponente. C.P.S. S.r.l. - Caneva.

pag. 159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2393.

D.Lgs 152/2006 - Aggiornamento della classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

pag. 171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2408.

Art. 2545 terdecies C.C. - Cooperativa “Prealpi Tre soc.coop.a r.l.” in liquidazione, con sede in Venzone. Riattivazione procedura di liquidazione coatta amministrativa.

pag. 173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2410.

L.R. 4/2005 - art. 43. Integrazione direttive alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’applicazione del capo V in materia di delega di funzioni amministrative agli enti camerali per la concessione di incentivi alle imprese.

pag. 174

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Aquileia. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 175

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 175

Comune di Cordovado. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 176

Comune di Fogliano Redipuglia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona Chiesa e scuole medie.

pag. 176

Comune di Majano. Approvazione variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 176

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 176

Comune di Varmo. Avviso di approvazione della variante n. 2 ter al Piano regolatore generale comunale.

pag. 177

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 177

DIREZIONE CENTRALE PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

Palmanova

(Udine)

Avviso dell'Assessore regionale alla Protezione civile - Commissario delegato (O.p.c.m. 3405/2005) di adozione dei limiti e delle percentuali relative ai contributi a favore delle Autonomie locali e delle Parrocchie danneggiate dagli eventi alluvionali del 31 ottobre e 1° novembre 2004 ai sensi del decreto n. 354/CD2/2005 di data 29 dicembre 2005.

pag. 177

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Ispettorato ripartimentale foreste

Udine

Avviso di acquisizione dei sedimi. F.I.O. 1983, subprogetto n. 31 - Lavori di viabilità forestale di servizio denominata "Plazaris", in Comune di Montenars.

pag. 178

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Graduatoria regionale provvisoria dei medici pediatri di libera scelta, valevole per l'anno 2007.

pag. 193

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro Fondiario

Ufficio tavolare di

Trieste

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Trieste - 1/COPM/2006.

pag. 195

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Padriciano - 2/COMP/2006.

pag. 195

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Banne - 3/COMP/2006.

pag. 196

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Guardiella - 5/COMP/2006.

pag. 196

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello - I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 settembre 2006.

pag. 197

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera - I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 settembre 2006.

pag. 198

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI**

Comune di Campofornido (Udine):

Avviso di licitazione privata per la gestione del servizio di tesoreria comunale.

pag. 199

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria.

pag. 199

Comune di Tarcento (Udine):

Avviso di asta pubblica per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale.

pag. 200

Comune di Cassacco (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica della S.S. 13 Pontebbana e delle aree produttive.

pag. 200

Comune di Castelnovo del Friuli (Pordenone):

Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 28/2004.

pag. 201

Comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia):

Avviso di adozione e deposito della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 201

Comune di Maniago (Pordenone):

Avviso di adozione e deposito della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 202

Comune di Povoletto (Udine):

Avviso di deposito. Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione marciapiedi e pista ciclabile in Povoletto Capoluogo, via Dante con contestuale adozione della variante 21 al P.R.G.

pag. 202

Comune di Resiutta (Udine):

Avviso di approvazione della variante n. 6 al P.R.G.C.

pag. 203

Avviso di adozione e deposito del Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile.

pag. 203

Comune di Sagrado (Gorizia):

Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

pag. 204

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Determina del responsabile dell'U.O. Servizio manutenzioni e lavori pubblici/dell'Ufficio espropriazioni n. 463 del 16.8.2006. (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di San Canzian d'Isonzo, per la realizzazione dei lavori di completamento della piazza di San Canzian d'Isonzo.

pag. 204

Comune di Tolmezzo (Udine):

Avviso di pubblicazione della variante n. 3 al P.R.P.C. del Centro Storico del Capoluogo relativa all'Ambito 4A.

pag. 205

Avviso di pubblicazione della variante n. 78 al P.R.G.C. relativa alla modifica delle previsioni riguardanti l'area libera delimitata da Via Oscura e Via del Tintore.

pag. 206

Decreto del responsabile U.O.C. opere pubbliche del Comune di Tolmezzo n. 7/06-e del 19.10.2006 (Estratto). Decreto di esproprio delle aree interessate dai lavori di costruzione della strada di accesso alla borgata di Val in frazione Fusea.

pag. 206

Comune di Varmo (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 209

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso.

pag. 210

Direzione provinciale lavori pubblici - Trieste:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Zeriul Adriana.

pag. 210

Direzione provinciale lavori pubblici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 211

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3.7.2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua alla Ditta Nausika S.r.l.

pag. 212

Provincia di Trieste:

Piano regionale per lo sviluppo montano. Programma triennale 2005-2007 relativo alla Provincia di Trieste.

pag. 212

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - conduttore caldaie a vapore, cat. B. liv. ec. Bs.

pag. 220

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia:

Sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi a posti di dirigente medico.

pag. 238

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia.

pag. 238

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di assistente tecnico da assegnare al Servizio sistema informativo.

pag. 248

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Medio Friuli”

Bando di concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di medico dirigente di medicina fisica e riabilitazione.

pag. 257

Bando di concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di medico dirigente di ortopedia e traumatologia.

pag. 258

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista.

pag. 271

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista.

pag. 272

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.

pag. 273

Centro di Riferimento Oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso a n. 1 posto collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. “D”, fascia iniziale, a tempo indeterminato.

pag. 287

Bando di concorso a n. 2 posti di dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione).

pag. 298

Bando di concorso a n. 1 posto di operatore socio sanitario - cat. "B".

pag. 309

Bando di concorso a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. "D".

pag. 320

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONES01
06_44_1_LRE_19

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria

Art. 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria).

Art. 2

(Trasferimento delle funzioni)

1. Sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella «A» allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 3

(Forme di collaborazione)

1. Per le funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 126/2005 si intendono previste in favore delle Aziende per i servizi sanitari medesime.

Art. 4

(Trasferimento di risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle Aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del

decreto legislativo 126/2005. Sono altresì assegnati alle Aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005.

Art. 5

(Rendicontazione)

1. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni Azienda per i servizi sanitari trasmette alla Direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 126/2005.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo 126/2005.

3. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, le Aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.

Art. 6

(Trasferimento di risorse strumentali e organizzative)

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite le Aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta è di competenza del Ministero della salute, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

2. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle Aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle Aziende per i servizi sanitari medesime.

Capo II

Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale

Art. 7

(Consulta regionale per l'educazione continua in medicina)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Consulta regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanità coinvolti nel processo di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all'individuazione degli obiettivi formativi.

2. La Consulta è composta da:

- a) l'Assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) un componente designato congiuntamente dalle Aziende per i servizi sanitari;
- c) un componente designato congiuntamente dalle Aziende ospedaliere;
- d) un componente designato congiuntamente dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
- e) un componente designato dall'Università degli studi di Trieste;
- f) un componente designato dall'Università degli studi di Udine;
- g) due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;

- h) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
- i) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
- j) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
- k) un componente designato dall'Ordine regionale degli psicologi;
- l) un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
- m) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
- n) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
- o) un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
- p) un componente designato dall'Associazione nazionale tecnici di laboratorio;
- q) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici audiometristi;
- r) un componente designato dall'Associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;
- s) un componente designato dall'Associazione italiana fisioterapisti;
- t) un componente designato dall'Associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;
- u) un componente designato dall'Associazione nazionale educatori professionali;
- v) un componente designato dall'Associazione nazionale dietisti;
- w) un componente designato dalla Federazione logopedisti italiani - Triveneto;
- x) un componente designato dall'Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;
- y) un componente designato dall'Associazione italiana terapisti occupazionali;
- z) un componente designato dal Centro regionale di formazione per l'area della medicina generale;
- aa) un componente designato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- bb) un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
- cc) un componente designato dall'Agenzia regionale della sanità.

3. La Consulta è costituita con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.

4. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della Consulta, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

5. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della Consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

6. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Art. 8

(Modifica della legge regionale 43/1981)

1. Al secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio

delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), le parole: «scelti rispettivamente su terne formulate» sono sostituite dalla seguente: «designati».

2. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 43/1981, dopo la parola: «farmacista» sono inserite le seguenti: «titolare di farmacia».

3. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 42 della legge regionale 43/1981 sono sostituiti dal seguente:

«2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.».

Art. 9

(Modifica del termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20/1999)

1. Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati, che va effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 10

(Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 12/1994)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), è sostituita dalla seguente:

«d) partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;».

Art. 11

(Costituzione di una fondazione per la realizzazione di un centro di cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale)

1. L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è autorizzata a costituire, unitamente alla fondazione Morpurgo - Hofmann - ONLUS, con sede in Udine, una fondazione finalizzata alla realizzazione di un centro per le cure palliative, dotato di almeno quindici posti letto, e di una residenza sanitaria assistenziale, dotata di almeno cinquantotto posti letto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è autorizzata a contrarre un mutuo dell'importo massimo di 5.600.000 euro, di durata non inferiore a quindici anni.

3. La quota di partecipazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» non deve essere inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi, né superiore al 65 per cento di tali apporti.

4. L'onere annuo per l'ammortamento del mutuo è posto a carico della quota delle risorse attribuite annualmente all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» a valere sul fondo sanitario regionale.

Art. 12

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 26/1996)

1. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del tele-soccorso-telecontrollo), è sostituito dal seguente:

«5. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.».

Art. 13

(Modifica dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è sostituito dal seguente:

«4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con la legge di bilancio.».

Art. 14

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 8/2001)

1. La lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), è sostituita dalla seguente:

«h) partecipa alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;».

Art. 15

(Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni varie in materie di competenza regionale), la rappresentanza delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali in materia di liti attive e passive è da intendersi come esclusiva.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2001, è inserito il seguente:

«1 bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.».

Art. 16

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002)

1. Il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

«18. A decorrere dall'anno accademico 2008-2009, la Regione concede premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica presso le sedi regionali delle università del Friuli Venezia Giulia. L'importo dei premi e i criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con regolamento.».

2. In via transitoria, l'articolo 5, comma 18, della legge regionale 3/2002, nella formulazione previgente alla modificazione di cui al comma 1, continua a trovare applicazione agli studenti iscritti al secondo e terzo anno di corso dell'anno accademico 2006-2007 e agli studenti iscritti al terzo anno di corso dell'anno accademico 2007-2008.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 20/2004)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), è sostituito dal seguente:

«Art. 13

(Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Conferenza dei presidenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità. La Conferenza ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La Conferenza è presieduta dal direttore del servizio economia sanitaria della predetta direzione e si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del presidente, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Con cadenza semestrale la Conferenza inoltra alla Regione e all'Agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.

2. Nell'ambito della Conferenza possono essere istituiti gruppi di lavoro composti da non più di cinque componenti per la disamina di problematiche specifiche e, in particolare, delle seguenti materie:

- a) verifiche contabili ed economico-finanziarie;
- b) uniformità nell'applicazione della normativa;
- c) adempimenti fiscali e contributivi.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono definite da un regolamento adottato dalla Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le funzioni di segreteria della Conferenza e dei gruppi di lavoro sono assicurate dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

5. Ai componenti della Conferenza e dei gruppi di lavoro è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

6. Il rimborso di cui al comma 5 è corrisposto dagli enti di riferimento ai presidenti dei collegi sindacali e dall'Agenzia regionale della sanità per gli altri componenti.».

Art. 18

(Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2004, dopo la parola: «anche» sono inserite le seguenti: «in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale e».

Art. 19

(Proroga del termine di cui all'articolo 75 della legge regionale 14/2002)

1. Il termine di cui all'articolo 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), già prorogato al 31 dicembre 2006 con l'articolo 19, comma 7, della legge regionale 20/2004, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008.

Art. 20

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005)

1. Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le pa-

role: «previo apposito studio di fattibilità predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità,» sono soppresse.

2. Al comma 113 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «ai Comuni della regione» sono inserite le seguenti: «e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2006.

Art. 21

(Modifica della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «convenzione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

5. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

6. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;».

7. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «psico-pedagogico» sono inserite le seguenti: «con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale».

8. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005 è abrogato.

9. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, dopo la parola: «privati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, è inserito il seguente:

«2 bis. Limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.».

11. Gli articoli 16, 17, 30 e i commi 4 e 5 dell'articolo 32 della legge regionale 20/2005 sono abrogati.

12. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale 32/1987;».

13. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);».

14. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è abrogata.

15. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005 è abrogata.

16. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data.

17. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993, come ripristinato dal comma 13, le parole: «di cui all'articolo 12, comma 3» sono sostituite dalla seguente: «vigenti».

18. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 hanno l'effetto di ripristinare la vigenza delle disposizioni già abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2005, nel testo vigente a tale data, fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalità di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). A tal fine, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi viene fissato, per tale annualità, al 15 dicembre 2006.

Art. 22

(Integrazione dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993)

1. I contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 49/1993, come ripristinato dall'articolo 21, comma 13, sono concessi fino a un massimo del 70 per cento sulla spesa ammessa.

Art. 23

(Disposizioni in materia di investimenti nel settore socioeducativo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 49/1993, i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi sono fissati, per l'anno 2006, al 15 dicembre.

2. Per l'anno 2006 i contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 32/1987 e dall'articolo 13 della legge regionale 49/1993, sono destinati, esclusivamente, all'adeguamento dei servizi di asilo nido, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/2005, nonché all'arredamento di nuovi asili nido aziendali realizzati, con contributi pubblici, da consorzi industriali.

Art. 24

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 21/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), le parole: «o per lo svolgimento del servizio civile» sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21/2005 è inserito il seguente:

«1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.»

Art. 25

(Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;».

2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, è inserita la seguente:

«d bis) un esperto in infettivologia;».

3. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.».

Art. 26

(Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 26/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.».

Art. 27

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006)

1. Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: «sul territorio del Comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero territorio provinciale».

2. Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2006, le parole: «del territorio provinciale» sono soppresse.

Art. 28

(Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 6/2006)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituita dalla seguente:

«b) i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;».

Art. 29

(Interventi in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco)

1. Le Aziende per i servizi sanitari, in via sperimentale e per la durata di due anni, concedono, con cadenza trimestrale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è sostitutiva delle forme di distribuzione di alimenti senza glutine previste dalle disposizioni statali, nonché dalle conseguenti disposizioni applicative regionali. Le modalità per la concessione del contributo, sotto forma di buono acquisto, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Decorso il periodo sperimentale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale determina, in via definitiva, le modalità di intervento in favore dei pazienti affetti da morbo celiaco.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi della collaborazione di personale dipendente degli enti del

Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione di progetti, di comune interesse, nel settore sanitario, sociosanitario e sociale, cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione centrale salute e protezione sociale è autorizzata a stipulare convenzioni disciplinanti il tempo e le modalità dell'avvalimento, nonché le modalità di corresponsione, agli enti di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al predetto personale, corrispondenti, in proporzione al servizio prestato presso l'Amministrazione regionale, al trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con il fondo sanitario regionale e con il fondo sociale regionale, in relazione alla natura dei progetti da realizzare.

Art. 31

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), le parole: «di strutture residenziali protette per anziani incluse nell'elenco regionale di cui all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, e facenti capo ad istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture.» sono sostituite dalle seguenti: «non autosufficienti accolti in strutture residenziali regolarmente autorizzate, incluse in apposito elenco approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale.».

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997, dopo la parola: «contribuzione» sono inserite le seguenti: «decorre dalla data di accoglimento dell'ospite ed».

3. Nelle more della riclassificazione delle strutture residenziali per anziani e dell'attuazione di quanto previsto dal capo VI del titolo II della legge regionale 6/2006, la Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani, regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.

4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera applicata al netto delle contribuzioni regionali.

5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono comunicare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, i dati di cui al comma 4.

6. La retta di degenza deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di ricreazione.

7. Le rette di cui al comma 6, in vigore dall'1 gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell'anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale.

8. Agli ospiti delle strutture residenziali deve essere garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, una somma da destinare all'acquisto esclusivo di beni personali non contemplati nella retta di degenza.

9. La Giunta regionale determina l'ammontare della somma di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale somma viene adeguata annualmente dalla Giunta regionale in relazione alle variazioni intervenute nell'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

Art. 32

(Abrogazione della legge regionale 19/1997)

1. La legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 (Disciplina delle residenze polifunzionali), e l'articolo 18 (Inte-

grazioni alla legge regionale 19/1997) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), sono abrogati a decorrere dalla data di esecutività del regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006.

Art. 33

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 10/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: «sentita la competente Commissione consiliare,» sono soppresse.

Art. 34

(Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006)

1. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);».

2. Alla lettera k) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, dopo le parole: «due rappresentanti designati» è inserita la seguente: «congiuntamente».

3. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserita la seguente:

«l bis) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);».

4. La lettera q) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«q) due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;».

5. La lettera v) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006 è sostituita dalla seguente:

«v) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato.».

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, è inserito il seguente:

«3 bis. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.».

Art. 35

(Istituzione dei registri regionali di patologia)

1. Al fine di valutare l'incidenza e la prevalenza delle patologie più rilevanti, per le finalità di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri regionali:

- a) registro delle cause di mortalità;
- b) registro tumori;
- c) registro delle malattie cardiovascolari;

- d) registro delle malattie cerebrovascolari;
- e) registro dei dializzati;
- f) registro dei diabetici;
- g) registro degli incidenti e degli infortuni.

2. I registri di cui al comma 1 indicano:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della patologia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze in termini funzionali della patologia;
- e) la sopravvivenza;
- f) le recidive.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), la realizzazione e l'aggiornamento dei registri di cui al comma 1 è effettuata dall'Agenzia regionale della sanità che utilizza, a tal fine, i dati di cui al Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso del Servizio sanitario regionale.

Art. 36

(Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 4/1991)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), la parola: «- ONLUS» è soppressa.

Art. 37

(Determinazione del compenso dei componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie)

1. Ai componenti dell'organo di indirizzo delle Aziende ospedaliero-universitarie viene corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale.

Art. 38

(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), possono essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata. Possono, altresì, essere prorogati, alla relativa scadenza, sino al 31 dicembre 2007, su richiesta motivata della direzione centrale interessata, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).

2. I commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.

3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura «assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma» nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

Capo III

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 39

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.3.310.1.232, con riferimento al capitolo 4371 (1.1.157.2.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - Spese correnti - con la denominazione «Trasferimenti alle Aziende per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - Fondi statali» con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con le entrate di pari importo assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, iscritte sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 386 (2.3.1) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria» con lo stanziamento di 1.782.265,69 euro per l'anno 2006.

3. Le entrate previste dall'articolo 4, comma 1, relativamente agli importi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 126/2005, sono accertate e rimosse sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 388 (2.3.1) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi al Titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute umana e sanità veterinaria - personale trasferito alla Regione».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dall'articolo 21, commi 6 e 7, dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, come modificato dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 27 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 34, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico, a decorrere dall'anno 2007, all'unità previsionale di base 7.1.310.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni

2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come modificato dall'articolo 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 3/2002, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 16, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.3.310.1.232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 20/2004, come modificato dall'articolo 18, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 20, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole: «ai Comuni» sono inserite le seguenti: «e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona».

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come integrato dall'articolo 21, comma 10, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 21 e 24 della legge regionale 32/1987, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922 e 4923 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

12. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), e comma 2 bis e dall'articolo 13 della legge regionale 49/1993, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 13/2002 e dell'articolo 3, comma 17, della legge regionale 15/2005, per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 18, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4924 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, fanno carico all'unità pre-

visionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4922, 4923, 4925 e 4936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 34, della legge regionale 2/2006, come modificato dall'articolo 27, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: «sul territorio del Comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero territorio provinciale» e le parole: «dell'intero territorio provinciale» sono soppresse.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 7.1.310.1.220 - capitolo 4355;
- b) UPB 7.4.310.1.237 - capitolo 4700.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4/1991, come modificato dall'articolo 36, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione la parola: «- ONLUS» è soppressa.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e comma 3, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;
- b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;
- c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;
- d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

Art. 40

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 ottobre 2006

ILLY

Tabella A (riferita all'art. 29)

Importo mensile (euro) per fasce d'età

Fasce d'età	Importo mensile (euro)
6 mesi – 1 anno	50,00
1 – 3 anni	70,00
3 – 6 anni	100,00
6 – 10 anni	105,00
Maggiori di 10 anni	135,00

Importi divisibili in buoni

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

S01
06_44_1_LRE_19_NOTE**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

– Il testo della Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000 è il seguente:

Tabella A

Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente decreto del presidente del consiglio dei ministri.

- a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;
- b) riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Usl per l'assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- d) autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- e) autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2, legge 11 marzo 1974, n. 74);
- f) riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241);
- g) riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226);
- h) autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);

- i) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. 13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);
- j) riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309);
- k) riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559);
- l) riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607);
- m) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);
- n) autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri Paesi membri dell'Unione europea (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- o) autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello provenienti da Paesi membri o Paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti (art. 12, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- p) riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);
- q) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);
- r) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art. 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);
- s) riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio (art. 4, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508);
- t) riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);
- u) verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
- v) erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 126/2005 è il seguente:

Art. 2

(Forme di collaborazione)

1. Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attività di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché attività di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore già competenti per la trattazione della materia, al fine di assicurare la funzionalità del servizio sotto il profilo organizzativo.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 126/2005 è il seguente:

Art. 3

(Trasferimento di personale)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, è trasferita alla regione una unità di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e sulla base della ripartizione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, in materia di salute umana e sanità veterinaria, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto delle procedure individuate dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.

3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in euro 30.780,83 annui.

4. Con decreti del Ministro della salute si provvede alle variazioni, in aumento o in diminuzione, necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dei predetti decreti.

– Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 126/2005 è il seguente:

Art. 5

(Norme finanziarie)

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai citati D.P.C.M. 26 maggio 2000 e D.P.C.M. 13 novembre 2000.

2. Decorso il primo anno di esercizio delle funzioni, entro i successivi sei mesi la regione predispone per il Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni di cui al punto a) della tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000. Tale rendicontazione, con riferimento al primo anno di esercizio della funzione, viene effettuata sulla base della tabella allegata al presente decreto.

3. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle risorse da assegnare alla regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.

4. Con legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, modificherà il titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, si provvederà, entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1, d'intesa tra lo Stato e la regione medesima.

Nota all'articolo 5

– Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 126/2005, vedi nota all'articolo 4.

– Il testo della tabella allegata al decreto legislativo 126/2005 è il seguente:

Tabella

(prevista dall'art. 5, comma 2)

Domande di indennizzo presentate durante il primo anno di esercizio effettivo delle funzioni

1	2	3	4	5
Quote indennizzo ordinario	Rateo agli eredi	Una tantum decesso	Una tantum vaccino 30%	Totale

prima colonna: quote di indennizzo maturate dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Esse riguardano i danneggiati in vita.

seconda colonna: somme erogate agli eredi per ratei maturati e non riscossi.

terza colonna: assegno una tantum corrisposto agli aventi diritto per decessi in conseguenza delle patologie già riconosciute.

quarta colonna: assegno una tantum pari al 30 per cento dell'indennizzo dovuto, corrisposto per il periodo tra il manifestarsi della patologia causata dal vaccino e l'ottenimento dell'indennizzo ordinario.

quinta colonna: riportare la somma dei valori indicati nelle colonne n. 1, 2, 3 e 4.

Nota all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

Art. 6

(Scambio di dati e informazioni)

1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Commissioni per il servizio farmaceutico)

Ai compiti previsti dall'articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione per il servizio farmaceutico dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:

- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;
- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da due funzionari amministrativi dell'Unità sanitaria locale;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 43/1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40

(Commissioni di controllo delle farmacie)

Ai compiti ispettivi previsti dall'articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell'ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione di controllo delle farmacie dell'Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:

- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;
- da un medico dipendente dall'Unità sanitaria locale;
- da un farmacista titolare di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un impiegato dell'Unità sanitaria locale.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 43/1981, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Membri supplenti, durata in carica e sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)

In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.

2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

ABROGATO

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, come modificato dall'articolo 16, comma 19, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 5*(Promotori di opere pubbliche o di pubblica utilità)*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori di cui al comma 3 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, inserite nei propri strumenti di programmazione, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 4, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a);
- b) il valore tecnico ed estetico dell' opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) ulteriori elementi individuati in base al tipo di opera da realizzare;
- h) le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;
- i) l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contenuto della proposta che il promotore deve presentare è quello previsto dal comma 1 ad eccezione dello studio di fattibilità e dell'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi prima dell'indizione della licitazione privata.

- Il testo dell'articolo 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:

Art. 153*(Promotore)**(art. 37 bis, legge n. 109/1994)*

- omissis -

3. Entro venti giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio profilo di commitment. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti.

- omissis -

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Conferenza dei sindaci)

1. La Conferenza dei sindaci è l'organismo attraverso il quale i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

- a) esprimono i bisogni di salute delle rispettive comunità locali e li rappresentano alla Regione e alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia sanitaria e sociale), e successive modifiche;
- b) esprimono parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo locale (PAL) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), e successive modifiche;
- c) addivengono all'intesa con l'Azienda per i servizi sanitari sulle attività sociosanitarie comprese nel PAL;
- d) *partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;*
- e) esercitano, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera d), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- f) verificano l'andamento generale dell'attività delle Aziende per i servizi sanitari;
- g) esprimono parere sulla nomina del Coordinatore sociosanitario, con le modalità indicate all'articolo 17. Qualora il Coordinatore sociosanitario assuma anche le funzioni di direzione dei servizi in delega, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 517/1993, il parere espresso è vincolante;
- h) designano due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende per i servizi sanitari.

- omissis -

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Attivazione del servizio, modalità di gestione e di accesso)

1. Con provvedimento da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) determina, in sede di prima applicazione della presente legge, il numero delle utenze complessive attivabili sul territorio regionale, ivi comprese quelle eventualmente attivabili ai sensi del comma 3;
- b) individua i criteri di priorità per l'ammissione dell'utenza al servizio;
- c) emana le direttive di cui all'articolo 3 per l'individuazione dell'utenza avente titolo all'erogazione gratuita del servizio nonché stabilisce la misura della partecipazione alla spesa da parte della restante utenza.

2. Il numero delle utenze di cui al comma 1, può essere rideterminato, con provvedimento della Giunta regionale, con scadenza annuale.

3. Per le aree montane sono adottati anche presidi telematici sperimentali idonei a consentire la permanenza dei soggetti interessati anche in ambienti di appartenenza a forte isolamento abitativo.

4. La messa a disposizione e l'adozione dei presidi di cui al comma 3 sono disciplinati da apposito atto aggiuntivo tra la Regione e il soggetto di cui all'articolo 2.

5. *Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per la ripartizione delle utenze tra le Aziende per i servizi sanitari. Le utenze vengono ripartite con decreto del direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale.*

6. I beneficiari sono individuati in sede distrettuale dai servizi territoriali competenti fra le persone a rischio d'istituzionalizzazione di cui all'articolo 3 e in base ai criteri di priorità di cui al comma 1, lettera b).

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, come inserito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 18/2005, sostituito dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 6/2006, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 bis

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

- a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
- b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
- c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;
- d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;
- e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. *In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con legge di bilancio.*

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, come modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 6/2006, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale)

- omissis -

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

- a) addiuvine all'intesa con la Regione sul Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;
- c) addiuvine all'intesa con la Regione sui progetti obiettivo di carattere sociosanitario;
- d) esprime, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dei componenti della Conferenza, parere obbligatorio ed eventuali osservazioni su altri provvedimenti regionali aventi contenuto pianificatorio in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e, in ogni caso, sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche, e sui criteri per il riparto del Fondo sociale regionale e della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;
- e) collabora con la Regione per l'attuazione dei principi di cui dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
- f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;
- g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del

Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;

- h) *partecipa alla definizione del mandato da assegnare ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere-universitarie mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;*
- i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;
- l) designa due dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere-universitarie.

- omissis -

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 12/1994)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 9, commi 2 e 4, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, quali commissari delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, spetta l'amministrazione esclusiva e diretta di ogni rapporto giuridico connesso con tali gestioni, nonché la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive. Alle spese per debiti, oneri e risarcimento danni relative alle predette gestioni, si provvede con le risorse destinate al finanziamento delle funzioni del Servizio Sanitario Regionale.

I bis. Successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, ogni e qualsiasi spesa accertata o riconosciuta, anche in giudizio, per debiti, oneri e risarcimento danni relativa a tali gestioni fa carico ai bilanci delle aziende sanitarie regionali subentrate alle unità sanitarie locali soppresse ed è esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale dell'Amministrazione regionale, stante la diretta ed esclusiva responsabilità delle aziende sanitarie regionali per le passività delle gestioni liquidatorie.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)"), vigente anteriormente alla sostituzione operata con l'articolo 16, comma 1, della presente legge, è il seguente:

Art. 5

(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)

- omissis -

18. A partire dall'anno accademico 2001-2002 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un assegno di studio annuo ai soggetti iscritti al corso di diploma universitario per infermiere professionale degli Atenei regionali. L'assegno spetta agli studenti che, al termine di ciascun anno accademico, abbiano superato gli esami di ammissione all'anno successivo e, per l'ultimo anno, a coloro che abbiano conseguito il diploma. Con regolamento sono stabiliti l'ammontare dell'assegno, tenendo conto dello stanziamento disponibile a bilancio, nonché le modalità di concessione ed erogazione.

- omissis -

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2004, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 20, della legge regionale 2/2006, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni)

1. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del Servizio sanitario regionale e di altre pubbliche amministrazioni, ancorché assunto con contratto di diritto privato.

2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regiona-

le 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche *in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della medesima legge regionale* e in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di venticinque unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.

- omissis -

Note all'articolo 19

– Il testo dell'articolo 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è il seguente:

Art. 75

(Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)

1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

- omissis -

– Il testo dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 20/2004 è il seguente:

Art. 19

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali)

- omissis -

7. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è prorogato al 31 dicembre 2006.

- omissis -

Note all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 3, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

*(Promozione e valorizzazione della famiglia,
finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)*

- omissis -

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare in via sperimentale, per un triennio, un servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale.

- omissis -

– Il testo dell'articolo 3, commi da 112 a 116, della legge regionale 1/2005, come modificato dall'articolo 5, commi 48, 49 e 50, della legge regionale 2/2006, e da ultimo modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

*(Promozione e valorizzazione della famiglia,
finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)*

- omissis -

112. Nelle more dell'attuazione del progetto di revisione dell'offerta residenziale per anziani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accogliimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.

113. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 112, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona contributi annui costanti, in misura non superiore al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per i lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali.

114. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 113, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro e non oltre il 31 maggio ed essere corredate di:

- a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
- b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
- c) relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.

115. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 113 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.

116. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzato il limite di impegno decennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4857 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

- omissis -

Note all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati e in convenzione, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

– Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

- a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
- b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
- c) concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
- d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
- e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
- f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati e in convenzione;
- g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Attività della Regione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all'articolo 14, stabilisce:

- a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
- c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;
- d) le priorità di finanziamento degli interventi;
- e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati e in convenzione.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformità all'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dal comma 7, lettera a), del presente articolo.

– Il testo dell'articolo 14, commi 3 e 4, della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo)

- omissis -

3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, ed è composto da:

- a) *un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;*
- b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
- c) il Tutore pubblico dei minori;
- d) *tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale.*

4. **ABROGATO**

- omissis -

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
- b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2 bis. Limitatamente all'anno scolastico 2006-2007, il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.

– Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.

4. *ABROGATO*

5. *ABROGATO*

– Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 20/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale 32/1987;*
- b) *le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale 32/1987);*
- c) *il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);*
- d) *la lettera c) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificativa dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);*
- e) *il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);*
- f) *il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (sostitutivo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);*
- g) *il comma 59 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);*
- h) *ABROGATA*
- i) *ABROGATA*
- j) *gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);*
- k) *l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993, vigente prima dell'abrogazione operata con l'articolo 31, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2005, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati,

che garantiscono il rispetto degli «standard» qualitativi ed organizzativi vigenti, e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del novanta per cento sulla spesa ammessa.

2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli Enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposite istanze entro il 31 marzo di ogni anno

3. Le istanze devono essere corredate da:

- a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;
- b) relazione illustrativa dell'iniziativa

4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.

- Il testo dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, vigente prima dell'abrogazione operata con l'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge regionale 20/2005, è il seguente:

Art. 13

(Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)

- omissis -

11. In attesa dell'adozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con l'individuazione di standard qualitativi uniformi per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, l'Amministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, è autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro, in via sperimentale, contributi commisurati al numero dei bambini accolti.

- omissis -

Nota all'articolo 22

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993, vedi nota all'articolo 21.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, vigente prima dell'abrogazione operata con l'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge regionale 20/2005, è il seguente:

Art. 21

(Spese di investimento)

1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni e ai loro Consorzi, inclusi quelli delle zone terremotate, contributi in conto capitale fino alla percentuale massima del 90% sulle spese per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l'impianto e l'arredamento degli asili - nido, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche e compreso il costo per l'eventuale acquisizione dell'area.

2. La Regione è autorizzata, altresì, a concedere ai Comuni e loro Consorzi, compresi nelle zone terremotate, i contributi per l'acquisizione delle aree su cui sono stati costruiti asili - nido, da parte degli enti medesimi a seguito degli eventi sismici del 1976.

3. I Comuni e i loro Consorzi che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma precedente devono far pervenire domanda alla Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

- a) deliberazione dell'organo comunale o consortile competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'istituzione dell'asilo - nido, alla realizzazione dell'intervento e al conseguimento del contributo, vistata dall'organo di controllo;
- b) relazione illustrativa dell'intervento, con il preventivo sommario della spesa occorrente per la realizzazione e l'indicazione dei mezzi di finanziamento;
- c) in caso di costruzione, completamento, ristrutturazione o impianto, progetto esecutivo dell'intervento con l'indicazione dell'area su cui, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, verrà realizzato o attivato l'asilo - nido.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e all'assistenza sociale, approva il piano di ripartizione annuale dei contributi secondo gli indirizzi contenuti nel Piano socio - assistenziale triennale.

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 49/1993, vedi nota all'articolo 21.
- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 20/2005, vedi nota all'articolo 21.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Certificazioni sanitarie)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

- a) certificato di sana e robusta costituzione;
- b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;
- e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;
- f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
- g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
- h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;
- j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
- k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
- l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
- n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;
- o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
- p) certificato di idoneità al lavoro notturno;
- q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
- r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

1 bis. Gli enti pubblici possono accertare il possesso dell'idoneità fisica o psicofisica all'impiego mediante una visita preassuntiva da parte di medici specialisti in medicina del lavoro o medicina legale dipendenti da enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico convenzionati con il datore di lavoro, che ne sopporta il costo.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;
- b) elaborazione di un piano vaccini regionale;
- c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.

3. La Commissione è composta da:

- a) *il direttore del servizio assistenza sanitaria e formazione delle professioni sanitarie della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento, o suo delegato;*
- b) il direttore generale dell'Agencia regionale della sanità, o suo delegato;
- c) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
- d) due esperti in pediatria;
- d *bis) un esperto in infettivologia;*
- e) un pediatra di libera scelta;
- f) un medico di medicina generale;
- g) un direttore di dipartimento materno - infantile;
- h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.

4. *I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), d bis), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.*

5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.

7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

Nota all'articolo 26

– Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Interventi a favore dell'innovazione nel settore del welfare)

1. Allo scopo di favorire l'introduzione dell'innovazione nei settori della salute e della protezione sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proporre o a finanziare, su richiesta delle strutture e degli enti operanti nei suddetti settori, progetti di innovazione e ricerca su processi e modalità di erogazione dei servizi, comprese l'assistenza farmaceutica e le forme integrate di ricerca di base, ricerca clinica e assistenza, nonché l'introduzione di tecnologie innovative qualora di interesse generale e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze nel sistema sanitario e sociale. Detti progetti possono essere integrati con iniziative più ampie di ricerca già in essere o da attivare anche con il supporto dei privati.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è da intendersi destinato alla copertura parziale o totale dei costi connessi alle fasi di sperimentazione, validazione e introduzione relativamente:

- a) agli oneri gestionali;
- b) alla formazione del personale;
- c) agli oneri di riorganizzazione dei processi e delle attività conseguenti alla messa a regime dell'innovazione o del trasferimento di conoscenze.

3. Con regolamento regionale sono definite le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Nota all'articolo 27

– Il testo dell'articolo 5, comma 34, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

- omissis -

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi annui costanti per interventi di ristrutturazione, riconversione, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare sull'intero territorio provinciale una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana e adulta affetta da patologie demenziali o morbo di Alzheimer, rilevati dalla programmazione sociosanitaria concertata prevista dai Piani di zona (PDZ) e dai Programmi delle attività territoriali (PAT) di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale).

- omissis -

Nota all'articolo 28

– Il testo dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65

(Abrogazioni)

- omissis -

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
- b) *i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;*
- c) il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);
- d) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8/2001 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);
- e) i commi 51 e 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- f) il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002.

- omissis -

Note all'articolo 31

– Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 ("Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)"), commi da 1 a 3, come modificato dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 8/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Interventi nel settore dei servizi sociali)

1. Le Aziende per i servizi sanitari della Regione sono autorizzate a concedere contributi a favore degli ospiti *non autosufficienti accolti in strutture residenziali regolarmente autorizzate, incluse in apposito elenco approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale.*

2. La contribuzione si riferisce agli ospiti delle residenze di cui al comma 1 residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiano raggiunto i limiti di età per il pensionamento fissati dalla vigente legislazione e che si trovino in condizioni di non autosufficienza preventivamente accertata e certificata a cura dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

3. La contribuzione *decorre dalla data di accoglimento dell'ospite ed* è finalizzata all'abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza e consiste in una quota capitaria giornaliera per ospite, la cui misura è determinata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla sanità.

- omissis -

- Il capo VI del titolo II (Sistema integrato di interventi e servizi sociali) della legge regionale 6/2006 reca: "Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi".
- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 5 maggio 1990, n. 59, reca: "Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33".
- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del 4 febbraio 1998, n. 5, reca: "Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19".
- La deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'1 agosto 2001, n. 31, reca: "Legge regionale 4/2001, articolo 4, comma 73. Direttive generali relative alle residenze per anziani non autosufficienti gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della legge regionale 19/1997".

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 6/2006, è il seguente:

Art. 31

(Autorizzazione)

- omissis -

7. Con regolamento regionale sono definiti:

- a) la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione;
- b) i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1;
- c) le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5;
- d) le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.

- omissis -

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli anziani residenti nella regione Friuli- Venezia Giulia, nonché, nei limiti e con le modalità previsti dalle normative vigenti, agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno e a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili. In particolare, le forme d'intervento ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al capo III, sezione II, sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni, le cui condizioni ne richiedano l'attivazione, fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni, di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza.

2. Il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato a livello distrettuale mediante l'utilizzo di un metodo di valutazione multidimensionale, adottato con apposito provvedimento della Giunta regionale, a valere su tutto il territorio regionale.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 27, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 6/2006, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Commissione regionale per le politiche sociali)

- omissis -

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, ed è composta da:

- a) l'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- c) il Direttore dell'Agenzia regionale della sanità o suo delegato;
- d) il Direttore del Servizio competente per le attività socioassistenziali o suo delegato;
- e) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- f) tre rappresentanti designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
- g) un rappresentante designato dall'Unione Province Italiane (UPI) - Friuli Venezia Giulia;
- h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) un rappresentante designato dal Coordinamento delle associazioni dei pensionati dei lavoratori autonomi (CAPLA);
- j) *due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);*
- k) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
- l) due rappresentanti designati dal Comitato regionale del volontariato;
- l bis) *due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui all'articolo 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);*
- m) due rappresentanti designati dall'Ordine degli assistenti sociali;
- n) un rappresentante designato dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- o) due rappresentanti designati dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili;
- p) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);
- q) *due rappresentanti designati dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia;*
- r) due rappresentanti designati dall'Associazione regionale enti d'assistenza (AREA);
- s) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale strutture terza età (ANASTE);
- t) due rappresentanti designati dall'Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (UNEBA);
- u) un rappresentante designato dalla Federazione degli imprenditori socio-assistenziali (FISA);
- v) *un rappresentante designato congiuntamente dagli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano a favore della comunità regionale nell'ambito del sistema integrato.*

3 bis. La Commissione può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

- omissis -

Note all'articolo 35

– Il testo dell'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

Art. 85

(Compiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

- a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario

nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

- b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
- c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
- d) attività certificatorie;
- e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
- f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
- g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, è il seguente:

Art. 3

(Compiti)

1. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) osservazione epidemiologica a supporto dell'attività di pianificazione e valutazione dei risultati conseguiti;

- omissis -

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ("Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991)"), come sostituito dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 1/2004, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(« Progetto Spilimbergo » per la riabilitazione sociale e sanitaria

(programma 2.2.4.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato «Progetto Spilimbergo».

- omissis -

Note all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 21/2001, è il seguente:

Art. 10

(Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2)

1. Nell'ambito delle azioni di assistenza tecnica previste dal DOCUP per l'obiettivo 2 1997-1999, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, la Regione è autorizzata, previa intesa con il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 e accettazione dei competenti servizi della Commissione europea come previsto dalla decisione della Commissione n. C(97)1035/6 del 23 aprile 1997 - scheda n. 22, ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, sia di personale laureato che di personale diplomato, per un numero massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 2 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale e 3 con profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico e per un massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di segretario con profilo professionale segretario contabile. Detto personale opera a supporto delle attività aggiuntive di competenza regionale connesse con l'attuazione del DOCUP.

2. Per le assunzioni di cui al presente articolo si utilizzano le graduatorie vigenti per l'assunzione di personale in sostituzione di

dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 31/1997. Ai fini dell'assunzione il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.

3. Il rapporto di lavoro ha durata fino alla data di chiusura delle operazioni di pagamento del DOCUP e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. I contratti di lavoro sono stipulati sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

4. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di lire 1.830 milioni per l'anno 1999 a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 finalizzate alle azioni di assistenza tecnica cofinanziate dal FESR e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), e precisamente lire 1.330 milioni a valere sulle azioni FESR e lire 500 milioni a valere sulle azioni FSE, in conformità al piano finanziario ridefinito ai sensi del comma 1.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998 al finanziamento della spesa autorizzata dal comma 4 provvede direttamente l'Amministrazione regionale a carico del proprio bilancio. La Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. provvede a rimborsare alla Regione le quote del « Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 » di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998, corrispondenti alle erogazioni disposte dall'Amministrazione regionale per le finalità del presente articolo.

7. In relazione al disposto del presente articolo, e in particolare del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 3/1998.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.830 milioni per gli anni dal 1999 al 2001, suddivisa in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, per lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede con l'entrata di cui al comma 9:

- a) capitolo 550 complessive lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
- b) capitolo 8800 complessive lire 296 milioni, suddivise in ragione di lire 148 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
- c) capitolo 8801 complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
- d) capitolo 8815 complessive lire 80 milioni, suddivise in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;
- e) capitolo 575 complessive lire 64 milioni, suddivise in ragione di lire 32 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. La quota autorizzata per l'anno 2001 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

9. In relazione al disposto di cui al comma 7 è previsto il rimborso di complessive lire 1.830 milioni, per gli anni dal 1999 al 2001, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, sul capitolo 1099 (3.6.2.) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 1998-2000 con la denominazione « Rimborsi da parte di Friulia S.p.A. sul «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» in relazione ad interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.220 milioni, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il rimborso previsto per l'anno 2001 affluisce al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

– Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, è il seguente:

Art. 5

(Proroga contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione alle attività di chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e all'avvio della programmazione 2000-2006, anche con riguardo alle esigenze di coordinamento tra l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3 dei fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di un ulteriore biennio.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura «assistenza tecnica» nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2 2000-2006.

3. All'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21, il comma 2 è abrogato.

– Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20, è il seguente:

Art. 18

(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione al completamento dell'attività di programmazione 2000-2006, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono prorogati, alla relativa scadenza, ovvero rinnovati, con riferimento alla medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sino al 31 dicembre 2006.

- omissis -

– Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, è il seguente:

Art. 14

(Contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'articolo 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
- b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
- c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 198

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 6 luglio 2006 e assegnato alla III Commissione permanente il 12 luglio 2006;
 - esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 19 luglio e 18 settembre 2006 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Lupieri e relazioni di minoranza dei consiglieri Blasoni e Ritossa;
 - esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 2 ottobre 2006 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche;
 - legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7240-06 dd. 18 ottobre 2006.
-
-

C15
06_44_1_LRE_20

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 20.

Norme in materia di cooperazione sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Capo I

Ruolo della cooperazione sociale

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunità locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunità locali.

2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalità indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.

3. L'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e con finalità di sostegno della cooperazione sociale nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

- a) istituisce e regola l'Albo regionale delle cooperative sociali;
- b) stabilisce interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;
- c) prevede i contenuti delle convenzioni-tipo tra le cooperative sociali e i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione;
- d) fissa i criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991;
- e) definisce i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l'attività dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.

4. La Regione promuove, sostiene e valorizza in particolare le cooperative sociali qualificate da:

- a) coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;
- b) radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attività, attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunità territoriali;

- c) orientamento delle attività a favore delle persone più bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;
- d) qualità ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;
- e) presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 381/1991;
- f) produzione di innovazioni che migliorino le capacità operative nello svolgimento delle loro attività.

Capo II

Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 79/1982)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/1993, sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Oltre che nella sezione h), di cui al comma 3, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.

5 ter. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle sezioni in cui le cooperative stesse operano.».

Art. 3

(Istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali)

1. E' istituito presso la Direzione centrale attività produttive l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo è pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:

- a) cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;
- b) cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991.

3. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b).

4. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per:

- a) la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;
- b) la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformità al capo V del titolo II della legge regionale 6/2006;

- c) l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformità all'articolo 33 della legge regionale 6/2006;
- d) l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

Art. 4

(Iscrizione all'Albo)

1. Possono essere iscritti all'Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultino iscritti nella sezione h) del Registro regionale delle cooperative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 79/1982, e, ai sensi dell'articolo 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nella sezione cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004.

2. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda alla Direzione centrale attività produttive, di seguito denominata Direzione, indicando:

- a) la sezione dell'Albo prescelta, nonché gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera o intende operare;
- b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione h), e il numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, sezione cooperative a mutualità prevalente, e categoria di appartenenza;
- c) le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'Albo.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;
- b) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'Albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge 381/1991.

4. Limitatamente ai casi di attività plurima richiamati dall'articolo 3, la Direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attività di revisione.

5. L'indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione h), può essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo.

6. La Direzione ha facoltà di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.

7. Con provvedimento motivato, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o consorzio interessato, la Direzione rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.

8. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato Servizio.

9. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

Art. 5

(Adempimenti delle cooperative)

1. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'Albo è considerato rilevante il verificarsi per oltre novanta giorni continuativi di una delle seguenti irregolarità:

- a) il numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);
- b) il numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;
- c) il numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge.

2. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti, entro centoventi giorni da quando si è manifestata l'irregolarità, a comunicare il fatto alla Direzione mediante idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3. Se la comunicazione è resa oltre i termini di cui al comma 2 ed entro centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità è considerata tardiva.

4. Entro centoventi giorni da quando si è manifestata l'irregolarità, deve essere comunicata, nelle medesime forme di cui al comma 2, l'eliminazione della stessa.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cooperative e i loro consorzi trasmettono alla Direzione una nota informativa sulla composizione ed eventuale variazione della base sociale, sulla quale la Direzione effettuerà le opportune verifiche.

Art. 6

(Sospensione e cancellazione dall'Albo regionale)

1. Con decreto del direttore del Servizio, sono sospese dall'Albo le cooperative e i consorzi qualora:

- a) comunichino la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, e non adempiano a quanto previsto al comma 4 dell'articolo medesimo;
- b) ricorra l'ipotesi di comunicazione tardiva di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Il provvedimento di sospensione è revocato previa presentazione della documentazione comprovante il riequilibrio della compagine sociale ovvero lavorativa.

3. Con decreto del direttore del Servizio, le cooperative e i consorzi sono cancellati dall'Albo nelle seguenti ipotesi:

- a) quando vengano meno le iscrizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 381/1991;
- b) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera a), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentoquaranta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;
- c) quando, nel caso di cui al comma 1, lettera b), la compagine sociale ovvero lavorativa non venga riequilibrata entro duecentodieci giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;
- d) quando la cooperativa sociale a oggetto plurimo diffidata a ripristinare l'esercizio delle attività coordinate richiamate all'articolo 3, comma 3, non regolarizza la propria situazione entro un termine non superiore a novanta giorni;
- e) negli altri casi in cui vengano meno i requisiti per l'iscrizione e la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione entro un termine non superiore a centottanta giorni, non abbiano provveduto a effettuare gli adempimenti richiesti.

4. Salvi i casi precedenti, quando il Servizio rilevi, anche a seguito dello svolgimento delle attività di vigilanza sulle società cooperative, una delle irregolarità di cui all'articolo 5, comma 1, e questa non sia stata comunicata, con decreto del direttore del Servizio:

- a) sono sospesi dall'Albo le cooperative e i consorzi qualora siano trascorsi più di centoventi e meno di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità;

- b) sono cancellati dall'Albo le cooperative e i consorzi quando la cooperativa o il consorzio sospenda ai sensi della lettera a), non provvedano a riequilibrare la compagine sociale ovvero lavorativa entro centocinquanta giorni dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità;
- c) sono cancellati dall'Albo le cooperative e i consorzi ove siano trascorsi più di centocinquanta giorni da quando si è manifestata l'irregolarità.

5. È causa di cancellazione dall'Albo il mancato rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori.

6. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione è comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio interessato.

7. L'ente cancellato può ripresentare domanda per una nuova iscrizione all'Albo se sono trascorsi trecentosessantacinque giorni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 7

(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, di sospensione o di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.

Art. 8

(Tenuta dell'Albo e pubblicità)

1. Il conservatore del Registro regionale delle cooperative svolge le funzioni relative alla tenuta dell'Albo.

2. I provvedimenti di iscrizione e cancellazione sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. L'Albo viene pubblicato semestralmente per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web della Regione.

Art. 9

(Soci delle cooperative sociali)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e della conservazione della stessa, il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Capo III

Interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale

Art. 10

(Funzioni della Regione)

1. Spettano alla Regione le seguenti funzioni:

- a) programmazione, coordinamento e indirizzo;
- b) trasferimento su base annuale di risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 e definizione con regolamento di criteri e modalità per il loro riparto tra le singole Province;

- c) rapporti internazionali, con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni;
- d) monitoraggio, verifica e valutazione della spesa per gli interventi d'incentivazione della cooperazione sociale.

2. Spettano altresì alla Regione funzioni di regolamentazione, anche con riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, al fine di garantirne l'armonia con la normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato.

3. Nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 2 la Regione si attiene ai più avanzati livelli di intervento consentiti dalla normativa europea nei confronti delle imprese sociali.

Art. 11

(Funzioni delle Province)

1. Spettano alle Province le seguenti funzioni:

- a) programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14;
- b) realizzazione e sostegno di progetti, non aventi natura di attività economiche, volti alla promozione della cooperazione sociale, allo sviluppo dell'occupazione nel settore e alla promozione e diffusione dell'utilizzo degli strumenti di relazione di cui al capo IV, anche concernenti la creazione di reti informatiche, l'individuazione di fabbisogni formativi del settore e l'istituzione di osservatori intesi alla raccolta e all'elaborazione di dati relativi alle attività svolte e ai risultati ottenuti dalle cooperative sociali;
- c) concessione agli enti pubblici compresi quelli economici, nonché alle società di capitali a partecipazione pubblica, di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purché nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le Province possono concludere intese con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale aventi a oggetto l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a).

Art. 12

(Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale)

1. E' istituito presso la Direzione il Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, di seguito denominato Comitato, con il compito di esprimere pareri e di proporre iniziative in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, anche sulla base dei dati forniti dagli osservatori provinciali, qualora costituiti, nonché di esaminare lo stato dei rapporti fra la cooperazione sociale e le pubbliche amministrazioni, per l'insieme delle questioni che attengono al settore e, in particolare, per ciò che riguarda le condizioni e la qualità del lavoro e l'attuazione delle norme concernenti la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, dura in carica quattro anni e continua a esercitare i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Comitato.

3. Il Comitato è composto da:

- a) il direttore centrale delle attività produttive, o altro dirigente suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore centrale della salute e delle politiche sociali, o un suo delegato;
- c) il direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, o un suo delegato;

- d) un funzionario designato da ogni Amministrazione provinciale;
- e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- f) un rappresentante designato dalla Federsanità-ANCI Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia;
- g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 20 della legge regionale 79/1982;
- h) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali;
- i) un rappresentante designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), e dal Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione).

4. La mancata designazione, entro trenta giorni dalla richiesta, dei componenti di cui al comma 3, lettere g), h) e i), non costituisce motivo ostativo per la costituzione e il funzionamento del Comitato.

5. Il Comitato è convocato dal suo presidente ovvero su richiesta motivata di più di un terzo dei componenti di cui al comma 3 e si riunisce almeno una volta all'anno.

6. Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti esterni del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

9. Su invito del presidente, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

10. Il Comitato può deliberare l'istituzione al proprio interno di gruppi di lavoro destinati all'analisi e all'approfondimento di specifiche tematiche aventi natura di particolare interesse per la cooperazione sociale.

11. Con decreto del Direttore centrale delle attività produttive sono attribuite a dipendenti della Direzione di categoria non inferiore a C le funzioni di segretario e di segretario supplente del Comitato.

Art. 13

(Persone svantaggiate)

1. Ai soli fini dell'ottenimento delle incentivazioni di cui all'articolo 14, si considerano persone svantaggiate:

- a) i soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991;
- b) altre persone in stato o a rischio di emarginazione sociale segnalate dagli enti locali e appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

2. La condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione. E' fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 14

(Interventi contributivi a favore delle cooperative sociali)

1. Gli interventi contributivi di cui al presente articolo sono intesi a sostenere e incentivare la cooperazione sociale regionale, promuovendo, in particolare, la valorizzazione delle cooperative in possesso della qualifica di impresa sociale ovvero caratterizzate dagli elementi qualificativi di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti all'Albo sono concessi i seguenti contributi:

- a) contributi volti a favorire gli investimenti aziendali;
- b) contributi per consulenze concernenti l'innovazione, la promozione commerciale, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale, l'introduzione del bilancio sociale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
- c) contributi per le spese di costituzione e primo impianto.

3. Alle cooperative iscritte all'Albo che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, sono concessi inoltre:

- a) contributi a copertura dei costi salariali relativi alle persone svantaggiate di cui all'articolo 13, finalizzati a favorirne l'inserimento lavorativo;
- b) contributi a copertura dei costi di trasporto derivanti dall'occupazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;
- c) contributi a copertura dei costi relativi al personale addetto all'assistenza e alla formazione delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13;
- d) contributi volti a promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci processi di inserimento nella vita sociale attiva delle persone svantaggiate di cui all'articolo 13.

4. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti all'Albo, sono concessi, inoltre, contributi a copertura dei costi esterni relativi a servizi di consulenza e di assistenza imprenditoriale a favore delle cooperative sociali consorziate, non integralmente coperti dalle medesime.

5. Con regolamento è stabilita la disciplina concernente il cumulo con altri incentivi pubblici.

Art. 15

(Obblighi dei beneficiari)

1. La concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente all'istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e applica le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori.

2. Dopo la concessione degli incentivi di cui all'articolo 14 il beneficiario è tenuto a presentare annualmente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà con le quali si attestano i fatti di cui al comma 1 con riferimento ai due anni successivi alla concessione medesima.

3. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati, il beneficiario dei contributi e l'autore delle dichiarazioni sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 16

(Rendicontazione della spesa)

1. In deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai fini della rendicontazione concernente gli incentivi di cui all'articolo 14, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000.

2. Le Province hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione in originale della documentazione di cui al comma 1.

Art. 17

(Vincolo di destinazione e di non alienazione)

1. I beni oggetto di contributo devono mantenere la loro destinazione e non essere alienati per un periodo pari a tre anni se beni mobili e cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione della spesa. Nel caso in cui il contributo abbia a oggetto la ristrutturazione, la manutenzione, la costruzione e l'ampliamento di beni immobili, il termine decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo in rapporto alla natura e alle finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facoltà di autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione o l'alienazione prima della scadenza stabilita disponendo, in caso di alienazione, la restituzione proporzionale del contributo. Alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000.

5. Previa istanza del beneficiario, l'organo concedente ha facoltà di autorizzare, prima della scadenza del vincolo, la sostituzione di beni mobili oggetto di incentivo divenuti obsoleti o inadatti ovvero non funzionali all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa specie da utilizzarsi per le medesime funzioni.

6. In caso di alienazione di beni oggetto di contributo pluriennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione.

Art. 18

(Norme specifiche riguardanti i procedimenti contributivi aventi a oggetto beni immobili)

1. La concessione del finanziamento è disposta dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal responsabile della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.

2. L'organo concedente stabilisce, nel provvedimento di concessione, i termini di inizio e fine lavori, determinati sulla base delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente, e provvede altresì alla concessione di eventuali proroghe. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

3. Non possono essere concessi contributi per la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

4. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

5. I contributi pluriennali possono, su istanza del beneficiario, essere erogati contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di ruoli di spesa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse, previa presentazione delle garanzie di cui al comma 4.

6. Alla commisurazione definitiva del contributo provvede l'organo concedente a seguito dei controlli effettuati dalla struttura tecnica competente volti ad accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo, la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, nonché la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa.

7. Con riferimento al finanziamento di strutture destinate alla realizzazione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi, le disposizioni del presente articolo sono integrate dalla vigente normativa di settore.

8. Le iniziative finanziate concernenti la realizzazione delle strutture di cui al comma 7 devono essere coerenti con gli obiettivi, le priorità e i fabbisogni definiti dalla programmazione regionale di settore.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 della legge regionale medesima, ove compatibili.

Art. 19

(Effetti della sospensione e della cancellazione dall'Albo delle cooperative beneficiarie)

1. Fatti salvi gli altri effetti previsti dalla presente legge, ai provvedimenti di cui all'articolo 6 sono connessi, con riferimento agli incentivi di cui al presente capo, i seguenti effetti:

- a) la sospensione dall'Albo comporta l'applicazione dell'articolo 47 della legge regionale 7/2000; nel periodo di sospensione sono comunque sospese le procedure di liquidazione ed erogazione, anche in via anticipata, dei contributi concessi;
- b) la cancellazione dall'Albo che intervenga durante il periodo di vigenza del vincolo di destinazione, comporta la decadenza dagli incentivi concessi con conseguente obbligo di restituzione proporzionale del contributo; alle somme richieste in restituzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 7/2000;
- c) nei casi di contributi pluriennali, la cancellazione intervenuta dopo il termine di scadenza del vincolo di destinazione comporta la revoca dell'incentivo dalla data della cancellazione medesima.

2. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettere b) e c), e comma 4, lettera b), la stessa produce effetti dalla data del provvedimento di sospensione. Nel caso in cui la cancellazione abbia luogo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), gli effetti si producono da quando si è manifestata l'irregolarità.

Art. 20

(Agevolazioni fiscali e priorità nell'ammissione agli incentivi)

1. La Regione concede alle cooperative sociali iscritte all'Albo agevolazioni fiscali da determinare annualmente con legge regionale.

2. Con regolamenti regionali sono stabilite priorità a favore delle cooperative sociali per l'accesso agli incentivi di settore.

Art. 21

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, si applicano il titolo II e il titolo III della legge regionale 7/2000.

Capo IV

Strumenti di relazione tra cooperative sociali ed enti pubblici

Art. 22

(Convenzioni-tipo)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono approvati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 381/1991, schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991.

Art. 23

(Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) le finalità, l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione;
- c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
- d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;
- e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
- f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
- g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
- h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- i) le norme in materia di rapporti di lavoro applicate nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori e le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;
- k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
- n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
- o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
- p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
- q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;

- r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
- s) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.

Art. 24

(Criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991)

1. Qualora nel territorio provinciale interessato abbia sede una pluralità di cooperative sociali iscritte all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, secondo quanto risulta dall'oggetto sociale e dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, e l'importo della spesa sia pari o superiore a 50.000 euro per singola annualità, IVA esclusa, e comunque nel rispetto della soglia di rilevanza comunitaria, la scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991, avviene attraverso procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo, ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre.

2. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; oltre alla valutazione del prezzo si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) qualità, continuità e personalizzazione del programma terapeutico e di inserimento sociale;
- b) qualifica del personale incaricato del sostegno e dell'assistenza delle persone svantaggiate;
- c) creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
- d) numero delle persone svantaggiate e tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, con particolare riferimento alle persone disabili con handicap grave e gravissimo;
- e) sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, con altri enti, pubblici e privati, operanti nel settore degli interventi e dei servizi sociali.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni di cui al presente articolo, possono tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono espressamente finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 381/1991.

5. Al fine di promuovere, attraverso la continuità, elevati livelli qualitativi delle prestazioni, nonché di supportare coerenti programmi di inserimento lavorativo e sociale delle persone svantaggiate, le convenzioni a esecuzione periodica o continuativa possono avere durata pluriennale.

6. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, le convenzioni di cui al comma 5 devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo da determinare sulla base di parametri oggettivi, quali gli indici dei prezzi calcolati dall'Istituto nazionale di statistica e il costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche.

7. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 25

(Appalti riservati)

1. Nell'ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti

pubblici riservati di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 163/2006, e successive modifiche, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

Art. 26

(Applicazione dei salari convenzionali)

1. Ai fini della presente legge e con particolare riguardo alle convenzioni disciplinate dal presente capo e all'aggiudicazione degli appalti pubblici nel territorio del Friuli Venezia Giulia possono trovare applicazione unicamente i regimi di salari convenzionali autorizzati per il territorio medesimo ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 27

(Bilancio sociale e coinvolgimento)

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo hanno l'obbligo di redigere annualmente il bilancio sociale, quale condizione per l'accesso agli incentivi previsti dalla presente legge e all'accreditamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c).

2. Con atto di indirizzo la Giunta regionale definisce i principi, gli elementi informativi e i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la tempistica per l'adeguamento all'obbligo di cui al comma 1 nell'ottica di introduzione graduale dello strumento.

3. Il bilancio sociale fornisce informazioni, in particolare, sulle forme di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività nella vita associativa degli enti di cui al comma 1.

Art. 28

(Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)

1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006.

2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

Art. 29

(Ruolo della cooperazione sociale nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali)

1. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione, progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo le modalità previste dalle norme regionali vigenti in materia, le quali provvedono altresì a disciplinare le modalità di autorizzazione e accreditamento riguardanti l'esercizio di servizi alla persona, il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali, le modalità di accreditamento, nonché le procedure per l'affidamento dei servizi.

Art. 30

(Iniziative di formazione professionale)

1. La Regione individua le particolari iniziative formative che possono essere svolte a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale.

Capo V

Norme finanziarie e finali

Art. 31

(Trattamento dei dati personali)

1. In conformità all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla presente legge, nonché a dare diffusione ai medesimi.

2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione e le Province sono autorizzate al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:

- a) l'applicazione della disciplina in materia di Albo;
- b) l'applicazione della disciplina in materia di interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;
- c) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
- d) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
- e) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 32

(Abrogazioni, norme transitorie e finali)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale);
- b) la legge regionale 13 luglio 1992, n. 18 (modificativa dell'articolo 13 della legge regionale 7/1992);
- c) l'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (modificativo della legge regionale 7/1992), come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 3/2002;
- d) i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativi degli articoli 7 e 12 della legge regionale 7/1992);
- e) il comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo dell'articolo 6 della legge regionale 7/1992);
- f) i commi 124 e 125 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7/1992);
- g) i commi 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
- h) il comma 21 dell'articolo 4 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 12 bis della legge regionale 7/1992);
- i) il comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 3/2002 (introduttivo dell'articolo 11 bis della legge regionale 7/1992);
- j) il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (introduttivo dell'articolo 3 bis della legge regionale 7/1992).

2. La disciplina previgente relativa all'esercizio delle funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale da parte delle Province continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui la Regione determina le condizioni per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'articolo 14, nonché con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Ai fini dell'accesso all'accreditamento e agli incentivi di cui alla presente legge l'obbligo della redazione del bilancio sociale è valutato come requisito a decorrere dai termini individuati nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2.

5. Nell'Albo istituito con l'articolo 3 sono fatte salve le iscrizioni all'Albo di cui alla legge regionale 7/1992 e prosegue l'ordine numerico alle stesse ivi attribuito. La verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione è effettuata tramite revisione ordinaria ai sensi della legge regionale 79/1982, e successive modifiche, da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della presente legge, mentre quando menzionano le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/1992, la menzione si intende riferita alle cooperative sociali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della presente legge.

7. È confermata l'esenzione delle cooperative sociali di cui al comma 6, ove iscritte all'Albo di cui all'articolo 3 della presente legge, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, come regolata dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004).

Art. 33

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 8, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.360.1.2992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 8551 e 8552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 34

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 ottobre 2006

ILLY

C15
06_44_1_LRE_20_NOTE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– Il testo dell'articolo 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è il seguente:

Art. 9

(Normativa regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

– Il testo dell'articolo 5 della legge 381/1991, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 52/1996, è il seguente:

Art. 5

(Convenzioni)

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

– Il testo dell'articolo 4 della legge 381/1991, come modificato dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 193/2000, è il seguente:

Art. 4

(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossi-

codipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero.

3 bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione.

Nota all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/1993, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. È istituito il Registro regionale delle cooperative: esso è pubblico ed ha sede presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.

2. Le funzioni di Conservatore del Registro regionale delle cooperative sono svolte da un dipendente, di qualifica non inferiore a funzionario, della Direzione medesima, nominato dalla Giunta regionale.

3. Sono iscritte nel Registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti sezioni:

- a) consumo;
- b) produzione e lavoro;
- c) agricoltura;
- d) edilizia;
- e) trasporto;
- f) pesca;
- g) miste;
- h) cooperazione sociale;
- i) società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4. L'iscrizione nel Registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi.

5. La mancanza d'iscrizione nel Registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura, comprese le provvidenze previste dalla legislazione regionale nei singoli settori di attività delle cooperative in conformità all'articolo 16 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.

5 bis. Oltre che nella sezione h), di cui al comma 3, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta.

5 ter. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle sezioni in cui le cooperative stesse operano.

Note all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 8 della legge 381/1991 è il seguente:

Art. 8

(ConSORZI)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

– Il testo dell'articolo 1 della legge 381/1991 è il seguente:

Art. 1

(Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

– Il capo V del titolo II (Sistema integrato di interventi e servizi sociali) della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, reca: "Metodi e strumenti di programmazione, concertazione e partecipazione".

– Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 33

(Accreditamento)

1. L'accREDITAMENTO costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività. Il processo di accREDITAMENTO dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie è coordinato con i meccanismi previsti per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie e l'accREDITAMENTO delle strutture sociosanitarie di cui all'articolo 31, comma 8.

2. Con regolamento regionale sono definite le procedure del processo di accREDITAMENTO e gli ulteriori requisiti di cui al comma 1, con particolare riferimento a:

- a) l'adozione della Carta dei diritti e dei servizi sociali e di strumenti di comunicazione e trasparenza;
- b) la localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- c) il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio;
- d) l'adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati;
- e) i requisiti professionali, nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) l'adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

4. Le attività concernenti l'accREDITAMENTO sono esercitate dal Servizio sociale dei Comuni nel cui ambito territoriale il servizio o la struttura è ubicata, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2. Il relativo provvedimento è rilasciato dal Comune ove ha sede la struttura o il servizio.

5. Le strutture accREDITATE sono convenzionabili con il sistema pubblico, senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti

convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili, nei limiti del fabbisogno previsto dal Piano sociale regionale e dal Piano sanitario e sociosanitario regionale.

6. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, il Registro delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 79/1982, vedi nota all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 111 septies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), come inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 6/2003, è il seguente:

Art. 111 septies

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

- Il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, reca: "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge 381/1991 è il seguente:

Art. 3

(Obblighi e divieti)

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla «sezione cooperazione sociale» prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

Nota all'articolo 11

- Per il testo dell'articolo 5 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 5 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 79/1982, come modificato dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 19/1993, è il seguente:

Art. 20

Per la vigilanza sulle cooperative ed ogni altro compito inerente all'assistenza ed allo sviluppo della cooperazione la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato si avvale:

- a) delle associazioni di cooperative operanti nella regione, di cui all'articolo 16;
- b) di altre associazioni di cooperative che abbiano almeno duecento cooperative aderenti, che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati e che a ciò siano autorizzati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione.

A tal fine le associazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono trasmettere alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
- c) relazione annuale sulla attività di vigilanza ad esse demandata;
- d) elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l'adesione;
- e) copie degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le associazioni sono tenute ad osservare le norme impartite dalla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.

L'autorizzazione di cui al punto b) del primo comma può essere revocata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione, quando l'associazione non risulti in grado di assolvere i compiti attribuiti.

- Il testo dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, come inserito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 18/2005, e sostituito dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 6/2006, è il seguente:

Art. 13 bis

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

- a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
- b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);
- c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;
- d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;
- e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo annuo nella misura massima di 25.000 euro per le spese di funzionamento.

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 14, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione della vigente legislazione nazionale, che riconosce l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) e l'Unione Italiana Ciechi (UIC) quali enti morali, con l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia valorizza il ruolo di tali associazioni e del coordinamento tra le stesse costituito, il Comitato regionale della Federazione nazionale tra le associazioni dei disabili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con la presente legge è promosso il ruolo delle associazioni presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende sanitarie regionali nonché presso le altre istituzioni che hanno come scopo ovvero sono titolari di attività rilevanti per l'integrazione e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, nei settori dell'educazione, del lavoro, della formazione professionale, dei trasporti e comunicazioni, dell'assistenza sanitaria e sociale, del turismo e dello sport.

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è il seguente:

Art. 3

Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

Note all'articolo 13

– Per il testo dell'articolo 4 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 1.

– Il testo dell'articolo 2, primo paragrafo, lettere f) e g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- omissis -

- f) «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
 - i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
 - iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
 - iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
 - v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
 - vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
 - viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
 - ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
 - x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
 - xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
- g) «lavoratore disabile»:
- i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o
 - ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

- omissis -

Note all'articolo 14

- Per il testo dell'articolo 1 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 41

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

- Il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 4/2005, è il seguente:

Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

- a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
- b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
- c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

Nota all'articolo 17

– Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Note all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/2006, è il seguente:

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

- a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
- c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruendo degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 15/2004, è il seguente:

Art. 59

(Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 60

(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 13, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 61

(Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)

1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.

2. L'organo concedente il finanziamento, d'intesa con la struttura tecnica competente per territorio, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa. Qualora dalle verifiche effettuate dalla struttura tecnica risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

3. Qualora la struttura tecnica valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 14, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 62

(Rendicontazione del finanziamento)

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 64

(Norme sulla sicurezza)

1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

2. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 47

(Sospensione dell'erogazione di incentivi)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, succes-

sivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

– Per il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 17.

Note all'articolo 21

– Il titolo II della legge regionale 7/2000 reca: "Procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere".

– Il titolo III della legge regionale 7/2000 reca: "Controlli, sospensione delle erogazioni e altre fattispecie in materia di contabilità regionale".

Nota all'articolo 22

– Per il testo degli articoli 9 e 5 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 23

– Per il testo dell'articolo 1 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 24

– Per il testo degli articoli 5 e 4 della legge 381/1991, vedi nota all'articolo 1.

– Il testo dell'articolo 87 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è il seguente:

Art. 87

(Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse)

(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1 bis, legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
- f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Nota all'articolo 25

– Il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo 163/2006, è il seguente:

Art. 52

(Appalti riservati)

(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

Nota all'articolo 28

– Per il testo dell'articolo 87 del decreto legislativo 163/2006, vedi nota all'articolo 24.

Nota all'articolo 31

– Il testo degli articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

Art. 19

(Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari)

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art. 20

(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei

soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21

(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

Note all'articolo 32

- La legge regionale 13 luglio 1992, n. 18, reca: "Integrazione alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, concernente «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale»".
- La legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, reca: "Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante «Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo» e 7 febbraio 1992, n. 7, recante «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale»".
- La legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, reca: "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale".
- La legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000".
- La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".
- La legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)".
- La legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, reca: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002".
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è il seguente:

Art. 2

(Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone attraverso:

- a) la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate a rischio o in stato di emarginazione.

2. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle categorie in cui le cooperative stesse operano così come previsto dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79.

3. La denominazione sociale, comunque formata, contiene l'indicazione di «cooperativa sociale».

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale 3/2002, come inserito dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 23/2002, e modificato dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2003, è il seguente:

Art. 2 bis

(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è disposta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.

2. I soggetti esentati ai sensi del comma 1 sono comunque tenuti alla presentazione:

- a) della dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP;
- b) di una dichiarazione all'Amministrazione regionale concernente l'ammontare del beneficio fruito per ciascun periodo d'imposta.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina termini, modalità e contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).

- Il testo dell'articolo 1, comma 14 bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)", come inserito dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2005, è il seguente:

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate)

- omissis -

14 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, comma 11, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2002, e dell'articolo 1, comma 14, lettera b), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003, la disposizione contenuta nell'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), deve interpretarsi nel senso che l'esenzione si applica anche nei confronti delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), in quanto Onlus di diritto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 195

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 19 giugno 2006;
 - assegnato alla II Commissione permanente il 21 giugno 2006, con parere della III Commissione permanente;
 - espresso parere favorevole, a maggioranza, dalla III Commissione permanente nella seduta del 29 giugno 2006;
 - esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 28 giugno 2006, 17 luglio 2006 e 12 settembre 2006 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Bolzan e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;
 - esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 2006 e nella seduta unica del 4 ottobre 2006 e, in quest'ultima, approvato, a maggioranza, con modifiche.
 - legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7210-06 del 17 ottobre 2006.
-
-

B03
06_44_1_DPR_303

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 ottobre 2006, n. 0303/Pres.

Iscrizione di assegnazione vincolata dalla Unione europea per il progetto “CoRin” ai sensi della L.R. 16 aprile 1999 n. 7, articolo 22, comma 1.

IL PRESIDENTE

VISTA la Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 con la quale è stato approvato il Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006);

VISTA la decisione della Commissione Europea n. DL/2006/2333 del 7 luglio 2006 riguardante il finanziamento comunitario del progetto “Coordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation” (CoRin) per l’ammontare complessivo di euro 493.975,00;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 15 settembre 2006 n. 2145 con la quale viene autorizzato il Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna a compiere tutti gli atti relativi alla realizzazione e alla gestione delle risorse assegnate dalla Unione Europea per il progetto “CoRin” di cui sopra;

VISTO il “Consortium agreement” - Know-Reg-2-2005 - contratto n. 030145 sottoscritto fra il 24 e il 28 luglio 2006 e in particolare l’“allegato A” che indica il contributo complessivo comunitario pari a euro 493.975,00, le quote spettanti a ciascun partecipante e in particolare alla Regione Friuli Venezia Giulia pari a euro 52.700,00;

VISTO l’articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

RITENUTO di procedere all’iscrizione delle risorse di cui sopra negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 istituendo appositi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nello stato di previsione della spesa la pertinente unità previsionale di base;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 è iscritto lo stanziamento di euro 52.700,00 per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 2.3.7, con riferimento al capitolo 714 (2.3.3.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e Acquacoltura - con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea nell’ambito del progetto “CoRin”» e con lo stanziamento di euro 52.700,00 per l’anno 2006;

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 è iscritto lo stanziamento di euro 52.700,00 per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.330.1.559 di nuova istituzione alla Rubrica 330 - Servizio n. 218 - Pesca e Acquacoltura - spese correnti - con la denominazione «Iniziativa transnazionali nel settore della pesca - di parte corrente» con riferimento al capitolo 2808 (2.1.142.2.10.14) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica 330 - Servizio n. 218 - Pesca e Acquacoltura - Spese correnti - con la denominazione “Interventi nell’ambito del progetto “Coordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation - CoRin” e con lo stanziamento di euro 52.700,00 per l’anno 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2006

ILLY

I06
06_44_1_DPR_306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2006, n. 0306/Pres.

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 8, concernente "Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia";

VISTO in particolare l'articolo 5, che definisce il quadro generale delle modalità di gestione degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 2 e rinvia a un successivo regolamento attuativo la loro puntuale disciplina;

VISTO inoltre l'articolo 6, che prevede ulteriori interventi di sostegno, destinati a promuovere l'estensione, il miglioramento e l'adeguamento innovativo della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico regionale, rinviando anch'esso a norme regolamentari di attuazione la specifica disciplina dei contributi e delle relative modalità procedurali;

RITENUTO di raccogliere in un testo unitario e organico il complesso delle disposizioni regolamentari attuative delle norme citate;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2342 del 6 ottobre 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2006

ILLY

I06
06_44_1_DPR_306_ALL

Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia).

TITOLO I

Disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica

CAPO I

Interventi per l'alfabetizzazione informatica dei cittadini del Friuli Venezia Giulia

Art.1

(Oggetto degli interventi)

1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia), di seguito denominata legge, provvede all'attuazione degli interventi previsti dal comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge, mediante i seguenti tipi di sostegno finanziario:

- a) concessione di contributi a favore degli enti realizzatori di iniziative didattiche gratuite per l'apprendimento di nozioni informatiche di base;
- b) concessione di contributi individuali per l'acquisto di apparecchiature informatiche da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che abbiano partecipato a una delle iniziative didattiche finanziate ai sensi della lettera a).

Art. 2

(Destinatari delle iniziative didattiche)

1. L'ammissione alla frequenza delle iniziative didattiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è riservata ai cittadini residenti nella regione che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

- a) persone di età superiore a sessanta anni;
- b) popolazione femminile in condizione non professionale (casalinghe);
- c) popolazione occupata in attività lavorative nelle quali non è richiesto l'uso di strumenti informatici;
- d) persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche;
- e) detenuti.

2. L'appartenenza a una delle categorie di popolazione indicate al comma 1 è requisito necessario per la ammissione ai corsi. Il possesso del requisito è attestato direttamente da parte dell'interessato ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'atto dell'iscrizione al corso.

Art. 3

(Requisiti delle iniziative didattiche)

1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) sono destinati al finanziamento di corsi di base:

- a) le cui caratteristiche didattiche appartengono a uno dei tipi descritti nell'allegato A;
- b) per ciascuno dei quali è prevista l'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a dieci e di norma non superiore a venti;
- c) che comportano lo svolgimento di attività didattiche per una durata di venti o di trenta ore, per i corsi di tipo A e B, e di trentasei ore per quelli di tipo C.

Art. 4

(Tipologia degli enti organizzatori e gestori delle iniziative didattiche)

1. L'organizzazione e la gestione dei corsi di cui all'articolo 3 è demandata all'iniziativa degli enti appartenenti a una delle categorie di seguito indicate, che accettano di collaborare alla realizzazione del Piano:

- a) istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale e istituti universitari abilitati ad operare come "test center" accreditato ai fini del rilascio delle certificazioni European Computer Driving License, di seguito denominata ECDL, o di certificazioni equivalenti;
- b) istituzioni scolastiche, con particolare riguardo ai centri territoriali permanenti per l'educazione agli adulti, enti e istituti di formazione professionale, università degli studi, università della terza età e della libera età, in possesso dei seguenti requisiti tecnici e organizzativi, equivalenti a quelli posseduti dai soggetti abilitati di cui alla lettera a):
 - 1) disponibilità di un'aula attrezzata per l'informatica con almeno dieci postazioni individuali per gli allievi;
 - 2) presenza di due formatori qualificati, in possesso dei titoli per l'insegnamento dell'informatica nella scuola secondaria ovvero in possesso di esperienza pluriennale di insegnamento della medesima materia presso enti accreditati di formazione professionale;
- c) altri istituti e organismi pubblici e privati operanti nei settori dell'assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti che, sulla base di una convenzione, si avvalgono della collaborazione e della consulenza tecnica dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

Art. 5

(Modalità di concessione dei contributi a sostegno delle iniziative didattiche)

1. Ai fini dell'individuazione degli enti organizzatori e gestori, delle iniziative didattiche e della disciplina dei rapporti tra gli enti stessi e l'Amministrazione regionale, la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace predispone bandi, che sono emanati con decreto del Direttore centrale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli enti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 4, che intendono realizzare un'iniziativa con caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei bandi, presentano domanda di partecipazione corredata dei seguenti elementi:

- a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnici e organizzativi prescritti;
- b) programma di svolgimento e durata dell'attività didattica prevista;
- c) indicazione del numero degli iscritti ad ogni attività didattica suddiviso per le categorie di soggetti indicate dall'articolo 2.

3. A conclusione dell'iniziativa didattica, ciascun ente di cui all'articolo 4 trasmette all'Amministrazione regionale l'attestazione del regolare svolgimento dell'attività, unitamente all'elenco degli allievi che hanno concluso il corso con una frequenza minima del 70 per cento delle ore totali previste, con separata indicazione di quelli ai quali è stato rilasciato un attestato di frequenza e di quelli che hanno effettuato gli esami finali per ottenere la certificazione ECDL o equivalente.

4. Sulla base della documentazione di cui al comma 3, a ciascun ente gestore è concesso un finanziamento il cui importo complessivo è determinato come segue:

- a) una quota fissa a copertura degli oneri di docenza, direzione e organizzazione amministrativa dei corsi, per un importo pari a 1.100,00 euro per i corsi con durata di venti ore, a 1.500,00 euro per i corsi con durata di trenta ore e a 1.800,00 euro per i corsi con durata di trentasei ore;
- b) una quota aggiuntiva di 30,00 euro per allievo, elevabile, in caso di effettuazione di esami e rilascio delle relative certificazioni, fino ad un massimo di 75,00 euro per allievo per i corsi di tipo A e fino a un massimo di 95,00 euro per allievo per i corsi di tipo B e C.

Art. 6

(Contributo individuale per l'acquisto di attrezzature informatiche)

1. Gli enti gestori dei corsi di base di cui all'articolo 3 comunicano all'Amministrazione regionale, entro il termine stabilito dai bandi, i nominativi degli allievi che hanno acquisito l'attestato ovvero la certificazione di cui all'articolo 5, comma 3.

2. A ciascuno degli allievi di cui al comma 1 è concesso un contributo per l'acquisto di attrezzature informatiche, entro il limite del 50 per cento della spesa sostenuta, elevabile al 75 per cento a favore delle persone a basso reddito individuate ai sensi del comma 3, entro il limite massimo di 750,00 euro.

3. La soglia di reddito per l'ammissibilità ai contributi quantificati mediante l'applicazione dell'aliquota maggiorata è fissata in sede di bando, con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E.

4. L'entità del contributo è determinata tenuto conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a bilancio in relazione al numero dei soggetti di cui al comma 2.

5. Ai fini della concessione del contributo, l'Amministrazione regionale corrisponde a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per il tramite dell'ente gestore del corso frequentato, un buono-acquisto di valore pari all'entità del contributo, personalmente intestato al beneficiario, da utilizzare in un'unica soluzione entro il termine indicato dal bando, per effettuare l'acquisto di attrezzature informatiche presso uno dei rivenditori del Friuli Venezia Giulia che hanno aderito all'azione promozionale definita dal Piano.

6. All'atto dell'acquisto, il titolare del buono è tenuto unicamente al versamento al rivenditore di una somma pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore del buono.

7. L'Amministrazione regionale provvede al pagamento della somma corrispondente al valore del buono direttamente ai rivenditori autorizzati di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Rivenditori autorizzati)

1. I rivenditori di apparecchiature informatiche del Friuli Venezia Giulia che intendono collaborare alla realizzazione del Piano esprimono la propria adesione mediante presentazione alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace di una dichiarazione con la quale si impegnano a partecipare all'azione promozionale dell'Amministrazione regionale nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, ed in particolare a:

- a) effettuare la vendita di personal computer portatili o da tavolo, nuovi di fabbrica, scelti da acquirenti che siano intestatari del buono-acquisto regionale di cui all'articolo 6, comma 5, e dotati di unità centrale e unità disco rigido interna, sistema operativo adatto a ospitare software applicativi di produttività o gestionali, predisposizione per accesso a Internet;
- b) praticare sul prezzo di vendita del prodotto, concordato sulla base della normale trattativa commerciale, uno sconto equivalente a quello indicato dal buono-acquisto presentato dall'acquirente, nel limite massimo indicato nel buono;
- c) ritirare il buono-acquisto presentato dall'acquirente previa verifica della coincidenza tra i dati identificati-

vi forniti dall'acquirente, consistenti nel nominativo del beneficiario e nel codice numerico del buono-acquisto, e i corrispondenti dati forniti al rivenditore dall'Amministrazione regionale;

- d) trasmettere all'Amministrazione regionale copia delle fatture di vendita, unitamente agli originali dei corrispondenti buoni-acquisto, entro i termini indicati dal bando;
- e) utilizzare le procedure di comunicazione stabilite dall'Amministrazione regionale per l'identificazione delle operazioni di vendita effettuate in attuazione del Piano e per le modalità di accreditamento delle somme da ricevere dall'Amministrazione stessa a titolo di rimborso delle agevolazioni praticate ai beneficiari del contributo regionale.

2. I rivenditori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 sono inseriti in un elenco di rivenditori autorizzati che viene pubblicato sul sito internet della Regione.

CAPO II

Interventi per la dotazione e il potenziamento di postazioni informatiche attrezzate aperte alla fruizione pubblica

Art. 8

(Iniziative ammissibili a contributo e beneficiari)

1. L'Amministrazione regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano straordinario di azioni per l'alfabetizzazione informatica, provvede all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) della legge mediante:

- a) la concessione di contributi per la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e servizi di navigazione differenziata, aperte alla fruizione pubblica gratuita;
- b) la concessione di contributi a sostegno delle iniziative didattiche per l'apprendimento di nozioni informatiche di livello avanzato o specialistico e per il conseguimento delle relative certificazioni, espressamente rivolte alla qualificazione del personale addetto a postazioni con le caratteristiche di cui alla lettera a).

2. Le iniziative didattiche di cui al comma 1, lettera b) si realizzano mediante la partecipazione degli operatori a corsi della durata minima di quarantotto ore aventi le caratteristiche didattiche e organizzative descritte nell'allegato B, realizzate dagli enti rientranti nelle categorie definite all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, lettera a) i soggetti che, appartenendo a una delle seguenti categorie, dichiarino di disporre, di volersi dotare o di voler potenziare una postazione informatica attrezzata aperta alla fruizione pubblica gratuita da parte dei cittadini che ne facciano richiesta:

- a) enti locali che già dispongono di sedi di servizi culturali e sociali accessibili al pubblico;
- b) enti pubblici o privati gestori di centri di aggregazione giovanile, centri per anziani o centri di attività e servizi sociali a fruizione pubblica.

Art. 9

(Tipologia delle spese ammissibili)

1. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1:

- a) entro il limite massimo di euro 5.000,00, le spese direttamente riferibili alla dotazione o al potenziamento di una postazione informatica attrezzata con le caratteristiche ivi indicate, ed in particolare le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature informatiche dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata nonché per l'assistenza tecnica all'installazione e al funzionamento di programmi per la gestione di dati su rete;

b) le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 8, comma 2, comprendenti i costi di iscrizione, le spese per l'acquisto di testi e materiale di studio e quelle per l'acquisizione delle certificazioni finali.

2. Rimangono a carico dell'ente gestore della postazione informatica attrezzata tutti i costi di funzionamento e di manutenzione della stessa.

Art. 10

(Presentazione delle domande)

1. All'attuazione degli interventi di cui al presente Capo si provvede mediante l'emanazione di bandi che fissano le modalità e i termini di presentazione delle domande.

2. Le domande devono essere accompagnate dal preventivo di spesa dell'azienda fornitrice, recante la descrizione tecnica delle apparecchiature e dei servizi da acquistare e, ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), da una relazione descrittiva delle iniziative didattiche, corredata del relativo preventivo di spesa.

Art. 11

(Entità del contributo e modalità di erogazione)

1. L'entità del contributo per le iniziative aventi ad oggetto la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate è determinata, in relazione all'entità delle risorse disponibili, entro i seguenti limiti percentuali riferiti all'ammontare delle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a):

- a) entro il limite del 60 per cento, per importi di spesa inferiori o pari a euro 2.500,00;
- b) entro il limite del 30 per cento, per importi di spesa superiori a euro 2.500,00 fino all'importo massimo di spesa ammissibile pari a euro 5.000,00.

2. L'entità del contributo per le iniziative didattiche è determinata nella misura massima di euro 400,00 per ciascun operatore che abbia conseguito la certificazione finale a seguito di uno dei corsi di cui all'articolo 8, comma 2.

3. All'erogazione del contributo si provvede a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, della attestazione recante il regolare espletamento dell'attività e della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

TITOLO II

Disposizioni per l'attuazione degli interventi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale

CAPO I

Criteria e modalità di concessione dei contributi

Art. 12

(Oggetto e beneficiari degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della legge sono attuati mediante la concessione alle istituzioni scolastiche di contributi sulle spese di investimento da esse sostenute per acquisire ed installare attrezzature informatiche, dotate di sistemi di navigazione differenziata, di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, nonché per provvedere alla qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete.

Art. 13

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, redatte in conformità al modello di cui all'allegato C e sottoscritte dal legale

rappresentante dell'istituzione scolastica interessata, sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento entro il giorno 1 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

2. Le domande sono corredate dal preventivo analitico della spesa prevista e dall'indicazione delle finalità dell'iniziativa, in rapporto agli obiettivi di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale indicati dall'articolo 6, comma 2, della legge.

Art. 14

(Spese ammissibili ed entità del contributo)

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source, entro il limite massimo di 4.000,00 euro;
- b) le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo, entro il limite massimo di 1.000,00 euro.

2. L'entità del contributo è determinata, sulla base del preventivo di spesa e in relazione all'entità delle risorse disponibili, in un importo non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile.

Art. 15

(Criteri di priorità)

1. Qualora il fabbisogno finanziario per il soddisfacimento delle domande di contributo riconosciute ammissibili ecceda l'importo delle risorse disponibili, si provvede al soddisfacimento delle domande stesse applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) istituzioni scolastiche che non hanno beneficiato nell'esercizio precedente di contributi regionali concessi per le finalità della legge;
- b) istituzioni scolastiche secondarie;
- c) istituzioni scolastiche primarie;
- d) istituzioni scolastiche dell'infanzia, con priorità per quelle con il maggior numero di alunni iscritti nell'anno scolastico in corso.

Art. 16

(Modalità di erogazione)

1. All'erogazione del contributo si provvede a seguito della presentazione da parte del beneficiario, entro il termine stabilito con il decreto di concessione, della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

TITOLO III

Disposizioni finali

CAPO I

Norme transitorie e finali

Art. 17

(Norma transitoria)

1. In via di prima applicazione, le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 12 sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 3, comma 1, lettera a)

Caratteristiche didattiche dei corsi di alfabetizzazione informatica

Corso di base di tipo A: Programma didattico finalizzato all'apprendimento delle nozioni informatiche di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione European Computer Driving License (di seguito denominata ECDL) "e-Citizen", come definita dalla Fondazione per la patente europea del computer, o di certificazioni equivalenti.

Si intendono a tal fine le seguenti nozioni:

- conoscenza degli essenziali componenti hardware e software del computer;
- gestione elementare di file e cartelle e di operazioni con icone e finestre sullo schermo;
- creazione di un semplice documento;
- navigazione internet: ricerca di informazioni in ambito definito ed esecuzione di semplici operazioni on-line;
- uso posta elettronica.

Corso di base di tipo B. Programma didattico finalizzato all'acquisizione delle nozioni di base, necessarie e sufficienti all'acquisizione della certificazione ECDL-Start, diploma intermedio della certificazione ECDL-Core, o certificazioni equivalenti.

A tal fine sarà necessario trattare quattro a scelta dei seguenti sette moduli:

- concetti di base della tecnologia dell'informazione;
- uso del computer e gestione dei file;
- elaborazione testi;
- fogli elettronici;
- basi di dati;
- strumenti di presentazione;
- reti informatiche (internet - posta elettronica).

Corso di base di tipo C. Programma didattico finalizzato all'apprendimento dei fondamenti operativi di base del disegno bidimensionale su personal computer, corrispondenti a quelli necessari e sufficienti per l'acquisizione della certificazione ECDL-Cad o certificazioni equivalenti.

In particolare deve comprendere l'uso delle principali funzioni di un programma di disegno:

- creazione e modifica di entità grafiche;
- modifica delle proprietà di tali entità;

- padronanza delle procedure di plottaggio e stampa;
 - inserimento di componenti da altri disegni.
-

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 2)

Caratteristiche didattiche dei corsi di qualificazione del personale addetto alle postazioni informatiche attrezzate

Programma didattico

Deve prevedere l'apprendimento di conoscenze specialistiche equivalenti a quelle previste per l'acquisizione della certificazione europea "IT Administrator", comprendenti le competenze pratiche necessarie a:

- amministrare reti locali di contenute dimensioni;
- assicurare l'applicazione di procedure di sicurezza;
- identificare e risolvere i malfunzionamenti più comuni e diagnosticare i problemi più complessi;
- gestire aggiornamenti e modifiche del sistema locale;
- essere punto di riferimento per gli utenti del sistema.

Durata dei corsi e certificazione finale.

Sono riconosciuti i corsi che prevedano attività didattiche della durata minima di 48 ore, seguiti da prove finali che prevedano il rilascio di attestati di certificazione delle competenze acquisite.

Allegato C
(riferito all'articolo 13)

Modello di domanda per i contributi a sostegno della dotazione tecnologica delle istituzioni scolastiche

BOLLO PER LE PARITARIE
(salvi i casi di esenzione)

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio istruzione e orientamento
Via del Lavatoio, 1
34132 - TRIESTE

Il sottoscritto/a _____

in qualità di:

dirigente scolastico dell'Istituto statale

 legale rappresentante del/della (Parrocchia/Associazione/Fondazione/Comune/Altro) _____, quale Ente

gestore dell'istituzione scolastica paritaria o delle istituzioni scolastiche paritarie di seguito indicate:

consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE

un contributo regionale in relazione alle seguenti tipologie di spesa:

- spese indicate all'art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento (le spese aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi applicativi, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source)

per un importo preventivato di euro _____

- spese indicate all'art. 14, comma 1, lett. b) del Regolamento (le spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza tecnica previsti a supporto dell'intervento qualificativo)

per un importo preventivato di euro _____

COMUNICA

i seguenti dati relativi all'istituzione scolastica:

DATI ANAGRAFICI – FISCALI – RIFERIMENTI BANCARI

Denominazione istituto: _____			
Indirizzo completo:	Via/P.zza _____	N. _____	
	Località/Frazione _____		
	Cap _____	Comune _____	Provincia _____
Tel. n. _____	Fax. n. _____	e-mail _____	
Codice fiscale: _____			

(riservato alle scuole paritarie)	
ENTE GESTORE	
Denominazione e ragione sociale _____	ONLUS SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Indirizzo completo _____	
Codice fiscale: _____	

Istituto bancario o postale per l'accreditamento del contributo:				
Istituto _____		Comune _____		
Agenzia n. _____	ABI _____	CAB _____	c/c n. _____	CIN _____
intestato alla stessa Istituzione scolastica/Ente gestore _____				

DICHIARA

- (compilazione obbligatoria per gli istituti o enti gestori che comprendono scuole dell'infanzia ai sensi art. 15 del Regolamento) che il numero totale degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico _____ è di n° _____
- che l'Istituto provvederà ad integrare il contributo regionale per una quota non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento, essendo il contributo erogabile per una quota non superiore al 90% della spesa ammissibile;
- di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003;
- di esonerare l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori conseguenti ad inesatte indicazioni fornite e per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive.

ALLEGA

alla presente domanda:

1. quadro analitico delle spese previste per ciascuna iniziativa proposta;
2. relazione descrittiva sintetica con indicazione delle finalità delle iniziative proposte, in rapporto agli obiettivi di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale;
3. Fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Luogo e data

Timbro della scuola

Il Dirigente scolastico
(o il legale rappresentante per l'ente gestore di scuola
paritarie)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

A07
06_44_1_DPR_308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 ottobre 2006, n. 0308/Pres.

Nomina Ufficiali roganti aggiunti presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

IL PRESIDENTE

VISTI i propri decreti n. 0318/Pres. del 31 maggio 1999 e n. 0212/Pres. dell'11 luglio 2002, con cui, rispettivamente, la dott.ssa Arianna Giani e il dott. Stefano Pulcini sono stati nominati Ufficiali roganti aggiunti per gli atti e i contratti di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0440/Pres. dell'11 dicembre 2003, con cui è stata effettuata la ricognizione degli ambiti di pertinenza dell'attività degli Ufficiali roganti aggiunti, a seguito del riordino organizzativo dell'Amministrazione regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 e successive modifiche;

VISTA la nota 26 settembre 2006, prot. n. P.M.T./14637/7.403, con la quale la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, attesi la nomina della dott.ssa Arianna Giani a Direttore del Servizio trasporto pubblico e locale della Direzione medesima e il trasferimento del dott. Stefano Pulcini ad altra struttura, provvede all'indicazione di altri dipendenti, di adeguata qualifica professionale, in sostituzione dei predetti funzionari negli incarichi di che trattasi;

CONSIDERATO che, con la citata nota, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto segnala in proposito i nominativi della sig.ra Adriana Sampietro - categoria D, specialista amministrativo-economico - e della dott.ssa Cristiana Bobbio - categoria D, specialista amministrativo-economico - quali persone idonee per l'esperienza amministrativa acquisita;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTI la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'articolo 16 della legge e gli articoli 95, 96 e 100 del regolamento;

VISTI gli articoli 10, 11 e 73, nonché il Titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 51, comma 1 bis;

DECRETA

La sig.ra Adriana Sampietro, nata a Trieste l'11 novembre 1948 - categoria D, specialista amministrativo-economico - e la dott.ssa Cristiana Bobbio, nata a Trieste il 3 novembre 1965 - categoria D, specialista amministrativo-economico -, in servizio presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 1 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, sono nominate Ufficiali roganti aggiunti per gli atti e i contratti di competenza della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, in sostituzione della dott.ssa Arianna Giani e del dott. Stefano Pulcini.

Gli atti ricevuti dai qui nominati Ufficiali roganti aggiunti saranno iscritti nel repertorio degli atti dell'Amministrazione regionale e inseriti nella Raccolta ufficiale tenuta dalla Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2006

ILLY

B03
06_44_1_DPR_309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 ottobre 2006, n. 0309/Pres.

L.R. 16 aprile 1999 n. 7, art. 22. Iscrizione a bilancio delle assegnazioni statali destinate al cofinanziamento degli interventi regionali nei settori del commercio e del turismo ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. 7 agosto 1997, n. 266.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con decreti numeri 5765 e 5766, entrambi di data 20 luglio 2006, il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il "terzo programma" attuativo degli interventi di cui all'art. 16, L. 7 agosto 1997, n. 266, adottato con delibera della Giunta regionale n. 944 del 16 aprile 2004 e ricompreso nel quadro dei progetti definiti strategici dalla delibera C.I.P.E. del 5 agosto 1998, n. 100, erogando contestualmente un acconto pari a Euro 596.712,70 sulla somma dovuta a titolo di compartecipazione nel finanziamento del citato programma (complessivamente pari a Euro 1.193.425,40);

PREMESSO che con deliberazione n. 2290 del 26 maggio 2005 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha ripartito le somme che il Decreto ministeriale n. 15038 del 19 luglio 2004 destina al cofinanziamento degli ulteriori programmi attuativi degli interventi di cui alla legge citata, attribuendo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di Euro 571.460,00 per la realizzazione del "quarto programma";

PREMESSO che gli interventi in questione sono ricompresi nella competenza del Servizio sostegno e promozione comparto commercio e terziario;

RIGUARDATO lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e verificato che nessun capitolo di entrata e di spesa collegato al citato ufficio appare destinato a ricevere le assegnazioni corrisposte in attuazione dell'art. 16, L. 7 agosto 1997, n. 266;

RITENUTO necessario procedere alle opportune iscrizioni allo scopo di far affluire al bilancio regionale le indicate risorse;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.2200, è iscritto lo stanziamento di Euro 1.764.885,40 per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 524 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 360, Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparto commercio e terziario - con la denominazione: "Acquisizione di fondi dallo Stato per il finanziamento di progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane".

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per

l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1316 "Interventi per investimenti nel comparto commercio e terziario" - di nuova istituzione alla Funzione obiettivo n. 14 - Programma 14.4, Rubrica n. 360, spese di investimento - è iscritto lo stanziamento di Euro 477.062,63 per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9317 (2.1.232.3.10.25) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 360, Servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparto commercio e terziario - con la denominazione: "Contributi ai comuni per la realizzazione di progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane - Terzo programma attuativo - Fondi statali".

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1316 "Interventi per investimenti nel comparto commercio e terziario" - di nuova istituzione nell'ambito della Funzione obiettivo n. 14, Programma 14.4, Rubrica n. 360, spese di investimento - è iscritto lo stanziamento di Euro 716.362,77 per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9318 (2.1.243.3.10.25) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 360, servizio n. 228 - Sostegno e promozione comparto commercio e terziario - con la denominazione: "Contributi alle imprese per la realizzazione di progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane - Terzo programma attuativo - Fondi statali".

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1316 "Interventi per investimenti nel comparto commercio e terziario" - di nuova istituzione nell'ambito della Funzione obiettivo n. 14, Programma 14.4, Rubrica n. 360, spese di investimento - è iscritto lo stanziamento di Euro 571.460,00 per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9319 (2.1.232.3.10.25) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 360, Servizio n. 228, Sostegno e promozione comparto commercio e terziario" - con la denominazione "Interventi per la realizzazione di progetti strategici per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane - Quarto programma attuativo - Fondi statali".

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2006

ILLY

S06
06_44_1_DPR_310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17ottobre 2006, n. 0310/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di Polcenigo.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0310/Pres. di data 17.10.2006 é stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del comune di Polcenigo.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

S06
06_44_1_DPR_312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2006, n. 0312/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 32 al Regolamento edilizio del comune di Arta Terme.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0312/Pres. di data 17.10.2006 é stata approvata la variante n. 32 al Regolamento edilizio del comune di Arta Terme.

Copia conforme all'originale del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

O02
06_44_1_DDC_ DIR RIS AGR 6790

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 17 ottobre 2006, n. 6790.

L.R. 5/2006. Sistema integrato di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR). Costituzione della Commissione di valutazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 concernente il "Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)".

VISTO il decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 0235/Pres. con il quale si approva la Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006, per il periodo 2007-2009."

CONSIDERATO che l'articolo 16, comma 4 della legge regionale citata prevede che:

- i progetti presentati annualmente dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 della Legge regionale medesima siano valutati da un'apposita Commissione;
- la Commissione sia costituita con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con il Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;
- con il medesimo provvedimento sia determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della stessa;

VISTA le propria nota prot. RAF/9/7.14/96438 del 29 settembre 2006 con la quale vengono proposti al Direttore generale dell'ERSA, quali componenti di detta Commissione, cinque nominativi di dipendenti regionali;

VISTA la nota prot. n. 7033/DIR/Pb-2331 del 4 ottobre 2006 con la quale il Direttore generale dell'ERSA concorda con la proposta di cui sopra;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 27.08.2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della L.R. 5/2006, la Commissione per la valutazione dei progetti presentati annualmente dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 della legge regionale medesima.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono le seguenti:

Composizione: cinque componenti scelti tra i dipendenti regionali, di cui tre della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna e due dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;

Presidenza: Direttore pro tempore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo;

Convocazione delle riunioni: a cura del Presidente, anche per le vie brevi;

Segretario della Commissione: dipendente regionale nominato dal Presidente in occasione della prima riunione della Commissione;

Validità delle riunioni: presenza di almeno tre componenti; in caso di impossibilità alla partecipazione il Presidente può delegare, per iscritto, uno degli altri componenti a svolgere il ruolo di Presidente;

Verbalizzazione delle riunioni: di ogni seduta della riunione viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, controfirmato dai componenti presenti;

Variazioni nella composizione e nel funzionamento della Commissione rispetto a quanto sopra indicato: con proprio decreto.

3. La composizione nominativa della Commissione con i relativi ruoli è la seguente:

Nominativo	Ruolo	Struttura di appartenenza
dott. Ivano Clabassi	Presidente	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
dott. Romeo Cuzzit	Componente	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
dott. Paolo Collavini	Componente	Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
dott. Francesco Del Zan	Componente	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA
dott. Andrea Deluisa	Componente	Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA

4. Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, li 17 ottobre 2006

VIOLA

A09
06_44_1_DDC_VICE DIR SAL PROT 825

DECRETO DEL VICEDIRETTORE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 12 ottobre 2006, n. 825/Pia.I.S.

Bando di gara a procedura ristretta con prequalificazione dei concorrenti per l'affidamento del servizio di soccorso sociale.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO l'art. 3, comma 82 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, ai sensi del quale "L'Amministra-

zione regionale è autorizzata ad avviare in via sperimentale, per un triennio, previo apposito studio di fattibilità predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e dall'Agenzia regionale della sanità, un servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale”;

VISTO lo studio di fattibilità di cui sopra dd. 11.10.2006, che ha individuato degli elementi caratterizzanti il servizio, suggerendone gli aspetti qualificanti ai fini di una possibile progettualità;

RILEVATO che il servizio di soccorso sociale, da avviare in via sperimentale, può essere organizzato mediante l'utilizzo dello strumento della telefonia, di agevole e pronto accesso alla totalità della cittadinanza;

RILEVATO, altresì, che il servizio “*de quo*”:

- è volto ad offrire un modello organizzativo nuovo ed agevole direttamente a favore di chi ne fruisce in prima persona e delle famiglie, soprattutto in relazione alle situazioni che vedono coinvolti minori, donne, anziani, in genere popolazione in una condizione di debolezza e fragilità;
- intende, quindi, garantire una attività di “informazione ed orientamento” sulle opportunità, sulle risorse, sui soggetti erogatori di servizi e sulle prestazioni sociali erogabili sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- si pone, pertanto, il fine di assicurare ed offrire una funzione di accoglienza della domanda, con analisi e prima valutazione del bisogno, anche per consentire agli operatori del settore un costante aggiornamento delle situazioni rilevate;

VISTO l'art. 3, comma 83, della LR innanzi citata in base al quale l'affidamento del servizio è effettuato mediante il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, che all'art. 19, comma 3, indica i compiti spettanti al direttore centrale, salvo che la Giunta regionale non li riservi a se stessa, ed all'art. 20 le funzioni sostitutorie del vicedirettore centrale;

DATO ATTO che il Piano operativo regionale 2006, come da ultimo approvato con la deliberazione giunta n. 2095, dd. 8.09.2006, con riferimento al capitolo 4793, relativo alle spese da destinarsi all'avvio della sperimentazione triennale del servizio in parola, stabilisce che l'autorizzazione di spesa e l'autorizzazione a contrarre competono al direttore centrale;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere per individuare il soggetto cui assegnare la realizzazione del servizio di soccorso sociale sulla base di apposite specifiche tecniche e di ulteriori elementi definiti considerando gli aspetti emersi dallo studio di fattibilità di cui sopra;

RITENUTO, altresì, che per la realizzazione del servizio in parola, sia in relazione alle modalità organizzative, alle risorse tecniche ed umane, con particolare riferimento alle specifiche professionalità ed alla peculiare esperienza necessarie a garantire una adeguata assistenza in situazioni di particolare complessità e/o emergenza, si stima una spesa complessiva per il triennio di sperimentazione, pari a € 1.150.000,00, al netto dell'IVA, quindi pari ad un valore superiore alla soglia comunitaria;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il quale all'art. 20 stabilisce che l'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), nonché, per i servizi sottoposti alla disciplina dei settori speciali di cui alla parte III del Codice, dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);

PRESO ATTO che nell'allegato II B sono compresi anche i “servizi sanitari e sociali” - categoria 25, CPC 93 - e che detta tipologia non rientra invece tra i servizi sottoposti alla disciplina dei settori speciali di cui alla parte III del Codice;

ATTESO che il servizio di soccorso sociale appartiene alla predetta categoria 25, è disciplinato solo dagli artt. 68 e 65 del Codice ed è, quindi, in parte escluso dall'applicazione del medesimo;

VISTO l'art. 27 del predetto codice ai sensi del quale: *“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.*

2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.”

PRESO ATTO, quindi, di poter modulare autonomamente la procedura per l'individuazione del soggetto cui assegnare la realizzazione del soccorso sociale, essendo le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione relative alle tipologie dei servizi di cui all'allegato II B innanzi citato, soggette esclusivamente a quanto previsto dagli artt. 20 e 27 del codice appalti (cfr. Alberto Barbiero, su “Guida giuridico normativa” maggio 2006 ed. Italia Oggi);

PRECISATO, pertanto, che la procedura in parola verrà espletata secondo quanto determinato nel bando di gara, con i relativi allegati A, B e C, facente parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO, infine, che il responsabile del procedimento, competente per materia, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20.03.2000, n. 7, è il direttore del servizio “pianificazione ed interventi e servizi sociali” della Direzione centrale salute e protezione sociale;

DECRETA

1. di procedere, per quanto esposto in premessa, all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la realizzazione del servizio di soccorso sociale di cui all'art. 3, comma 82 della legge regionale 2.02.2005, n. 1, di rilevanza comunitaria, mediante l'espletamento di una procedura ristretta, previa selezione dei candidati, sulla base di quanto disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 recante il *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

2. di approvare gli atti di seguito indicati, costituenti parti integranti del presente provvedimento:

- il bando di gara, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, con i relativi allegati che di seguito si indicano:
 - allegato A: specifiche tecniche;
 - allegato B: elementi di comparazione;
 - allegato C: manifestazione di interesse a partecipare alla selezione preordinata alla procedura ristretta;
- l'estratto del bando di gara, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Trieste, 12 ottobre 2006

BARBINA

dare, in via sperimentale, la gestione del servizio di soccorso sociale di cui all'art. 3, comma 82 della legge regionale 2.02.2005, n. 1.

Indirizzo: Riva N. Sauro n. 8, 34124, Trieste, Italia;

Telefono: 040/3775693; fax: 040/3775523;

Indirizzo internet: www.regione.fvg.it - voce bollettino ufficiale

Indirizzo elettronico: sanita.pol.soc@regione.fvg.it

2) *Descrizione del servizio.*

Il servizio di soccorso sociale appartiene alla categoria 25/CPC 93 - servizi sanitari e sociali - e rientrando tra le tipologie di cui all'allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 20 del medesimo è escluso in parte dall'applicazione della relativa disciplina.

Il servizio oggetto del presente bando dovrà essere realizzato secondo quanto stabilito nel documento allegato A "Specifiche tecniche".

3) *Spesa complessiva:* € 1.150.000,00, IVA esclusa, per l'intero triennio.

4) *Luogo di esecuzione del servizio*

Tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

5) *Procedura*

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 27, del D.Lgs. n. 163/2006, si provvederà ad effettuare una preselezione degli operatori economici che invieranno una manifestazione di interesse alla procedura e, quindi, ad invitare alla medesima, ove possibile, almeno cinque candidati in possesso dei requisiti richiesti. Si procederà, comunque, anche in caso di un numero inferiore di soggetti qualificati e si provvederà ad affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Si rinvia a quanto specificato al punto n. 10).

6) *Durata*

Il servizio di durata triennale, salva la possibilità di proroga o rinnovo, ai sensi della normativa vigente, decorrerà presumibilmente dal giorno 1.1.2007, o successivamente in relazione ai tempi necessari alla conclusione della procedura di gara in argomento.

7) *Varianti*

Non sono ammesse varianti, né offerte parziali.

8) *Requisiti per la partecipazione alla preselezione*

Gli operatori economici, di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, aspiranti prestatori del servizio, ai fini della preselezione per l'invito alla procedura ristretta, a pena di esclusione dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti, alla data della pubblicazione sulla GURI:

1. requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, da dichiarare analiticamente;
2. osservare, per i propri addetti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di categoria, nonché le norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori;
3. non aver alcuna forma di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altri operatori economici partecipanti alla procedura;

4. iscrizione alla CCIAA, o in apposito registro/albo, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, come prestatore di servizi sia sanitari che sociali;

5. in relazione all'attività di informazione ed orientamento avere già attiva, a garanzia della conoscenza del territorio regionale e della relativa copertura da parte del servizio da espletare, almeno una centrale telematica operativa nell'ambito dell'intero territorio regionale, attiva 24 ore su 24;

6. avere in servizio almeno 7 operatori con adeguata qualifica - essendo tal numero quello minimo richiesto per il funzionamento del servizio - di cui almeno 2 abilitati alla professione di psicologo e 2 a quella di assistente sociale (si indichi per ciascuna unità che si intende assegnare al servizio la relativa qualifica professionale);

7. possedere le attrezzature tecniche e l'organizzazione richieste per l'espletamento del servizio;

8. aver già svolto, per conto di pubbliche amministrazioni, almeno un precedente servizio telematico nel settore sociale e socio-sanitario dedicato all'assistenza di persone che per le peculiarità delle relative condizioni personali necessitano di adeguata informazione ed orientamento;

9. possedere un fatturato medio globale di impresa degli ultimi tre esercizi finanziari (2003-2004-2005) pari o superiore a Euro 750.000,00 (per i raggruppamenti temporanei ed i soggetti sottoposti alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il fatturato medio verrà diviso per il numero dei raggruppati/consorziati);

Si precisa che:

- in relazione alla dichiarazione di cui al punto l) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ove l'operatore economico dichiara la propria non assoggettabilità agli obblighi di cui alla L. 68/1999, deve indicarne i motivi, a pena di esclusione;
- in relazione al requisito di cui al punto n. 4), l'idoneità professionale come prestatore di servizi sia sanitari che sociali in capo ai soggetti non tenuti ad alcuna iscrizione deve risultare dallo statuto;
- in relazione al requisito di cui al punto n. 5) innanzi citato, l'aspirante gestore deve produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione circa l'ubicazione e le dotazioni della/e centrali operative;
- per le imprese temporaneamente raggruppate, nonché per i partecipanti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti dal punto n. 1) al n. 4) devono sussistere in capo a ciascuna raggruppato/consorziato. I requisiti dal punto al n. 5) al n. 8), possono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso, non essendo necessario che sussistano contemporaneamente in capo a ciascun singolo raggruppato/consorziato;
- per i soggetti di cui alla lett. b) dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni richieste dovranno essere rese dal consorzio partecipante che dovrà possedere in proprio il requisito di ammissione di cui al punto n. 9). Il consorzio dovrà, inoltre, indicare i consorziati esecutori del servizio, che, a loro volta, dovranno effettuare le dichiarazioni richieste;
- gli operatori economici devono, altresì, produrre, a pena di esclusione, almeno una referenza bancaria attestante la loro capacità economica e finanziaria (per le imprese temporaneamente raggruppate, nonché per i partecipanti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, una referenza per ciascuna raggruppata/consorziata).

9) *Imprese temporaneamente raggruppate*

Si atterrano a quanto stabilito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, già ai fini della preselezione, a pena di esclusione, dovranno, esplicitare i relativi ruoli e le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna raggruppata. Analoga precisazione, dovrà essere effettuata in caso di subappalto. Qualsiasi dichiarazione nonché l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alle vigenti disposizioni normative.

10) *Modalità di presentazione della manifestazione di interesse*

Gli operatori economici interessati alla realizzazione del servizio di soccorso sociale, in possesso dei re-

quisiti minimi di partecipazione in relazione alle specifiche peculiarità del servizio medesimo, sono invitati a presentare una manifestazione di interesse, in lingua italiana, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, entro il termine perentorio del **15 novembre, ore 12.00**, utilizzando, a pena di esclusione, la specifica scheda sub allegato C. La mancanza di una delle dichiarazioni richieste e della documentazione da produrre, comporta l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

Si precisa, comunque, che la predetta scheda, a pena di esclusione, dovrà essere recapitata, entro il termine previsto, necessariamente presso l'Ufficio protocollo della Direzione centrale salute e protezione sociale, a nulla rilevando il fatto che tale scheda sia pervenuta, entro tale data, ad ufficio diverso da quello innanzi indicato. Ai fini del termine di scadenza farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla predetta scheda dall'Ufficio protocollo della Direzione. Il recapito, quindi, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Tra tutte le manifestazioni d'interesse pervenute, l'Amministrazione regionale, anche a seguito, se necessario, della richiesta di appositi chiarimenti, atteso il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, provvederà ad invitare alla procedura i concorrenti qualificati, introducendo nella lettera invito ogni ulteriore elemento di dettaglio della procedura, in particolare, ai fini della formulazione dell'offerta, delle modalità della sua presentazione, dei documenti da allegare o delle dichiarazioni da rendere, e comunicando le disposizioni sulla base delle quali verrà regolato il rapporto, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto, con il soggetto che risulterà affidatario del servizio.

11) Garanzie

A corredo dell'offerta dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base di € 1.150.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 75, del D.Lgs. n. 163/2006.

A garanzia dell'esecuzione del contratto ed entro la data di stipulazione del medesimo, pena la decadenza dall'aggiudicazione, il prestatore del servizio dovrà costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, verso l'Amministrazione regionale e per qualsiasi danno eventualmente causato durante l'esecuzione del servizio.

12) Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 163/2006.

Ai fini del confronto comparativo dei candidati, si terrà conto di quanto indicato nel documento di cui all'allegato B.

13) Subappalto

Potrà essere effettuato ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006.

I concorrenti all'atto dell'offerta devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare.

In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore avverrà tramite l'impresa appaltatrice. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

14) Modalità di finanziamento e di pagamento

Fondi ordinari di bilancio - pagamenti secondo quanto precisato con la lettera invito.

15) Informazioni

Sito internet www.regione.fvg.it alla voce bollettino ufficiale; è, altresì, possibile rivolgersi alla Direzione centrale salute e protezione sociale, tel. 040/3775693; fax 040/3775523.

Si precisa, inoltre, che:

- l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare ogni valutazione degli aspiranti gestori del servizio attraverso la costituzione di una commissione di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, anche mediante il supporto del Centro servizi condivisi;
- appartiene in via generale all'Amministrazione regionale il potere di controllare, in ogni momento, l'eventuale veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici;
- qualora i controlli avessero esito negativo, verrà disposta l'escussione della garanzia provvisoria prodotta, nonché nei confronti dell'affidatario, la revoca dell'aggiudicazione, ferme restando le responsabilità per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti sono essenziali ai fini della partecipazione alla procedura ed il relativo trattamento verrà effettuato dall'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'aggiudicazione e della successiva gestione del rapporto contrattuale. Il rifiuto di conferire i dati comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

16) *Responsabile unico del procedimento*: il direttore del servizio "Pianificazione ed interventi e servizi sociali" della Direzione centrale salute e protezione sociale, dott.ssa Isabella D'Eliso.

17) *Procedure di ricorso*: giurisdizionale al TAR FVG entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla GURI o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Il Vicedirettore Centrale:
dott. Lionello Barbina

Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE

OGGETTO

1. Il contratto ha per oggetto il servizio di soccorso sociale di cui all'art. 3, comma 82, legge regionale 2.02.2005, in particolare rivolto ai cittadini che si trovano in uno stato di bisogno di carattere sociale.

2. Il servizio di soccorso sociale ha la finalità di:

- a. fornire un'efficace informazione ed un orientamento ai cittadini al fine di favorire, in relazione alla complessità dei bisogni di particolari categorie di persone, un più appropriato utilizzo dei servizi e delle strutture territoriali, curando ogni bisogno nel modo il più possibile omogeneo sul territorio regionale;
- b. contribuire alla realizzazione del sistema dei servizi socio-sanitari integrati di cui all'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
- c. garantire, quindi, alla comunità la corretta e coerente informazione sulle risorse disponibili nel settore sociale e sociosanitario.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. *Organizzazione del servizio per le finalità di cui sopra.*

Il servizio di soccorso sociale dovrà essere realizzato mediante:

- a. la costituzione di un "back office" per la ricerca, raccolta, elaborazione e catalogazione delle diverse informazioni che dovranno costituire la banca dati;

- b. la creazione di un “marketing relazionale” per svolgere l’attività di informazione ed orientamento agli utenti;
- c. l’utilizzo dello strumento della telefonia;
- d. la realizzazione, ai fini di cui ai punti sub a), b) e c), di un costante confronto con i soggetti pubblici che gestiscono i servizi sociali e socio-sanitari, anche attraverso la promozione, con il supporto dell’Amministrazione regionale, di specifici incontri;
- e. quindi, la definizione con i soggetti di cui al punto sub d), previo confronto con l’Amministrazione regionale, di specifici protocolli operativi disciplinanti procedure il più possibile condivise e standardizzate per garantire e perseguire un sempre più agevole e chiaro utilizzo da parte dei cittadini dei diversi strumenti d’aiuto a disposizione.

2. Strutture tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio.

Il candidato deve avere già attiva, a garanzia della conoscenza del territorio regionale e della relativa copertura da parte del servizio da espletare, almeno una centrale telematica operativa nell’ambito dell’intero territorio regionale, attiva 24 ore su 24;

3. Personale.

Almeno 7 operatori con adeguata qualifica in relazione alle prestazioni richieste per l’espletamento del servizio, di cui almeno 2 abilitati alla professione di psicologo e 2 a quella di assistente sociale.

Il candidato dovrà garantirne adeguata formazione.

4. Attività di comunicazione sociale.

Il servizio, che dovrà essere promosso nei confronti dell’intera popolazione del territorio regionale, dovrà, altresì, assicurare la circolazione delle informazioni tra i diversi operatori pubblici del settore.

VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. Il gestore del soccorso sociale non può di sua iniziativa introdurre variazioni nelle modalità di gestione ed erogazione del servizio, senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale.

2. Il gestore, atteso il carattere sperimentale del servizio di soccorso sociale, nell’arco del triennio deve essere disponibile a modificare le prestazioni previste ed a svolgere eventuali prestazioni aggiuntive al fine di perseguire un aumento di beneficio per l’utenza, innalzando la qualità dei rapporti con i cittadini nonché l’efficacia dei diversi interventi. Le prestazioni aggiuntive potranno esplicitarsi ad esempio: nell’utilizzazione di ulteriori figure professionali, nell’adozione di forme di monitoraggio anche attraverso la valutazione del grado di soddisfacimento dell’utenza, ecc.

Tanto comporterà una variazione in aumento del corrispettivo complessivamente convenuto solo qualora le prestazioni aggiuntive richieste comportino per il gestore un aumento dell’onere economico da sopportare superiore al 10%, e limitatamente alla parte che eccede detta percentuale.

3. Le spese derivanti dall’attivazione del servizio di soccorso sociale, e, successivamente, le spese relative alla manutenzione di qualsivoglia struttura e/o strumentazione necessaria per l’espletamento del servizio sono a carico del gestore, e non possono in nessun caso essere poste a carico dell’Amministrazione regionale.

Allegato B

ELEMENTI DI COMPARAZIONE

Ai fini del confronto comparativo tra i soggetti qualificati che verranno invitati dall'Amministrazione regionale, si terrà conto dei seguenti elementi - prendendo come arco temporale di riferimento gli ultimi tre esercizi finanziari, 2003-2004-2005, e, comunque, considerando l'attività espletata a decorrere dall'anno 2003 - ai quali verrà attribuito il relativo punteggio come di seguito indicato.

Per gli eventuali raggruppamenti temporanei di imprese i valori richiesti per la capacità economica dovranno derivare dalla somma di ciascun valore medio posseduto da ogni raggruppata, divisa per il numero delle raggruppate.

- capacità economica -

- *fatturato medio globale di impresa degli ultimi tre esercizi finanziari (2003/2004/2005):*
 - da € 750.001,00 a € 850.000,00: 1 punto
 - da € 850.001,00 a € 950.000,00: 2 punti
 - da € 950.001,00 a € 1.050.000,00: 3 punti
 - da € 1.050.001,00 a € 1.150.000,00: 4 punti
 - da € 1.150.001,00 in poi: 5 punti
- *fatturato medio degli ultimi tre esercizi finanziari (2003/2004/2005) relativamente ai servizi telematici nel settore sociale e socio-sanitario:*
 - fino a € 400.000,00: 1 punto
 - da € 400.001,00 a € 450.000,00 : 2 punti
 - da € 450.001,00 a € 500.000,00: 3 punti
 - da € 500.001,00 a € 550.000,00: 4 punti
 - da € 550.001,00 in poi: 5 punti

- capacità tecnica -

- *servizi sociali e socio-sanitari, dedicati all'assistenza di persone che per le peculiarità delle relative condizioni personali necessitano di adeguata informazione ed orientamento, prestati per conto delle pubbliche amministrazioni dall'anno 2003 (con indicazione dell'oggetto, del periodo di espletamento, dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'importo contrattuale):*
 - 1 punto per ogni servizio/rapporto contrattuale, fino ad un massimo di 5 punti;
 - 1 punto per ogni anno di espletamento del servizio; i periodi inferiori non saranno considerati, fino ad un massimo di 10 punti;
- *numero delle centrali telematiche operative in ambito regionale nel settore sociale e socio-sanitario, attive 24 ore su 24:*
 - 2: 1 punto;
 - 3: 2 punti;
 - 4: 3 punti;
 - 5: 4 punti;
 - da 6 in poi: 5 punti.

- verrà valutato, infine, *il progetto organizzativo e gestionale del servizio di soccorso sociale che l'aspirante gestore proporrà all'Amministrazione regionale sulla base delle specifiche tecniche, di cui all'allegato A, per la realizzazione delle prestazioni richieste*. La predetta valutazione, che potrà comportare l'attribuzione fino ad un massimo di 50 punti, verrà effettuata sulla base dei principi generali di efficacia ed efficienza in considerazione della finalità cui i predetti servizi sono preordinati, prendendo in considerazione i seguenti elementi qualificanti:
 - completezza ed innovazione del progetto;
 - raccordo con i servizi del territorio;
 - strumenti utilizzati per orientare l'utente;
 - modalità di contatto con gli utenti;
 - personale dedicato (numero, qualifica professionale, esperienza anche formativa che è stata realizzata dall'aspirante gestore);
 - proposte di formazione per gli operatori del servizio di soccorso sociale;
 - possesso di certificazioni del sistema qualità;

All'offerta economica più bassa verranno assegnati 15 punti; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito in modo inversamente proporzionale mediante la seguente proporzione:

$$\text{prezzo offerto} : \text{prezzo più basso} = 15 : X$$

Ai fini dell'attribuzione del punteggio definitivo ai concorrenti e, quindi, per predisporre la graduatoria finale, si procederà alla somma dei punteggi ottenuti.

Allegato C

Apporre bollo da Euro 14,62

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
 ALLA SELEZIONE PREORDINATA ALLA PROCEDURA RISTRETTA
 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SOCIALE

L'impresa/operatore economico, il cui rappresentante legale è
, con sede in, partita IVA e/o codice fiscale,

manifesta l'interesse a partecipare

alla selezione, preordinata alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di soccorso sociale di cui all'art. 3, comma 82 della legge regionale 2.02.2005, n. 1.

(Le dichiarazioni richieste possono essere fatte anche congiuntamente dalle eventuali imprese raggruppate, purché la scheda prodotta venga sottoscritta da tutte le imprese. Analogamente per la o le imprese eventuali affidatarie del subappalto).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47, 48 e 76 del DPR n. 445/2000 dichiara:

1. di essere in possesso dei **requisiti di partecipazione di ordine generale** di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 di seguito indicati analiticamente:

- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) ;
- c) ;
- d) ;
- e) ;

2. di osservare, per i propri addetti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di categoria, nonché le norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori;

3. di non avere alcuna forma di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altri operatori economici partecipanti alla procedura;

- di essere in possesso dei **requisiti minimi di partecipazione**, di seguito indicati:

4. è iscritta/o alla CCIAA di , o in apposito registro/albo, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, come prestatore di servizi sia sanitari che sociali e nello specifico per l'attività di (potrà essere allegata una fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA dalla quale evincere la tipologia dell'attività);

5. in relazione all'attività di informazione ed orientamento ha già attiva, a garanzia della conoscenza del territorio regionale e della relativa copertura da parte del servizio da espletare, almeno una centrale telematica operativa nell'ambito dell'intero territorio regionale, attiva 24 ore su 24;

6. ha in servizio almeno 7 operatori con adeguata qualifica, di cui almeno 2 abilitati alla professione di psicologo e 2 a quella di assistente sociale (si indichi per ciascuna unità che si intende assegnare al servizio la relativa qualifica professionale);

7. possiede le attrezzature tecniche e l'organizzazione richieste per l'espletamento del servizio;

8. ha già svolto, per conto di pubbliche amministrazioni, almeno un precedente servizio telematico nel settore sociale e socio-sanitario, dedicato all'assistenza di persone che per le peculiarità delle relative condizioni personali necessitano di adeguata informazione ed orientamento;

9. possiede un fatturato medio globale di impresa degli ultimi tre esercizi finanziari (2003-2004-2005) pari o superiore a Euro 750.000,00 (per i raggruppamenti temporanei ed i soggetti sottoposti alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il fatturato medio verrà diviso per il numero dei raggruppati/consorziati);

Si produce almeno una referenza bancaria attestante la propria capacità economica e finanziaria (per le imprese temporaneamente raggruppate, nonché per i partecipanti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, una referenza per ciascuna raggruppata/consorziata).

Si informa che il diretto interlocutore con l'Amministrazione regionale sarà il , nella persona di

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Da sottoscrivere, a pena di esclusione, da legale
rappresentante con l'osservanza delle modalità di cui
all'articolo 38 del DPR n. 445/2000.

A06
06_44_1_DDS_VAL IMP 2255

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 13 ottobre 2006, n. ALP.11/2255/VIA/130.

L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di concessione allo sfruttamento delle risorse geotermiche da denominarsi «Regeni Otello» in Comune di Marano Lagunare (UD). Proponente: Sig. Regeni Otello, Marano Lagunare (UD). Provvedimento di individuazione delle autorità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA l'istanza depositata in data 21 settembre 2006 con la quale il Sig. Regeni Otello di Marano Lagunare (UD), ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di concessione allo sfruttamento delle risorse geotermiche da denominarsi «Regeni Otello» in Comune di Marano Lagunare (UD);

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul Messaggero Veneto del 6 settembre 2006, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 21 settembre 2006;

RILEVATO che l'intervento proposto ricadendo tra le opere indicate alla lettera t) dell'Allegato A del D.P.R. del. 12 aprile 1996, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle Autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Marano Lagunare;

RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;

RILEVATO pertanto che risultano Enti interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Marano Lagunare, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friuliana" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria e la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio;

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1) In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto, presentato dal Sig. Regeni Otello, di concessione allo sfruttamento delle risorse geotermiche da denominarsi « Regeni Otello » in Comune di Marano Lagunare, gli Enti di seguito indicati:

– il Comune di Marano Lagunare;

- la Provincia di Udine;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friuliana";
- la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Marano Lagunare sarà depositata copia dello studio di impatto ambientale per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 ottobre 2006

CARTAGINE

E06
06_44_1_DDS_DIS LLPP 2193

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI E AFFARI GENERALI
n. ALP.1-2193- D/ESP/3802. (Estratto).

Comunità Montana della Carnia. Espropriazioni per realizzazione ex novo della strada forestale "Sacrovint - Culau", in Comune di Forni di Sotto. Fissazione indennità provvisoria di esproprio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Comunità Montana della Carnia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 11, legge n.865/1971, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della viabilità forestale citata in oggetto:

Comune di FORNI DI SOTTO

1) Fo. 45, mapp. 290 (ex porz.186) di are 0,86

Da espropriare: mq 86

In natura: bosco a.f.

Indennità: mq 86 x €/mq 0,85 =

€ 73,10

Ditta:

NASSIVERA Anna nata a Forni di Sotto il 28.01.1935, proprietaria per 1/3;

NASSIVERA Rita nata a Forni di Sotto il 7.12.1937, proprietaria per 1/3;

NASSIVERA Rosa nata a Forni di Sotto il 9.12.1940, proprietaria per 1/3.

2) Fo. 45, mapp. 293 (ex porz. 9) di are 3,10

Da espropriare: mq 310

In natura: bosco a.f.

Indennità: mq 310 x €/mq 0,85 =

€ 263,50

Ditta catastale:

DE MONTE Anna nata a Forni di Sotto il 17.05.1928, proprietaria per 1/9;
 DE MONTE Ennio nato ad Ampezzo il 17.10.1952, proprietario per 1/32;
 DE MONTE Ernesto nato a Forni di Sotto l'8.05.1923, proprietario per 1/9;
 DE MONTE Lorenzina nata ad Ampezzo il 4.03.1957, proprietaria per 1/32;
 DE MONTE Maria nata a Forni di Sotto il 20.05.1919, proprietaria per 1/9;
 DE MONTE Maria Nerella nata a Tolmezzo il 3.05.1965, proprietaria per 1/32;
 DE MONTE Mario nato ad Ampezzo il 2.04.1954, proprietario per 1/32;
 GHIDINA Luigia nata a Forni di Sotto il 22.02.1916, proprietaria per 1/9;
 GHIDINA Marie nata in Francia il 13.05.1933, proprietaria per 1/9;
 GHIDINA Remo nato a Forni di Sotto l'11.12.1923, proprietario per 1/9;
 GHIDINA Rina nata a Forni di Sotto il 16.09.1926, proprietaria per 1/9;
 GHIDINA Tiziano nato a Forni di Sotto il 21.09.1922, proprietario per 1/9.

3) Fo. 45, mapp. 320 (ex porz. 30) di are 0,43

Da espropriare: mq 43

In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 296 (ex porz. 31) di are 2,16

Da espropriare: mq 216

In natura: bosco a.f.

Indennità: mq (43 + 216) x €/mq 0,85 =

€ 220,15

Ditta:

COLMANO Elio nato a Forni di Sotto il 4.01.1936, proprietario per 2/80;

COLMANO Elsa nata a Forni di Sotto l'8.10.1943, proprietaria per 2/80;

COLMANO Luisa mar. MELETTI nata a Forni di Sotto il 20.09.1933, propr. per 2/80;

NASSIVERA Mario nato a Forni di Sotto l'8.01.1938, proprietario per 32/80;

POLO Vanda mar. NASSIVERA nata a Forni di Sotto il 5.10.1941, propr. per 32/80;

SEGATTI Liliana nata a Forni di Sotto il 25.07.1937, proprietaria per 5/80;

SEGATTI Silvana nata a Codroipo il 27.03.1945, proprietaria per 5/80.

4) Fo. 45, mapp. 305 (ex porz. 39) di are 1,34

Da espropriare: mq 134

In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 299 (ex porz. 42) di are 1,13

Da espropriare: mq 113

In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 323 (ex porz. 43) di are 0,39

Da espropriare: mq 39

In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 317 (ex porz. 55) di are 0,86

Da espropriare: mq 86

In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 311 (ex porz. 57) di are 0,90

Da espropriare: mq 90

In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 329 (ex porz. 85) di are 1,62

Da espropriare: mq 162

In natura: bosco a.f.

Da espropriare, in totale: mq 624

Indennità: mq 624 x €/mq 0,85 =

€ 530,40

Ditta: DE MONTE Fulvio nato a Forni di Sotto il 10.08.1939.

5) Fo. 45, mapp. 302 (ex porz. 40) di are 1,14

Da espropriare: mq 114

In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 326 (ex porz. 54) di are 0,99
Da espropriare: mq 99
In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 332 (ex porz. 84) di are 0,86
Da espropriare: mq 86
In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 314 (ex porz. 56) di are 1,14
Da espropriare: mq 114
In natura: bosco a.f.

Fo. 45, mapp. 308 (ex porz. 115) di are 1,19
Da espropriare: mq 119
In natura: bosco a.f.
Da espropriare, in totale: mq 532
Indennità: mq 532 x €/mq 0,85 = € 452,20
Ditta:
CLERICI Dina nata a Forni di Sopra il 16.12.1927, proprietaria per 1/12;
NASSIVERA Adriano nato in Francia il 30.12.1962, proprietario per 1/12;
NASSIVERA Anna Maria nata in Francia il 24.02.1961, proprietaria per 1/12;
NASSIVERA Luciano nato a Forni di Sotto il 26.01.1937, proprietario per 3/12;
NASSIVERA Pio nato a Forni di Sotto il 18.01.1932, proprietario per 3/12;
NASSIVERA Renato nato a Forni di Sotto il 22.03.1939, proprietario per 3/12.

6) Fo. 45, mapp. 335 (ex porz. 117) di are 2,62
Da espropriare: mq 262
In natura: bosco a.f.
Indennità: mq 262 x €/mq 0,85 = € 222,70
Ditta:
TONELLO Ernesto nato a Forni di Sotto il 21.11.1961, oneri compr. per 29/35;
TONELLO Gianni nato a Forni di Sotto il 31.08.1959, oneri compr. per 29/35.

7) Fo. 45, mapp. 350 (ex porz. 132) di are 1,91
Da espropriare: mq 191
In natura: bosco a.f e prato
Indennità: mq 191 x €/mq 0,95 = € 181,45
Ditta:
TONELLO Ernesto nato a Forni di Sotto il 21.11.1961, oneri compr. per 18/21;
TONELLO Gianni nato a Forni di Sotto il 31.08.1959, oneri compr. per 18/21.

8) Fo. 45, mapp. 338 (ex porz. 121) di are 1,17
Da espropriare: mq 117
In natura: bosco a.f.
Indennità: mq 117 x €/mq 0,85 = € 99,45
Ditta:
COLMANO Gino nato a Forni di Sotto il 2.10.1997, proprietario per 2/10;
COLMANO Gio n. a Forni di Sotto il 12.11.1986, propr. per 2/10;
COLMANO Lucia nata a Forni di Sotto l'1.07.1988, proprietario per 2/10;
COLMANO Maria nata a Forni di Sotto il 9.06.1905, proprietaria per 2/10;
SALA Anna nata a Forni di Sotto il 10.11.1939, proprietaria per 1/10;
SALA Silvia n. a Forni di Sotto l'8.01.15, propr. per 1/10 (presunta erede SALA Anna).

9) Fo. 45, mapp. 341 (ex porz. 120) di are 1,06
Da espropriare: mq 106
In natura: bosco a.f.
Indennità: mq 106 x €/mq 0,85 = € 90,10
Ditta:
ARDITO Andrea nato a Milano l'1.05.1939, proprietario per 1/48;
ARDITO Luciano nato a Napoli il 27.12.1940, proprietario per 2/48;

BATTAIN Vanda nata a Venezia il 17.08.1909, proprietaria per 12/48 (presunto erede NASSIVERA Denis);
 COLMANO Giulia, proprietaria per 4/48 (pres. eredi CANDOTTI Maria, Eligio);
 COLMANO Irma nata a Forni di Sotto il 4.06.1915, proprietaria per 4/48;
 COLMANO Lucia, proprietaria per 12/48;
 MENSULLI Angela nata ad Altamura il 13.12.1949, proprietaria per 1/48;
 NASSIVERA Angelica nata a Forni di Sotto l'8.10.1911, proprietaria per 12/48;
 NASSIVERA Denis Giuseppe nato a Forni di Sotto il 15.08.1951, propr. per 12/48;
 NASSIVERA Ilva nata a Forni di Sotto il 2.12.1920, proprietaria per 12/48;
 NASSIVERA Livia nata a Forni di Sotto il 22.09.1928, proprietaria per 12/48;
 NASSIVERA Maria nata a Forni di Sotto il 26.04.1944, proprietaria per 12/48;
 PETRIS Luigia nata a Forni di Sotto il 26.04.1944, proprietaria per 12/48.

10) Fo. 45, mapp. 344 (ex porz. 119) di are 0,61

Da espropriare: mq 61

In natura: bosco a.f.

Indennità: mq 61 x €/mq 0,85 =

€ 51,85

Ditta: COLMANO Gino fu Vittore nato a Forni di Sotto il 2.10.1897.

11) Fo. 45, mapp. 347 (ex porz. 118) di are 1,71

Da espropriare: mq 171

In natura: bosco a.f.

Indennità: mq 171 x €/mq 0,85 =

€ 145,35

Ditta:

COLMANO Fausta fu Pietro, comproprietaria per 3/4;

COLMANO Ines fu Pietro, comproprietaria per 3/4;

COLMANO Rina fu Pietro, comproprietaria per 3/4;

ORTIS Mirella nata a Forni di Sotto l'8.09.1922, proprietaria per 1/4.

12) Fo. 45, mapp. 353 (ex porz. 131) di are 1,94

Da espropriare: mq 194

In natura: bosco e prato

Fo. 45, mapp. 359 (ex porz. 168) di are 1,88

Da espropriare: mq 188

In natura: bosco a.f.

Indennità:

mq 194 x €/mq 0,95 =

€ 184,30

mq 188 x €/mq 0,85 =

€ 159,80

Sommano

€ 344,10

Ditta:

TONELLO Aldo nato a Forni di Sotto il 28.12.1937, comproprietario;

TONELLO Amalia fu Giovanni Battista detto Tobin, comproprietaria;

TONELLO Cesare nato a Forni di Sotto il 29.10.1944, comproprietario;

TONELLO Erminia fu Giovanni Battista detto Tobin, comproprietaria;

TONELLO Regina fu Giovanni Battista detto Tobin, comproprietaria (presunti eredi NASSIVERA Antonietta e Giovanni);

TONELLO Rodolfo fu Giovanni Battista detto Tobin, comproprietario;

TONELLO Rosalia fu Giovanni Battista detto Tobin, comproprietaria (presunto erede NASSIVERA Luigi);

TONELLO Ruggero fu Giovanni Battista detto Tobin, comproprietario.

13) Fo. 58, mapp. 233 (ex porz. 1) di are 3,06

Da espropriare: mq 306

In natura: bosco a.f.

Indennità: mq 306 x €/mq 0,85 =

€ 260,10

Ditta:

POLO Genny nata a Pieve di Cadore il 17.08.1977, proprietaria per 1/6;

POLO Gerrj nato a Pieve di Cadore il 25.06.1975, proprietario per 1/6;

SCHIAULINI Nevja nata a Udine il 10.01.1953, proprietaria per 4/6.

- 14) Fo. 57, mapp. 172 (ex porz. 3) di are 1,67
Da espropriare: mq 167
In natura: bosco misto
- Fo. 57, mapp. 167 (ex porz. 5) di are 1,18
Da espropriare: mq 118
In natura: bosco misto
- Fo. 57, mapp. 169 (ex porz. 11) di are 2,33
Da espropriare: mq 233
In natura: bosco misto
- Fo. 57, mapp. 164 (ex porz. 6) di are 2,57
Da espropriare: mq 257
In natura: bosco misto
- Fo. 57, mapp. 161 (ex porz. 7) di are 0,47
Da espropriare: mq 47
In natura: bosco misto
Da espropriare, in totale: mq 822
Indennità: mq 822 x €/mq 0,85 = € 698,70
Ditta catastale: TONELLO Italo nato a Forni di Sotto il 30.06.1934.
Ditta attuale presunta: TONELLO Italo, Guido, Sandra; NASSIVERA Antonietta.
- 15) Fo. 57, mapp. 178 (ex porz. 9) di are 4,19
Da espropriare: mq 419
In natura: bosco misto
- Fo. 57, mapp. 175 (ex porz. 10) di are 1,50
Da espropriare: mq 150
In natura: bosco misto
Indennità: mq (419 + 150) x €/mq 0,85 = € 483,65
Ditta: COLMANO Luciano nato a Forni di Sotto il 7.10.1937.
- 16) Fo. 57, mapp. 181 (ex porz. 17) di are 0,99
Da espropriare: mq 99
In natura: bosco misto
Indennità: mq 99 x €/mq 0,85 = € 84,15
Ditta:
MARIONI Fides nata a Forni di Sotto il 23.08.1924, proprietaria per 1/3;
MARIONI Ida nata a Forni di Sotto il 29.09.1926, proprietaria per 1/3;
PEDUZZI Bernardette nata in Francia il 22.03.1953, proprietaria per 1/3 (presunta erede PARISSIARD Anne).
- 17) Fo. 57, mapp. 184 (ex porz. 18) di are 0,46
Da espropriare: mq 46
In natura: bosco misto
Indennità: mq 46 x €/mq 0,85 = € 39,10
Ditta: MARIONI Lea nata a Forni di Sotto il 29.06.1925.
- 18) Fo. 57, mapp. 193 (ex porz. 25) di are 0,68
Da espropriare: mq 68
In natura: prato
- Fo. 57, mapp. 190 (ex porz. 26) di are 0,49
Da espropriare: mq 49
In natura: bosco misto
- Fo. 57, mapp. 187 (ex porz. 20) di are 0,72
Da espropriare: mq 72

In natura: bosco misto

Indennità:

mq 68 x €/mq 0,95=

€ 64,60

mq (49 + 72) x €/mq 0,85 =

€ 102,85

Sommano:

€ 167,45

Ditta:

FABRIS Caterina nata a Forni di Sotto il 14.11.1938, proprietaria per 210/756 (presunti eredi LERUSSI Gianni, Giglio);

LATRUZ Elena, oneri usufruttuaria parziale;

LEONARDUZZI Giuseppina nata a Limbiate l'1.08.1952, proprietaria per 13/1512;

LERUSSI Alberto nato a Forni di Sotto il 12.05.1914, oneri comproprietario per 630/756 (presunti eredi LERUSSI Eligia, Fausto, Mario e Eligio);

LERUSSI Bruno, oneri comprop. per 630/756 (presunti eredi LERUSSI Gianni, Giglio);

LERUSSI Elena nata a Forni di Sotto il 9.07.1948, proprietaria per 13/756;

LERUSSI Emilio nato a Forni di Sotto il 14.05.1946, proprietario per 13/756;

LERUSSI Giglio nato a Forni di Sotto il 6.02.1956, proprietario per 3/18;

LERUSSI Giovanni Battista nato a Forni di Sotto il 10.06.1944, proprietario per 13/756;

LERUSSI Lorella nata a Forni di Sotto il 20.01.1960, proprietaria per 13/756;

LERUSSI Marco nato a Cantù il 16.05.1975, proprietario per 13/1512;

LERUSSI Mila nata a Forni di Sotto il 12.06.1963, proprietaria per 13/756;

LERUSSI Oreste nato a Forni di Sotto il 17.11.1929, oneri comproprietario per 630/756;

LERUSSI Roma nata a Forni di Sotto il 12.09.1922, oneri comproprietaria per 630/756;

SBERLA Angelina nata a Forni di Sotto il 27.01.1923, proprietaria per 48/756.

19) Fo. 57, mapp. 196 (ex porz. 155) di are 2,11

Da espropriare: mq 211

In natura: prato

Fo. 57, mapp. 199 (ex porz. 40) di are 8,25

Da espropriare: mq 825

In natura: prato e bosco misto

Fo. 57, mapp. 202 (ex porz. 59) di are 1,74

Da espropriare: mq 174

In natura: bosco misto

Indennità:

mq (211 + 825) x €/mq 0,95 =

€ 984,20

mq 174 x €/mq 0,85 =

€ 147,90

Sommano:

€ 1.132,10

Ditta:

FASAN Marco nato a Venezia il 19.09.1974, proprietario per 1/2;

FASAN Martina nata a Venezia il 12.12.1977, proprietaria per 1/2.

20) Fo. 57, mapp. 228 (ex porz. 66) di are 1,07

Da espropriare: mq 107

In natura: bosco misto

Fo. 57, mapp. 208 (ex porz. 66) di are 1,04

Da espropriare: mq 104

Fo. 57, mapp. 205 (ex porz. 67) di are 0,32

Da espropriare: mq 32

In natura: bosco misto

Da espropriare, in totale: mq 243

Indennità:

mq 243 x €/mq 0,85 =

€ 206,55

Ditta:

NASSIVERA Evelina nata a Trento il 27.09.1961, proprietaria per 1/2;

NASSIVERA Vincenzo nato a Trento il 5.03.1965, proprietario per 1/2.

- 21) Fo. 57, mapp. 210 (ex porz. 72) di are 0,65
Da espropriare: mq 65
In natura: bosco misto
Indennità: mq 65 x €/mq 0,85 = € 55,25
Ditta: POLO Dante nato a Forni di Sotto il 18.12.1930.
- 22) Fo. 57, mapp. 213 (ex porz. 73) di are 0,22
Da espropriare: mq 22
In natura: bosco misto
Indennità: mq 22 x €/mq 0,85 = € 18,70
Ditta:
LERUSSI Maria nata a Forni di Sotto il 27.07.1915, proprietaria per 3/9;
MARIONI Cesira nata a Forni di Sotto il 31.08.1935, proprietaria per 1/9;
MARIONI Giovanni nato a Udine il 15.08.1942, proprietario per 1/9;
MARIONI Lorenzina nata a Forni di Sotto il 3.11.1950, proprietaria per 1/9 (presunti eredi RISI Luana Rita, Renato e Valter);
MARIONI Loris nato a Forni di Sotto il 8.08.1952, proprietaria per 1/9;
MARIONI Nida nata a Forni di Sotto il 12.01.1939, proprietaria per 1/9;
MARIONI Vittoria nata a Forni di Sotto il 15.03.1949, proprietaria per 1/9.
- 23) Fo. 57, mapp. 216 (ex porz. 74) di are 0,18
Da espropriare: mq 18
In natura: bosco misto
Indennità: mq 18 x €/mq 0,85 = € 15,30
Ditta:
MARIONI Giorgina nata a Forni di Sotto il 5.11.1925.
- 24) Fo. 57, mapp. 219 (ex porz. 75) di are 0,27
Da espropriare: mq 27
In natura: bosco misto
Fo. 57, mapp. 225 (ex porz. 78) di are 0,62
Da espropriare: mq 62
In natura: bosco misto
Indennità: mq (27 + 62) x €/mq 0,85 = € 75,65
Ditta: TONELLO Elio nato a Forni di Sotto il 10.02.1932.
- 25) Fo. 57, mapp. 222 (ex porz. 76) di are 0,72
Da espropriare: mq 72
In natura: bosco misto
Indennità: mq 72 x €/mq 0,85 = € 61,20
Ditta: NASSIVERA Elvina nata a Forni di Sotto l'11.10.1951.
- 26) Fo. 57, mapp. 234 (ex porz. 88) di are 0,27
Da espropriare: mq 27
In natura: bosco misto
Indennità: mq 27 x €/mq 0,85 = € 22,95
Ditta:
MARIONI Amelio nato a Forni di Sotto il 22.09.1924, comproprietario;
MARIONI Rina nata a Forni di Sotto il 22.09.1924, comproprietaria.
- 27) Fo. 57, mapp. 236 (ex porz. 89) di are 1,95
Da espropriare: mq 195
In natura: bosco misto
- Fo. 57, mapp. 238 (ex porz. 157) di are 0,22
Da espropriare: mq 22
In natura: bosco misto
Indennità: mq (195 + 22) x €/mq 0,85 = € 184,45
Ditta:
TONELLO Fausto nato a Forni di Sotto il 25.10.1948, propr. bene personale per 1/3;

TONELLO Giobatta nato a Forni di Sotto il 12.07.1921, proprietario per 1/3;
TONELLO Loris Giordano nato a Forni di Sotto il 18.09.1951, proprietario in regime di separazione dei beni per 1/3.

Art. 2 - (omissis)

Trieste, 9 ottobre 2006

MARIN

M01

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 27 luglio 2006, n. ALP 6.1 1473/UMGCM/V.
(Estratto).

Concessione mineraria per lo sfruttamento di risorse geotermiche denominata "Girardi Ceramiche S.p.A." - Comune di Palazzolo dello Stella (Udine).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 29.7.1927 n. 1443 e succ. modif. ed integr. - "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";

VISTA la L. 9.12.1986 n. 896 - "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche";

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordata la concessione mineraria per lo sfruttamento di risorsa geotermica denominata "Girardi Ceramiche S.p.A." in Comune di Palazzolo dello Stella (UD) alla Società Girardi Ceramiche S.p.A., di cui è legale rappresentante il Sig. Girardi Roberto (C.F. GRRRRT57R14F770W), per la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 6 (omissis)

Trieste, 27 luglio 2006

TIRELLI

E03

06_44_1_DGR_2304

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2006, n. 2304.

Criteri e modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative (associazioni intercomunali, unioni di comuni e fusioni) ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 1/2006 e dell'art. 4, comma 6, lettera c) della L.R. 2/2006 e di incentivi per le convenzioni dei Comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che prevede, ai commi 1 e 2, l'approvazione e l'aggiornamento annuale da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, previa

intesa con il Consiglio delle autonomie locali, del Piano di valorizzazione territoriale triennale nel quale, in particolare, sono specificati i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni;

VISTI gli articoli 22, 23, 25 e 28 della citata legge regionale 1/2006 che definiscono la disciplina fondamentale, rispettivamente, delle Associazioni intercomunali, delle Unioni di comuni, degli Ambiti di sviluppo territoriale (Aster) e delle fusioni di Comuni;

RICHIAMATO, l'articolo 46, comma 5, della legge regionale 1/2006, che equipara il Consorzio Comunità collinare del Friuli alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II della medesima legge regionale 1/2006, vincolandolo a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 1/2006, che per la determinazione dei criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale dispone venga prioritariamente tenuto conto della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata;

VISTO il comma 3 del succitato articolo 27 che, nel precisare il contenuto del Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di comuni;

RITENUTO, di computare l'incentivo straordinario in misura crescente al crescere del numero dei comuni partecipanti alla forma associativa e in misura maggiore per le unioni rispetto alle Associazioni intercomunali;

RITENUTO, per il calcolo dell'incentivo straordinario, in considerazione delle peculiarità dei Comuni della Regione di utilizzare anche il dato relativo alla popolazione combinato con quello del territorio, così da fare riferimento alla densità abitativa della forma associativa, collegando a questo indicatore una maggiorazione dell'incentivo medesimo;

VISTO il comma 4 del succitato articolo 27 che, per determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, definisce una priorità per le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei comuni aderenti e riserva una quota degli incentivi a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata la Carta dei servizi di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale 1/2006;

RITENUTO, per il calcolo dell'incentivo ordinario, di procedere all'individuazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata finanziabili con il Piano e di determinarne il relativo incentivo economico, nonché la maggiorazione collegata alla più intensa integrazione tra uffici e personale;

PRECISATO che il suddetto comma 4 prevede altresì il computo dell'incentivo annuale con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei comuni;

RITENUTO che per incentivare il processo di associazionismo anche in fasi progressive, il Piano di valorizzazione territoriale consideri come soddisfatto il requisito della prevalenza dei comuni compresi nell'associazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 1/2006, anche allorquando il numero venga raggiunto per sommatoria di partecipanti a singole convenzioni all'interno di una stessa forma associativa, relativamente a un medesimo servizio/funzione;

RITENUTO, di prevedere una maggiorazione dell'incentivo ordinario, calcolato in relazione alle funzioni e servizi svolti in forma associata e all'integrazione tra uffici e personale, tenuto conto della tipologia della forma associativa, del dato relativo alla numerosità della forma associativa, alla superficie totale della stessa e del dato relativo alla popolazione complessiva;

VISTO i commi 5 e 6 dell'articolo 27 che prevedono, rispettivamente, la decurtazione degli incentivi ordinari successivi alla prima annualità delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungi-

mento dei risultati programmati, e la riduzione proporzionale dell'incentivo in caso di insufficienza del fondo annuale stanziato in bilancio regionale;

RITENUTO, pertanto, di individuare dei modelli di verifica dai quali desumere l'effettiva gestione in forma associata delle funzioni e servizi, oltre ai modelli per la presentazione della richiesta di incentivo ordinario e straordinario;

VISTO il comma 8 dell'articolo 27, che prevede il concorso della Regione negli oneri già sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una forma associativa per studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di prevedere un incremento dell'incentivo straordinario in misura pari al 50 per cento degli oneri liquidati nei due anni precedenti la costituzione della forma associativa relativamente a studi di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 che, per l'accesso delle unioni ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) per quelle costituite da due comuni non montani almeno uno dei due comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da due comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;
- b) per quelle costituite da tre o più comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di comuni costituite da tre o più comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti;

RILEVATO che, il dato comune a tutte le forme associative consiste nel fatto che l'utilizzo della dimensione aggregativa costituisce, di per sé, indipendentemente da eventuali e successivi incentivi finanziari, un dato positivo ed ineliminabile qualora si voglia tendere ad una gestione ottimale del territorio;

EVIDENZIATO, infatti, che il momento della concessione dei finanziamenti rappresenta una fase successiva e meramente eventuale, tesa precipuamente a sopperire alle problematiche che la dimensione associativa, ed il suo conseguente apparato organizzativo, inevitabilmente comporta nella fase critica dell'avvio;

RITENUTO, pertanto, di procedere, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2006, alla definizione dei criteri di assegnazione a favore di unioni, associazioni intercomunali e fusioni predisponendo, altresì, la modulistica per la richiesta, da parte degli enti interessati, del beneficio finanziario nonché per la verifica dell'effettivo svolgimento in forma associata delle funzioni e servizi;

EVIDENZIATO che, solo per l'anno 2006, la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, all'articolo 4, comma 6, lettera c), come sostituita dall'articolo 2, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, che destina una quota di risorse relative al Piano di valorizzazione territoriale per il finanziamento di convenzioni tra comuni stipulate al di fuori di una stessa associazione intercomunale e delle convenzioni stipulate dai comuni con la Comunità montana della quale fanno parte e che, pertanto è necessario individuare anche per tale fattispecie le modalità per accedere al beneficio nonché i criteri di riparto, nel rispetto delle priorità fissate dal medesimo articolo 4, comma 6, lettera c), a favore dei Comuni interamente montani e per quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti;

RITENUTO, pertanto, solo per l'anno 2006, di finanziare le convenzioni tra comuni stipulate al di fuori di una stessa associazione intercomunale, intendendo per tali quelle non attuative di convenzioni quadro, e le convenzioni stipulate tra comuni e la comunità montana con la quota che residuerà dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e di quello ordinario previsto per le unioni e associazioni intercomunali esistenti;

VISTO lo statuto speciale di autonomia;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2032 del 31 agosto 2006 che ha approvato in via preliminare, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera c), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come sostituita dall'articolo

2, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni e degli incentivi per le convenzioni stipulate al di fuori di una stessa associazione intercomunale e tra comuni e comunità montana, al fine di consentirne la presentazione al Consiglio delle autonomie locali;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali che, nella seduta del 27 settembre 2006, ha espresso l'intesa sul testo della deliberazione preliminare integrato con le modifiche proposte dall'Assessore alle autonomie locali che ha tenuto conto delle osservazioni emerse in tal senso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo;

EVIDENZIATO che le modifiche suddette, rispetto alla deliberazione precedente assunta in via preliminare, attengono:

- a) alla valorizzazione della superficie complessiva dei comuni che gestiscono in forma associata servizi nei quali l'elemento spaziale assume particolare rilevanza in ragione della maggiore estensione territoriale sulla quale si svolge il servizio, con modificazione anche degli allegati modelli di presentazione delle domande;
- b) alla maggiore valorizzazione del numero di comuni coinvolti nella gestione associata rispetto alla proposta originaria;
- c) alla specificazione delle convenzioni extra associative finanziabili, intendendo per tali quelle non attuative di convenzione quadro ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di definire, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera c), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come sostituita dall'articolo 2, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente atto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di comuni e delle fusioni e degli incentivi per le convenzioni stipulate al di fuori di una stessa associazione intercomunale e tra comuni e comunità montana.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

E03
06_44_1_DGR_2304_ALL

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2304 DEL 29 SETTEMBRE 2006

Criteria e modalità per la concessione di incentivi (annuali e straordinari) a sostegno delle forme associative (associazioni intercomunali, unioni di comuni e fusioni) ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), LR. 1/2006 e dell'articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006 e di incentivi per le convenzioni dei comuni

1. Destinatari degli incentivi
2. Tipologia degli incentivi
3. Incentivo straordinario iniziale
4. Incentivo ordinario annuale
5. Funzioni e servizi gestiti in forma associata
6. Grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e servizi
7. Requisito della prevalenza della forma associativa
8. Tipologia della forma associativa
9. Numerosità della forma associativa
10. Territorio della forma associativa
11. Popolazione della forma associativa
12. Modalità di erogazione degli incentivi
13. Durata degli incentivi
14. Incentivi spettanti per le fusioni
15. Incentivi, solo per l'anno 2006, alle convenzioni stipulate tra comuni al di fuori di una stessa Associazione intercomunale e tra comuni e Comunità montana

1. DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

1. Possono accedere agli incentivi per lo sviluppo delle forme associative, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

a) le Associazioni intercomunali che rispettino le condizioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 1/2006 ossia:

I. che siano costituite da comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione;

II. che siano finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi;

III. che siano costituite per un periodo non inferiore a sei anni e con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro;

IV. che siano dotate di uffici comuni;

b) le Unioni di Comuni che rispettino le condizioni previste dall'articolo 23 e dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1/2006 ossia, in particolare:

I. per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a **1.500 abitanti**, mentre per quelle costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a **500 abitanti**;

II. per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a **3.000 abitanti**, mentre per quelle costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a **1.000 abitanti**.

c) le Unioni di Comuni costituite anteriormente la legge regionale 1/2006;

d) i Comuni risultanti da fusione di due o più comuni.

2. Il Consorzio comunità collinare del Friuli è equiparato, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, alle associazioni intercomunali ed è tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni.

3. Gli incentivi per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi sono erogati, per l'anno 2006:

a) al **Comune individuato nella convenzione quadro dell'Associazione quale capofila** per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia e al comune indicato dal Consorzio comunità collinare del Friuli, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, come capofila;

b) ai **Comuni costituenti l'Unione**, suddividendo l'importo spettante complessivamente alla forma associativa sulla base della popolazione di ciascun Comune risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale della Regione; i comuni beneficiari dell'incentivo trasferiscono le quote ricevute all'unione;

c) al **Comune risultante dalla fusione**.

4. A partire dall'anno 2007, gli incentivi per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi sono erogati:

a) al **Comune individuato** nella convenzione quadro dell'Associazione **quale capofila** per i rapporti finanziari ed istituzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia;

b) al **Consorzio comunità collinare del Friuli**, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006;

c) **all'Unione di comuni**,

d) al **Comune risultante dalla fusione**.

2. TIPOLOGIA DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi per l'esercizio in forma associata si articolano in un incentivo straordinario iniziale ed in incentivi ordinari annuali, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) e articolo 27, commi 3-6, della legge regionale 1/2006, della durata massima di sei anni.

3. INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE

1. L'incentivo straordinario iniziale è erogato allo scopo di contribuire alle spese di primo impianto della nuova forma associativa (Unione, Associazione intercomunale).

2. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2006 sono destinate prioritariamente all'assegnazione dell'incentivo straordinario; in caso di insufficienza dello stanziamento l'incentivo straordinario è ridotto in misura proporzionale.

3. L'incentivo straordinario è calcolato in rapporto al numero di Comuni coinvolti ed alla natura giuridica della forma associativa, secondo la quantificazione contenuta nella seguente tabella A.

TABELLA A – Quantificazione dell'incentivo straordinario

Numero dei Comuni coinvolti	Incentivo straordinario iniziale per le unioni di comuni	Incentivo straordinario iniziale per le Associazioni intercomunali
	<i>euro</i>	<i>euro</i>
Fino a 3	30.000	20.000
Da 4 a 6	45.000	35.000
Da 7 a 9	60.000	50.000
10 e oltre	75.000	65.000

4. L' incentivo straordinario, calcolato secondo le modalità di cui al punto 3., è aumentato delle percentuali indicate nella seguente Tabella B:

TABELLA B - Densità demografica Unioni e Associazioni intercomunali

Densità demografica	Unioni di comuni	Associazioni intercomunali
Fino a 50 ab/kmq	+ 25%	+ 21%
Tra 51 e 100 ab/Kmq	+ 20%	+ 16%
Tra 101 e 200 ab/kmq	+ 15%	+ 11%
Tra 201 e 300 ab/kmq	+ 10%	+ 6%
Maggiore di 300 ab/kmq	+ 5%	+ 1%

5. L'incentivo straordinario, calcolato ai sensi dei punti 3 e 4 è aumentato di una quota pari al 50% degli oneri liquidati per la realizzazione di uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, nei due anni antecedenti la costituzione della forma associativa, qualora non già finanziate, totalmente o parzialmente da altre assegnazioni erogate a medesimo titolo.

6. L'incentivo straordinario iniziale non spetta alle **Unioni di comuni già esistenti** alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2006 e neppure al **Consorzio comunità collinare del Friuli**, equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006.

7. L'incentivo straordinario spetta solo una volta e non viene assegnato in caso di successiva modifica della circoscrizione territoriale della forma associativa (estensione dell'Unione o della Associazione).

8. Lo scioglimento dell'associazione intercomunale o dell'Unione di comuni prima dei sei anni previsti come durata minima della forma associativa, rispettivamente, dall'articolo 22 e dall'articolo 23 della legge regionale 1/2006, non giustificato dal mutamento in altra tipologia di forma associativa (unione, per l'associazione intercomunale e associazione intercomunale per l'unione) comporta la restituzione all'Amministrazione regionale dell'incentivo straordinario ricevuto, commisurato nella misura di un sesto di quanto ricevuto moltiplicato per il numero di anni di anticipo dell'estinzione della forma associativa rispetto al termine del sesto anno. L'obbligo di restituzione a carico di ciascun Comune costituente la disciolta forma associativa è commisurato in base alla popolazione residente risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione.

9. Qualora una associazione intercomunale o una unione di comuni si sciogla prima dei sei anni per costituire, rispettivamente, una nuova associazione o una nuova unione tra tutti i comuni partecipanti alla precedente forma associativa e altri comuni, ai Comuni facenti parte della forma associativa sciolta non si applica l'obbligo di restituzione di cui al punto 8.

10. Per l'anno 2006 beneficiano dell'incentivo straordinario le sole associazioni intercomunali e le unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 1/2006.

4. INCENTIVO ORDINARIO ANNUALE

1. L'incentivo ordinario annuale è destinato a sostenere gli enti locali nelle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate (unioni di comuni e associazioni intercomunali) nella fase di avvio della gestione medesima, sul presupposto che la forma associativa nell'arco dei sei anni previsti dalla legge regionale 1/2006, trovi una dimensione organizzativa tale, per ciascuna funzione e servizio associato, da sostenersi senza l'incentivo regionale.

2. L'incentivo ordinario annuale spetta anche alle Unioni di comuni costituite anteriormente l'entrata in vigore della legge regionale 1/2006.

3. Le risorse del bilancio regionale disponibili annualmente per il finanziamento della gestione in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2006 residue dopo l'assegnazione, nell'anno, dell'incentivo straordinario per la costituzione di nuove forme associative, sono destinate all'erogazione dell'incentivo ordinario; in caso di insufficienza dello stanziamento l'incentivo ordinario spettante per ciascuna forma associativa è ridotto in misura proporzionale.

4. L'incentivo è computato sulla base dei seguenti parametri:

- a) tipologia delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
- b) grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni/servizi gestiti in forma associata;
- c) tipologia della forma associativa;
- d) numerosità della forma associativa;
- d) territorio della forma associativa;
- e) popolazione della forma associativa.

5. L'incentivo ordinario (IO) è quello risultante dalla somma tra incentivo base (IB) calcolato ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7, e le maggiorazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 10 e 11, riferite, rispettivamente, alla tipologia della forma associativa (Mf), alla numerosità (Mn), al territorio della forma associativa (Mt) e alla popolazione complessiva (Mp), secondo la seguente formula: $IO = IB + Mf + Mn + Mt + Mp$.

6. Al Consorzio comunità collinare del Friuli, già beneficiario di trasferimenti ordinari annuali per il sostegno delle sue funzioni istituzionali ed equiparato ad una associazione intercomunale ai sensi dell'articolo 46, comma 5 della legge regionale 1/2006, l'incentivo ordinario per le funzioni svolte anteriormente al 2006, calcolato ai sensi dei paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, è decurtato del 60%, mentre quello per le nuove funzioni e servizi gestiti a partire dal 2006 viene decurtato del 20%.

7. Per l'anno 2006 beneficiano dell'incentivo ordinario le sole associazioni intercomunali e le unioni costituite ai sensi della legge regionale 1/2006 che hanno informato la Regione della forma associativa adottata entro il termine previsto dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 1/2006.

5. FUNZIONI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA

1. L'incentivo base (IB) è computato sommando i singoli valori, indicati nella tabella C, corrispondenti a ciascuna delle tipologie di funzione o servizio svolto in forma associata, eventualmente incrementati della maggiorazione percentuale prevista al paragrafo 6.

TABELLA C – Funzioni e servizi finanziabili

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
A. Gestione del personale:	50.000
Reclutamento del personale / concorsi <i>Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: definizione del piano occupazionale, indizione dei bandi, svolgimento delle selezioni</i>	7.500
Trattamento economico <i>Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione delle buste paga, denunce agli enti previdenziali</i>	12.500
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale) <i>Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: verifica delle presenze in servizio, tenuta dei fascicoli personali, provvedimenti sullo stato giuridico</i>	12.500
Relazioni sindacali <i>Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione e stipula di accordi, gestione e convocazione incontri, predisposizione di verbali</i>	5.000

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
Formazione professionale <i>Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni: predisposizione piano di formazione generale, organizzazione e gestione corsi di formazione</i>	5.000
Armonizzazione dei regolamenti del personale	2.500
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 4.000
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:	50.000
Gestione economica e finanziaria <i>Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 267/2000</i>	32.500
Controllo di gestione <i>Questa gestione associata comprende tutte le funzioni previste dall'articolo 196 del decreto legislativo 267/2000</i>	10.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 6.000
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:	50.000
Riscossione tributi <i>Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.</i>	20.000
Attività di recupero evasione/elusione fiscale	7.500
Home banking tributario	5.000
Pagamento in via telematica di tributi locali	2.500
Armonizzazione regolamenti entrate	5.000
Contenzioso tributario	2.500
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 6.000

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:	50.000
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)	7.500
Responsabile del procedimento e ufficio gare	15.000
Direzione lavori	7.500
Responsabile della sicurezza	6.000
Gestione degli espropri	7.500
Armonizzazione dei regolamenti	2.500
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 4.000
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:	30.000
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)	9.000
Stipula e gestione dei contratti	9.000
Gestione amministrativa del patrimonio	6.000
Armonizzazione dei regolamenti	3.000
Altro	Euro 1.500 ciascuna, fino ad un max di euro 3.000
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi di innovazione amministrativa:	40.000
Automazione delle funzioni di protocollo	6.000
Servizi informatici (<i>realizzazione di un unico ufficio informatico: acquisti software ed hardware, manutenzioni, formazione, gestione reti civiche, mercato elettronico P.A, gare telematiche, ecc... </i>)	10.000
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia <i>La gestione associata comprende almeno le funzioni attinenti la creazione e l'aggiornamento degli archivi derivanti dalle procedure e dagli atti amministrativi (ad esempio la gestione della toponomastica, concessioni edilizie, concessioni di commercio); gestione di sistemi di rete</i>	12.000

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)		
Servizio informativo-statistico <i>La gestione associata comprende almeno tre tra le seguenti funzioni:</i> a) <i>adozione di pareri sui provvedimenti di cui si faccia uso di dati statistici;</i> b) <i>coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile;</i> c) <i>coordinamento delle attività necessarie per la produzione del piano topografico e della cartografia di base;</i> d) <i>sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;</i> e) <i>progettazione, realizzazione e gestione di un sistema informativo-statistico dei Comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione sia finalizzato alla conoscenza del territorio.</i>	4.000		
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
G. Gestione unificata del servizio tecnico:	35.000	52.500	70.000
Gestione e manutenzione strade	7.000	10.500	14.000
Segnaletica	3.500	5.250	7.000
Illuminazione pubblica e servizi connessi	5.250	7.875	10.500
Gestione e manutenzione del verde pubblico	7.000	10.500	14.000
Gestione e manutenzione cimiteri	7.000	10.500	14.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 4.000	Euro 3.000 ciascuna, fino ad un max di euro 6.000	Euro 4.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)		
H. Urbanistica e gestione del territorio:	45.000		
Urbanistica <i>Questa gestione associata comprende almeno le seguenti funzioni:</i> a) elaborazione e gestione dei piani regolatori generali, varianti e piani strutturali; b) elaborazione e gestione dei piani attuativi; c) elaborazione e gestione del regolamento edilizio	13.500		
Edilizia privata (Rilascio di concessioni, autorizzazioni, ecc...)	13.500		
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi	9.000		
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000		
	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
I. Funzioni di polizia municipale:	35.000	52.500	70.000
Sicurezza urbana	7.000	10.500	14.000
Polizia stradale	7.000	10.500	14.000
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)	10.500	15.750	21.000
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000	Euro 3.000 ciascuna, fino ad un max di euro 12.000	Euro 4.000 ciascuna, fino ad un max di euro 16.000
L. Funzioni culturali e ricreative:	25.000		
Biblioteche e/o musei	5.000		
Programmazione e gestione attività culturali	6.250		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	6.250		
Informagiovani	3.750		
Altro	Euro 1.500 ciascuna, fino ad un max di euro 3.000		

Funzioni o servizi svolti in forma associata raggruppati per macro-funzioni	Assegnazione base (in Euro)		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):	40.000		
Adozione provvedimenti relativi al commercio	5.200		
Accoglienza, informazione e promozione turistica	10.000		
Sportello unico per le attività produttive	14.000		
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi	2.800		
Altro	Euro 2.000 ciascuna, fino ad un max di euro 8.000		
		Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie fino a 100 kmq	Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie compresa tra 101 e 200 kmq
			Se il servizio è svolto su comuni aventi complessivamente una superficie superiore a 200 kmq
N. Funzioni di istruzione pubblica:	30.000	45.000	60.000
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)	10.200	15.300	20.400
Pre-post accoglienza	3.000	4.500	6.000
Centri vacanza/estiva	4.500	6.750	9.000
Asili nido	3.300	4.950	6.600
Mense scolastiche	7.200	10.800	14.400
Altro	Euro 1.500	Euro 2.000	Euro 3.000
O. Attività istituzionali:	20.000		
Comunicazione istituzionale	3.000		
URP sovracomunale	2.000		
Mediatore civico sovracomunale	6.000		
Carta dei servizi	7.000		
Altro	Euro 1.500		

2. Sono escluse dal computo le gestioni associate che, per l'indeterminatezza dell'oggetto, non consentano di individuare con precisione l'ambito di operatività della gestione associata.

3. Uno specifico valore è attribuito anche alla intervenuta armonizzazione delle disposizioni normative dei singoli Comuni, realizzata mediante apposita revisione di regolamenti o atti amministrativi generali preesistenti o emanazione di nuovi regolamenti o atti amministrativi generali conformi, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi per i quali, nella tabella C, è prevista tale ipotesi.

Tale incentivo viene concesso una sola volta e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, viene comunque finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

4. La voce "altro" si riferisce ad attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella o comunque riconducibili alle materie in essa previste. Possono essere finanziate tante attività rientranti nella voce "altro" per ciascuna tipologia di funzione/servizio svolto in forma associata fino al valore massimo previsto per tale tipologia nella tabella C.

5. Nel caso di realizzazione di **tutte** le voci tipizzate appartenenti ad un settore (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompresa in "altro"), si applica il valore massimo previsto per la macro-funzione (contraddistinta da lettera dell'alfabeto), in luogo della somma dei valori singoli riferiti a ciascuna funzione/servizio.

6. L'incentivo è concesso in relazione ai servizi ed alle funzioni associati aventi i caratteri di continuità (o, quanto meno, periodicità) e di effettività. Sono pertanto esclusi dalla quantificazione sia le cooperazioni di tipo occasionale o espressamente limitate alla realizzazione di uno specifico progetto o attività non ricorrenti, sia le funzioni ed i servizi per le quali gli atti di organizzazione o conferimento rinviando, espressamente o implicitamente, ad un futuro momento l'individuazione delle modalità operative di svolgimento della gestione in forma associata, e sono quindi solo in fase di progettazione.

7. Nelle convenzioni ad attuazione progressiva, o comunque comprendenti una pluralità di oggetti di futura attivazione, ai fini dell'assegnazione verranno valutate le sole funzioni effettivamente attivate (nel corso dell'anno).

8. L'incentivo può essere concesso anche in relazione alle funzioni attivate in anni precedenti a quello di presentazione della richiesta, ivi comprese le gestioni associate attivate prima dell'entrata in vigore del presente Piano di valorizzazione territoriale. Per le Associazioni intercomunali, sono ammesse all'incentivo anche le convenzioni stipulate prima della costituzione della forma associativa, purché compatibili con il modello organizzativo di quest'ultima previsto dalla legge regionale 1/2006.

6. GRADO DI INTEGRAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E SERVIZI

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 4 della legge regionale 1/2006, ai sensi del quale nella determinazione dell'importo dell'incentivo ordinario, hanno priorità le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, ai valori attribuiti in relazione alle singole voci della tabella C, prima della somma ai fini dell'individuazione dell'incentivo base, si applica una **maggiorazione** come di seguito indicata:

a) **del 5%** per le Unioni, in caso di svolgimento della funzione/servizio da parte delle strutture organizzative dell'ente sovracomunale;

b) **nella misura percentuale** indicata nella tabella di seguito riportata per le associazioni intercomunali in caso di costituzione di ufficio comune, operante con personale degli enti partecipanti per l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli stessi; per il Consorzio comunità collinare, equiparato ad associazione intercomunale se il servizio è gestito dal Consorzio medesimo;

Comuni facenti parte dell'Associazione	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale	n. di comuni per i quali è gestito il servizio dall'ufficio comune	Maggiorazione percentuale
2	2	15%				
3	2	10%	3	15%		
4	3	10%	4	15%		
5	3	5%	4	10%	5	15%
6	4	5%	5	10%	6	15%
7	5	5%	6	10%	7	15%
8	6	5%	7	10%	8	15%
9	6-7	5%	8	10%	9	15%
10	7-8	5%	9	10%	10	15%
11	7-8	5%	9-10	10%	11	15%
12	8-9	5%	10-11	10%	12	15%
13	9-10	5%	11-12	10%	13	15%
14	9-10	5%	11-13	10%	14	15%
15	10-11	5%	12-14	10%	15	15%
16	11-12	5%	13-15	10%	16	15%
17	11-13	5%	14-16	10%	17	15%
18	12-14	5%	15-17	10%	18	15%
19	13-15	5%	16-18	10%	19	15%
20	14-16	5%	17-19	10%	20	15%
oltre 20	tra 70-84%	5%	tra 85-95%	10%	96% e oltre	15%

2. La maggiorazione di cui al punto 1, lettera b), si applica quando l'attività gestita in forma associata è unificata presso una sola struttura sovracomunale, che non si sovrappone ma si sostituisce a quelle dei singoli Comuni, con l'individuazione di un unico responsabile (non osta la previsione di sedi distaccate dell'ufficio comune per necessità organizzative).

3. Tutte le altre eventuali modalità di gestione associata del servizio (tramite consorzio, tramite delega ad un singolo comune, tramite l'esternalizzazione, tramite la costituzione di società a partecipazione pubblica, ecc.) sono finanziate in misura pari all'incentivo base indicato nella tabella C.

4. Nel caso di realizzazione di **tutte** le voci tipizzate appartenenti ad una macro funzione come individuata nella tabella C del paragrafo 5 (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompresa in "altro"), al valore massimo attribuito alla macro-funzione si applica la maggiorazione di cui al punto 1. indipendentemente dalla modalità di esercizio della funzione o del servizio.

7. REQUISITO DELLA PREVALENZA DELLA GESTIONE TRAMITE LA FORMA ASSOCIATIVA

1. Alle **Unioni di Comuni**, l'incentivo ordinario spetta se la funzione/servizio sia svolto dall'unione per tutti i Comuni aderenti.
2. Alle **Associazioni intercomunali** l'incentivo spetta se la funzione/servizio sia svolto in forma associata dalla prevalenza dei Comuni aderenti così determinata.

Comuni facenti parte dell'Associazione	Prevalenza		Comuni facenti parte dell'Associazione	Prevalenza
3	2		13	7
4	3		14	8
5	3		15	8
6	4		16	9
7	4		17	9
8	5		18	10
9	5		19	10
10	6		20	11
11	6		oltre 20	maggioranza dei 2/3
12	7			

3. Qualora la gestione associata sia estesa, a qualsiasi titolo, a Comuni non facenti parte della forma associativa abilitata a richiedere l'incentivo, essi non sono computati ai fini della quantificazione dello stesso.
4. Il requisito della prevalenza nella gestione si ritiene sussistente anche quando il numero dei comuni previsto nella tabella di cui al punto 2, venga raggiunto per sommatoria di partecipanti a singole convenzioni all'interno della stessa forma associativa, relativamente a un medesimo servizio/funzione; in tale caso non spetta la maggiorazione per l'ufficio comune di cui al paragrafo 6.

8. TIPOLOGIA DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale (Mf) in ragione della differente forma associativa adottata, nella misura del **20 per cento** nel caso di unione e del **10 per cento** in caso di associazione intercomunale e del Consorzio comunità collinare, equiparato ad associazione.

9. NUMEROSITÀ DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale (Mn) in ragione del numero di comuni partecipanti alla forma associativa, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA D – Numerosità dei comuni costituenti la forma associativa

Numero di comuni partecipanti alla forma associativa	Maggiorazione percentuale
Fino a tre comuni partecipanti	5%
Da quattro a sei comuni partecipanti	10%
Da sette a nove comuni partecipanti	15%
Da dieci a tredici partecipanti	30%
Quattordici o più partecipanti	50%

10. TERRITORIO DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale in ragione del territorio della forma associativa espresso in chilometri quadrati, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA E – Superficie in kmq della forma associativa

Territorio della forma associativa espresso in chilometri quadrati	Maggiorazione percentuale
Superficie fino a 50 kmq	3%
Superficie da 51 a 100 kmq	7%
Superficie da 101 a 250 kmq	10%
Superficie da 251 a 400 kmq	15%
Oltre 400 kmq	20%

11. POPOLAZIONE DELLA FORMA ASSOCIATIVA

1. L'incentivo base è incrementato di una maggiorazione percentuale in ragione della popolazione residente complessiva della forma associativa risultante dall'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione, calcolata sull'importo dell'incentivo base nella misura di seguito indicata:

TABELLA F – Popolazione della forma associativa

Popolazione complessiva della forma associativa	Maggiorazione percentuale
Oltre 30.001 abitanti	+ 25%
Da 10.001 a 30.000 abitanti	+ 20%
Da 5.001 a 10.000 abitanti	+ 15%
Da 3.001 a 5.000 abitanti	+ 10%
Da 1.501 a 3.000 abitanti	+ 5%
Fino a 1.500 abitanti	0

12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI

1. Gli incentivi, ordinari e straordinari vengono concessi alle forme associative che ne hanno titolo e che ne fanno richiesta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26, della legge regionale 1/2006 nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per l'anno 2006, il primo a partire dal quale le forme associative vengono finanziate secondo le indicazioni contenute nella legge regionale 1/2006, le domande e la relativa documentazione devono pervenire alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, **entro trenta giorni dall'approvazione** della presente deliberazione da parte della Giunta regionale.

3. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già assegnate nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di incentivo per gli anni successivi, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi, in particolare:

a) quando non risulti effettuata alcuna gestione associata l'incentivo ordinario è decurtato dell'intero incentivo ordinario assegnato nell'anno precedente;

b) qualora non risulti effettuata una parte delle gestioni associate ammesse ad incentivo l'anno precedente l'incentivo ordinario è decurtato della quota di incentivo ordinario dell'anno precedente calcolata in relazione alle funzioni/servizi finanziati ma la cui gestione non è stata effettuata (*incentivo base totale per funzioni finanziate l'anno precedente: incentivo ordinario complessivo dell'anno precedente = incentivo base per funzioni finanziate e non effettuate l'anno precedente:x*).

4. Sono legittimati a presentare domanda di assegnazione i Presidenti delle Unioni e delle Associazioni intercomunali e il Presidente della Comunità collinare del Friuli.

5. Le domande vanno presentate, a pena di inammissibilità, compilando i modelli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tali modelli devono essere sottoscritti dal Presidente richiedente.

6. Per l'assegnazione **dell'incentivo straordinario** le **unioni** di nuova istituzione compilano l'allegato **MODELLO A1** e trasmettono:

a) lo statuto e l'atto costitutivo, ove non già inviati;

7. Per l'assegnazione **dell'incentivo straordinario** le **associazioni intercomunali** compilano l'allegato **MODELLO A2** e trasmettono:

a) la convenzione quadro, ove non già inviata.

8. Per l'assegnazione della **prima annualità dell'incentivo ordinario** le unioni e le associazioni compilano l'allegato **MODELLO A3** e trasmettono:

a) le convenzioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei comuni aderenti alla forma associativa indicando, ove mancanti nella convenzione, gli estremi delle deliberazioni di approvazione;

b) eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione, qualora tali modalità non siano evincibili dalle relative convenzioni;

c) eventuali deliberazioni di approvazione di regolamenti o atti amministrativi generali oggetto di armonizzazione;

d) schede illustrative delle gestioni associate, compilando una scheda per ogni gestione associata, come da **MODELLO B**.

9. Per l'assegnazione delle **annualità dell'incentivo ordinario successive alla prima** le unioni e le associazioni compilano l'allegato **MODELLO A4** e trasmettono.

a) l'ultimo conto di bilancio approvato per le unioni, il documento finanziario riepilogativo, laddove previsto dalla convenzione quadro, per le associazioni intercomunali;

b) le relazioni, riferite a ciascuna funzione o servizio ammesso a incentivo l'anno precedente, per la verifica dell'effettività delle gestioni associate, redatte conformemente al **MODELLO C**;

c) nuove convenzioni (rispetto a quelle trasmesse l'anno precedente) sottoscritte dalla prevalenza dei comuni facenti parte dell'associazione intercomunale, o eventuali modifiche di convenzioni già stipulate e già inoltrate, indicando, ove mancanti nella convenzione, gli estremi delle deliberazioni di approvazione;

d) eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione, qualora tali modalità non siano evincibili dalle relative convenzioni;

e) eventuali deliberazioni di approvazione di regolamenti o atti amministrativi generali oggetto di armonizzazione;

f) schede illustrative delle gestioni associate, compilando una scheda per ogni gestione associata, come da **MODELLO B**.

13. DURATA DEGLI INCENTIVI ORDINARI

1. Gli incentivi ordinari vengono erogati per un massimo di sei annualità.

2. Alle funzioni e servizi già finanziati per due anni si applica, nel terzo anno, una riduzione del 5%, nel quarto anno una riduzione del 15%, nel quinto anno una riduzione del 30%, nel sesto anno una riduzione del 50%, calcolata sul valore della singola funzione/servizio prevista nella tabella C del paragrafo 5.

3. Per le unioni di comuni preesistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2006 gli incentivi ordinari vengono erogati solo per tre annualità. Alle funzioni e servizi già finanziati per un anno secondo i criteri di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 1/2006 si applica nel secondo anno una riduzione del 25%, nel terzo ed ultimo anno una riduzione del 50% calcolata sul valore della singola funzione/servizio prevista nella tabella C del paragrafo 5.

14. INCENTIVI SPETTANTI PER LE FUSIONI

1. Al **comune istituito per fusione** spetta un incentivo straordinario iniziale, erogato in concomitanza con il primo incentivo ordinario annuale, e di incentivi ordinari annuali per sei anni.

2. Gli incentivi spettano anche nel caso in cui uno o più comuni coinvolti abbiano già fruito di contributi per la gestione associata.

3. L'incentivo straordinario iniziale è pari al doppio di quello spettante ad una unione comprendente un numero di comuni pari a quelli interessati dalla fusione, secondo quanto previsto nella tabella A, senza l'incremento di cui alla tabella B.

4. L'incentivo ordinario è pari alla somma di tutti i valori-base (corrispondenti a ciascuna funzione/servizio) previsti nella tabella C.

5. Nel terzo anno di contribuzione, all'incentivo ordinario, computato sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, si applica una riduzione del 5%, nel quarto anno del 15% nel quinto anno del 30%, nel sesto anno del 50%.

15. INCENTIVI, SOLO PER L'ANNO 2006, ALLE CONVENZIONI STIPULATE TRA COMUNI AL DI FUORI DI UNA STESSA ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE E TRA COMUNI E COMUNITÀ MONTANA

1. Solo per l'anno 2006, come previsto dall'articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006, come sostituita dall'articolo 2, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, la quota dello stanziamento previsto nel bilancio regionale per l'anno medesimo dallo stesso articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006 e dal comma 9 del medesimo articolo, residua dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e di quello ordinario, è destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate fra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale o dai comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, già operative alla data di approvazione della presente deliberazione ed ancora effettive alla data di presentazione della richiesta di assegnazione. Per "convenzioni stipulate fra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale" si intendono quelle stipulate tra comuni, anche se facenti parte di associazione, non attuative di convenzione quadro ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006.

2. L'assegnazione spettante per ciascuna convenzione stipulata tra comuni, anche non contigui, al di fuori di una stessa Associazione intercomunale o tra comuni e la Comunità montana è determinata sulla base degli importi di cui alla tabella C del paragrafo 5, a ciascuno dei quali vengono sommate: la maggiorazione relativa alla numerosità degli enti partecipanti alla convenzione, la maggiorazione relativa al territorio complessivo espresso in chilometri quadrati dei Comuni partecipanti alla convenzione; la maggiorazione relativa alla popolazione complessiva dei comuni partecipanti alla convenzione (si prendono a riferimento i dati relativi all'ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione); le tre maggiorazioni vengono calcolate sul valore della funzione o servizio in convenzione risultante dalla succitata tabella C.

TABELLA G – Quantificazione della maggiorazione dell'incentivo per convenzioni al di fuori dell'Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione al numero di enti partecipanti

Numero di comuni partecipanti alla forma associativa	Maggiorazione percentuale
Fino a tre comuni partecipanti	5%
Da quattro a sei comuni partecipanti	10%
Da sette a nove comuni partecipanti	15%
Da dieci a tredici partecipanti	30%
Quattordici o più partecipanti	50%

TABELLA H – Quantificazione della maggiorazione dell’incentivo per convenzioni al di fuori dell’Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione al territorio complessivo, espresso in kmq, dei comuni partecipanti

Territorio complessivo dei comuni partecipanti espresso in chilometri quadrati	Maggiorazione percentuale
Superficie fino a 50 kmq	3%
Superficie da 51 a 100 kmq	7%
Superficie da 101 a 200 kmq	10%
Superficie da 201 a 300 kmq	15%
Oltre 300 kmq	20%

TABELLA I – Quantificazione della maggiorazione dell’incentivo per convenzioni al di fuori dell’Associazione intercomunale o tra comuni e comunità montana in relazione alla popolazione complessiva dei comuni partecipanti

Popolazione complessiva dei comuni partecipanti	Maggiorazione percentuale
Oltre 30.001 abitanti	+ 25%
Da 10.001 a 30.000 abitanti	+ 20%
Da 5.001 a 10.000 abitanti	+ 15%
Da 3.001 a 5.000 abitanti	+ 10%
Da 1.501 a 3.000 abitanti	+ 5%
Fino a 1.500 abitanti	0

3. Sono escluse le gestioni associate che, per l’indeterminatezza dell’oggetto, non consentano di individuare con precisione l’ambito di operatività della gestione associata.
4. La voce “altro” si riferisce ad attività integrative rispetto alle voci già considerate nella tabella C del paragrafo 5 o comunque riconducibili alle materie in essa previste. Possono essere finanziate tante attività rientranti nella voce “altro” per ciascuna tipologia di funzione/servizio svolto in forma associata fino al valore massimo previsto per tale tipologia nella tabella C.
5. Nel caso di realizzazione di **tutte** le voci tipizzate appartenenti ad un settore (quindi indipendentemente dallo svolgimento anche di una funzione ricompresa in “altro”), si considera il valore massimo previsto per la macro-funzione (contraddistinta da lettera dell’alfabeto), in luogo della somma dei valori singoli, al quale si somma la maggiorazione di cui al punto 2.
6. L’assegnazione spettante per ciascuna convenzione è ripartita tra i comuni partecipanti sulla base della popolazione residente risultante dall’ultima rilevazione statistica ufficiale effettuata dalla Regione.
7. Il fondo è ripartito, prioritariamente, a favore dei Comuni interamente montani e di quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti, come previsto all’articolo 4, comma 6, lettera c) della legge regionale 2/2006.
8. In caso di insufficienza del fondo lo stanziamento è ridotto in misura proporzionale, nel rispetto delle priorità di cui al punto 7.
9. Per accedere al riparto ciascun Comune interessato presenta domanda alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, **entro trenta giorni dall’approvazione** della presente deliberazione da parte della Giunta regionale, utilizzando l’allegato **MODELLO D**.

MODELLO A1

DOMANDA DI INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE

UNIONE DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE
LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1 - ARTICOLI 20, 23, 26 E 27

Il sottoscritto _____,
 nella sua qualità di Presidente dell'Unione di Comuni
 _____,

CHIEDE

di accedere all'incentivo straordinario iniziale.

A TAL FINE DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, legge regionale 1/2006, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione¹, sono stati approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le seguenti deliberazioni:

 _____;

- che l'atto costitutivo è stato stipulato in data _____;
- che nell'anno _____ è stato realizzato, dai comuni attualmente costituenti l'unione uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, per il quale sono stati liquidati oneri complessivamente pari a _____ euro², che si allega in copia.
- che l'ente ha affidato il Servizio di Tesoreria a _____

Lì _____

Il Presidente dell'Unione

¹ Da allegare in copia ove non già trasmessi.

² Indicare gli oneri già liquidati al fine della predisposizione dello studio di fattibilità. L'incentivo straordinario, infatti, è aumentato di una quota pari al cinquanta per cento degli **oneri liquidati** per la realizzazione di uno studio di fattibilità di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni, **nei due anni antecedenti la costituzione della forma associativa, qualora non già finanziate, totalmente o parzialmente, da altre assegnazioni erogate al medesimo titolo.**

MODELLO A2

DOMANDA DI INCENTIVO STRAORDINARIO INIZIALE

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1 - ARTICOLI 20, 22, 26 E 27

Il sottoscritto _____,

nella sua qualità di Presidente dell'associazione intercomunale _____,

composta dai seguenti Comuni³:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

CHIEDE

di accedere all'incentivo straordinario iniziale.

A TAL FINE DICHIARA

- che, ai sensi dell'articolo 22, legge regionale 1/2006, la convenzione quadro è stata approvata dai Consigli dei Comuni partecipanti con le seguenti deliberazioni:

 _____;

- che la convenzione quadro è stata stipulata in data _____⁴;

- che il Tesoriere del comune capofila è _____

Lì _____

Il Presidente dell'Associazione

³ Indicare, al fine della tenuta dei rapporti con la regione Friuli Venezia Giulia e al fine dell'erogazione dell'incentivo, anche il Comune capofila.

⁴ Da allegare in copia ove non già inviata.

MODELLO A3

DOMANDA DI INCENTIVO ORDINARIO PER IL PRIMO ANNO

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED UNIONI DI COMUNI
LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1 - ARTICOLI 20, 22, 23, 26 E 27

Il sottoscritto _____,
nella sua qualità di Presidente dell' _____⁵,

CHIEDE

di accedere all'incentivo ordinario, per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ⁶:

	Documenti	Altre informazioni
[]	Convenzioni attuative della convenzione quadro, relative a funzioni e servizi comunali svolti in forma associata (articolo 22, comma 6, legge regionale 1/2006) ⁷ a.1 _____ a.2 _____ a.3 _____ a.4 _____ _____ a.5 _____ a.6 _____ a.7 _____ a.8 _____	Estremi degli atti ⁸ : _____ _____ _____ _____ _____ _____
[]	Eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione: ⁹ b.1 _____ b.2 _____ b.3 _____ b.4 _____ b.5 _____ b.6 _____ b.7 _____ b.8 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____ _____ _____ _____

⁵ Indicare la forma associativa (associazione intercomunale od Unione di Comuni), nonché la denominazione della stessa.

⁶ Segnare, con una crocetta, le voci che interessano (in relazione alla forma associativa adottata: associazione intercomunale o Unione di Comuni).

⁷ Devono essere allegate, solamente, le convenzioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei Comuni aderenti.

⁸ Indicare la data di stipulazione della convenzione.

	Documenti	Altre informazioni
[]	Schede illustrative delle gestioni associate: ¹⁰ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____	
[]	Regolamento di cui all'articolo 23, comma 7, legge regionale 1/2006, sull'organizzazione dell'Unione, sullo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e sui rapporti, anche finanziari, con i Comuni	Estremi dell'atto: _____ _____
[]	Regolamenti o atti amministrativi generali adottati in maniera conforme dai Comuni aderenti o modificati a scopo di armonizzazione: ¹¹ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____ _____
	Predisposizione o aggiornamento della Carta dei Servizi (articolo 27, comma 4, legge regionale 1/2006)	Estremi dell'atto: _____

⁹ Per le Associazioni intercomunali, le deliberazioni e gli atti di attuazione summenzionati devono essere indicati soltanto qualora le modalità di gestione delle funzioni e dei servizi associati non siano evincibili dalle relative convenzioni.

¹⁰ È prevista la compilazione di una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.

¹¹ Tale incentivo è concesso una volta sola e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, è, comunque, finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

RIEPILOGO

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto 12	Comuni coinvolti	Modello di gestione ¹³
A. Gestione del personale:			
Reclutamento del personale / concorsi			
Trattamento economico			
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)			
Relazioni sindacali			
Formazione professionale			
Armonizzazione dei regolamenti del personale			
Altro			
Altro			
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:			
Gestione economica e finanziaria			
Controllo di gestione			
Altro			
Altro			
Altro			
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:			
Riscossione tributi			
<i>Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.</i>			
Attività di recupero evasione/elusione fiscale			
Home banking tributario			
Pagamento in via telematica di tributi locali			
Armonizzazione regolamenti entrate			
Contenzioso tributario			
Altro			
Altro			
Altro			

¹² Indicare la convenzione o gli atti attuativi che disciplinano le modalità di gestione della funzione o del servizio secondo l'ordine di numerazione usato nell'elenco della documentazione (ad esempio, se la gestione associata del personale è disciplinata dalla convenzione attuativa indicata nell'elenco come a.3, scrivere a.3).

¹³ Indicare, in via alternativa: ufficio comune; delega della funzione o del servizio ad un singolo Comune ovvero ad un soggetto terzo (indicando quale); esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica; costituzione di un consorzio; altro.

D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:		
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)		
Responsabile del procedimento e ufficio gare		
Direzione lavori		
Responsabile della sicurezza		
Gestione degli espropri		
Armonizzazione dei regolamenti		
Altro		
Altro		
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:		
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)		
Stipula e gestione dei contratti		
Gestione amministrativa del patrimonio		
Armonizzazione dei regolamenti		
Altro		
Altro		
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:		
Automazione delle funzioni di protocollo		
Servizi informatici		
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia		
Servizio informativo-statistico		
Altro		
G. Gestione unificata del servizio tecnico	14	
Gestione e manutenzione strade		
Segnaletica		
Illuminazione pubblica e servizi connessi		
Gestione e manutenzione del verde pubblico		
Gestione e manutenzione cimiteri		
Altro		
Altro		
H. Urbanistica e gestione del territorio:		
Urbanistica		
Edilizia privata		
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi		
Altro		

14 Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

I. Funzioni di polizia municipale:	15	
Sicurezza urbana		
Polizia stradale		
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)		
Altro		
L. Funzioni culturali e ricreative:		
Biblioteche e/o musei		
Programmazione e gestione attività culturali		
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi		
Informagiovani		
Altro		
Altro		
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):		
Adozione provvedimenti relativi al commercio		
Accoglienza, informazione e promozione turistica		
Sportello unico per le attività produttive		
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi		
Altro		
N. Funzioni di istruzione pubblica	16	
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		
Pre-post accoglienza		
Centri vacanza/estiva		
Asili nido		
Mense scolastiche		
Altro		
O. Attività istituzionali:		
Comunicazione istituzionale		
URP sovracomunale		
Mediatore civico sovracomunale		
Carta dei servizi		
Altro		

Lì _____

Il Presidente

¹⁵ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

¹⁶ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

MODELLO A4

DOMANDA DI INCENTIVO ORDINARIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI ED UNIONI DI COMUNI

LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2006, N. 1 - ARTICOLI 20, 22, 23, 26 E 27

Il sottoscritto _____,
 nella sua qualità di Presidente dell' _____¹⁷,

CHIEDE

di accedere all'incentivo ordinario per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto.

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE ¹⁸:

	Documenti	Altre informazioni
[]	Convenzioni attuative della convenzione quadro, relative a funzioni e servizi comunali svolti in forma associata (articolo 22, comma 6, legge regionale 1/2006) ¹⁹ a.1 _____ a.2 _____ a.3 _____ a.4 _____ a.5 _____ a.6 _____ a.7 _____ a.8 _____	Estremi degli atti ²⁰ : _____ _____ _____ _____ _____ _____

¹⁷ Indicare la forma associativa (associazione intercomunale od Unione di Comuni), nonché la denominazione della stessa.

¹⁸ Segnare, con una crocetta, le voci che interessano (in relazione alla forma associativa adottata: associazione intercomunale o Unione di Comuni).

¹⁹ Devono essere allegate, solamente, le convenzioni nuove rispetto a quelle inviate precedentemente ovvero le convenzioni già inoltrate, alla Direzione regionale competente, che hanno subito delle modificazioni. Si precisa, inoltre, che devono essere trasmesse soltanto le convezioni attuative sottoscritte dalla prevalenza dei Comuni aderenti.

²⁰ Indicare la data di stipulazione della convenzione.

	Documenti	Altre informazioni
[]	Eventuali deliberazioni ed atti di attuazione relativi all'esercizio delle funzioni e dei servizi associati indicanti le modalità di gestione: ²¹ b.1 _____ b.2 _____ b.3 _____ b.4 _____ b.5 _____ b.6 _____ b.7 _____ b.8 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
[]	Schede illustrative delle gestioni associate: ²² 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____	
[]	Documento finanziario riepilogativo ²³	Estremi dell'atto: _____ _____
[]	Conto di bilancio ²⁴	Estremi dell'atto: _____ _____
[]	Regolamento di cui all'articolo 23, comma 7, legge regionale 1/2006, sull'organizzazione dell'Unione, sullo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e sui rapporti, anche finanziari, con i Comuni	Estremi dell'atto: _____ _____ _____

²¹ Per le Associazioni intercomunali, le deliberazioni e gli atti di attuazione summenzionati devono essere adottati soltanto qualora le modalità di gestione delle funzioni e dei servizi associati non siano evincibili dalle relative convenzioni e solo laddove non già inviati.

²² È prevista la compilazione di una scheda per ogni gestione associata, come da MODELLO B.

²³ Le associazioni intercomunali devono trasmettere l'ultimo documento finanziario riepilogativo della gestione associata delle funzioni e dei servizi approvato, laddove previsto dalla convenzione quadro.

²⁴ Le Unioni di Comuni devono trasmettere l'ultimo conto di bilancio approvato.

	Documenti	Altre informazioni
[]	Regolamenti o atti amministrativi generali adottati in maniera conforme dai Comuni aderenti o modificati a scopo di armonizzazione: ²⁵ 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____	Estremi degli atti: _____ _____ _____ _____
[]	Predisposizione o aggiornamento della Carta dei Servizi (articolo 27, comma 4, legge regionale 1/2006)	Estremi dell'atto: _____

RIEPILOGO

Funzioni o servizi svolti in forma associata	n. atto 26	Comuni coinvolti	Modello di gestione ²⁷
A. Gestione del personale:			
Reclutamento del personale / concorsi			
Trattamento economico			
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)			
Relazioni sindacali			
Formazione professionale			
Armonizzazione dei regolamenti del personale			
Altro			
Altro			
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:			
Gestione economica e finanziaria			
Controllo di gestione			
Altro			
Altro			
Altro			

²⁵ Tale incentivo è concesso una volta sola e si riferisce ad atti definitivamente approvati da tutti i Comuni interessati (o dai competenti organi dell'Unione) e, qualora siano adottati più distinti regolamenti attinenti alla medesima materia, è, comunque, finanziato solo quello riguardante l'oggetto principale.

²⁶ Indicare la convenzione o gli atti attuativi che disciplinano le modalità di gestione della funzione o del servizio secondo l'ordine di numerazione usato nell'elenco della documentazione (ad esempio, se la gestione associata del personale è disciplinata dalla convenzione attuativa indicata nell'elenco come a.3, scrivere a.3).

²⁷ Indicare, in via alternativa: ufficio comune; delega della funzione o del servizio ad un singolo Comune ovvero ad un soggetto terzo (indicando quale); esternalizzazione, costituzione di società a partecipazione pubblica; costituzione di un consorzio; altro.

C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:			
Riscossione tributi <i>Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.</i>			
Attività di recupero evasione/elusione fiscale			
Home banking tributario			
Pagamento in via telematica di tributi locali			
Armonizzazione regolamenti entrate			
Contenzioso tributario			
Altro			
Altro			
Altro			
D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:			
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)			
Responsabile del procedimento e ufficio gare			
Direzione lavori			
Responsabile della sicurezza			
Gestione degli espropri			
Armonizzazione dei regolamenti			
Altro			
Altro			
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:			
Gestione gare d'appalto (forniture, servizi)			
Stipula e gestione dei contratti			
Gestione amministrativa del patrimonio			
Armonizzazione dei regolamenti			
Altro			
Altro			
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:			
Automazione delle funzioni di protocollo			
Servizi informatici			
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia			
Servizio informativo-statistico			
Altro			

G. Gestione unificata del servizio tecnico		28	
Gestione e manutenzione strade			
Segnaletica			
Illuminazione pubblica e servizi connessi			
Gestione e manutenzione del verde pubblico			
Gestione e manutenzione cimiteri			
Altro			
Altro			
H. Urbanistica e gestione del territorio:			
Urbanistica			
Edilizia privata			
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi			
Altro			
I. Funzioni di polizia municipale:		29	
Sicurezza urbana			
Polizia stradale			
Polizia amministrativa (osservanza leggi e regolamenti in materia edilizia, commercio, ambiente, pubblici esercizi, igiene)			
Altro			
L. Funzioni culturali e ricreative:			
Biblioteche e/o musei			
Programmazione e gestione attività culturali			
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi			
Informagiovani			
Altro			
Altro			
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):			
Adozione provvedimenti relativi al commercio			
Accoglienza, informazione e promozione turistica			
Sportello unico per le attività produttive			
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi			
Altro			

²⁸ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

²⁹ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

N. Funzioni di istruzione pubblica			
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)		30	
Pre-post accoglienza			
Centri vacanza/estiva			
Asili nido			
Mense scolastiche			
Altro			
O. Attività istituzionali:			
Comunicazione istituzionale			
URP sovracomunale			
Mediatore civico sovracomunale			
Carta dei servizi			
Altro			

Lì _____

Il Presidente

³⁰ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

Responsabile unico	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> indicare gli estremi atto di nomina: _____ Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> indicare gli estremi: _____
Costituzione di un ufficio comune per lo svolgimento della funzione o del servizio	
Illustrazione sintetica dell'attività della funzione o servizio	
Indicatori di effettività in relazione alla tipologia della funzione o del servizio³⁴ (Utilizzare indicatori oggettivi quali ad esempio: numero di utenti in rapporto alla domanda, numero di provvedimenti adottati o di pratiche evase, prestazioni effettuate, etc.)	

Data _____

Il Presidente _____

³⁴ Nella domanda di assegnazione dell'incentivo per il primo anno, segnalare gli indicatori di effettività della gestione associata che l'Unione di Comuni o l'associazione intercomunale intende utilizzare. Nella domanda di assegnazione dell'incentivo inerente gli anni successivi al primo, precisare la dimensione numerica che l'indicatore prescelto ha assunto nella gestione associata relativa all'anno precedente (ad esempio, se nella domanda di incentivo per la gestione associata svolta nell'anno 2006, l'Unione di Comuni ha selezionato l'indicatore di effettività correlato al numero di pratiche evase, nella successiva domanda di incentivo per la gestione associata dell'anno 2007, l'Unione di Comuni è tenuta a precisare quale sia stato il numero delle pratiche effettivamente evase). Negli anni successivi al primo, in ciascuna domanda di assegnazione dell'incentivo, l'Unione di Comuni o l'associazione intercomunale ha, inoltre, la possibilità di confermare o sostituire gli indicatori di effettività della gestione associata adottati nel corso dell'anno precedente, nonché di ampliare il numero di quelli utilizzati.

MODELLO C

VERIFICA DELL'EFFETTIVITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA (ART. 27, COMMA 5, L.R. 1/2006)

Unione/ Associazione intercomunale di



Ammontare dell'incentivo straordinario concesso dalla Regione per le gestioni ammesse a finanziamento:

euro _____ (da indicare solo nella prima verifica).

Ammontare dell'incentivo ordinario concesso dalla Regione per le gestioni ammesse a finanziamento nell'anno _____³²:

euro _____.

Ammontare complessivo dei trasferimenti da parte dei Comuni partecipanti a favore della forma associativa:

euro _____.

I. BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE GESTIONI ASSOCIATE AMMESSE AD INCENTIVO E SVOLTE NELL'ANNO PRECEDENTE³³

Multiple horizontal lines for text entry.

32 Indicare l'anno precedente a quello nel quale si presenta il modello
33 Nella relazione devono essere date indicazioni in ordine allo svolgimento delle attività realizzate per ciascuna funzione/servizio ammesso ad incentivo ordinario l'anno precedente, le eventuali criticità emerse o le buone pratiche sperimentate ed ogni altra informazione utile a dimostrare l'effettività di ciascuna gestione associata

Li, _____

In fede

Il Presidente

MODELLO D

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

CONVENZIONI TRA COMUNI AL DI FUORI DI UNA STESSA ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE E TRA COMUNI CON LA COMUNITA' MONTANA
LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2006, N. 2 - ARTICOLO 4, COMMA 6, LETTERA C)

Il sottoscritto _____,

nella sua qualità di Sindaco del comune di _____,

classificato come Comune³⁴ _____,

avendo stipulato _____³⁵ convenzione/i al di fuori di una stessa associazione intercomunale o con la Comunità montana, operativa/e alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri di riparto ed ancora in essere alla data di presentazione della presente domanda

CHIEDE

di accedere all'assegnazione prevista dalla legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 - articolo 4, comma 6, lettera c), per i servizi e le funzioni indicati nel successivo prospetto,

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;
2. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;
3. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;
4. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;
5. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;
6. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;
7. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;
8. convenzione stipulata in data _____, avente ad oggetto _____;

³⁴ Precisare se il Comune è "non montano" ovvero "interamente montano" ovvero "parzialmente montano".

³⁵ Inserire il numero delle convenzioni

RIEPILOGO

	n. atto ³⁶	Enti partecipanti
Funzione o servizio svolto in forma associata		
A. Gestione del personale:		
Reclutamento del personale / concorsi		
Trattamento economico		
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)		
Relazioni sindacali		
Formazione professionale		
Armonizzazione dei regolamenti del personale		
Altro ³⁷		
Altro		
B. Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione:		
Gestione economica e finanziaria		
Controllo di gestione		
Altro		
Altro		
Altro		
C. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:		
Riscossione tributi		
<i>Questa gestione associata comprende almeno tutte le funzioni relative alla gestione dei tributi locali. Se sono svolte solo le funzioni relative all'ICI l'importo spetta nella misura del 50%.</i>		
Attività di recupero evasione/elusione fiscale		
Home banking tributario		
Pagamento in via telematica di tributi locali		
Armonizzazione regolamenti entrate		
Contenzioso tributario		
Altro		
Altro		
Altro		

³⁶ Indicare la convenzione

³⁷ Specificare l'oggetto di ogni convenzione rientrante in "Altro"

D. Gestione unificata dell'ufficio lavori pubblici:		
Progettazione delle opere (progetto esecutivo, capitolati tecnici)		
Responsabile del procedimento e ufficio gare		
Direzione lavori		
Responsabile della sicurezza		
Gestione degli espropri		
Armonizzazione dei regolamenti		
Altro		
Altro		
E. Gestione unificata dell'ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti:		
Gestione gare d'appalto(forniture, servizi)		
Stipula e gestione dei contratti		
Gestione amministrativa del patrimonio		
Armonizzazione dei regolamenti		
Altro		
Altro		
F. Gestione unificata servizio statistico e informativo e servizi di e-government-processi d'innovazione amministrativa:		
Automazione della funzioni di protocollo		
Servizi informatici		
Sistema informativo territoriale SIT e cartografia		
Servizio informativo-statistico		
Altro		
G. Gestione unificata del servizio tecnico:		38
Gestione e manutenzione strade		
Segnaletica		
Illuminazione pubblica e servizi connessi		
Gestione e manutenzione del verde pubblico		
Gestione e manutenzione cimiteri		
Altro		
Altro		

³⁸ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

H. Urbanistica e gestione del territorio:			
Urbanistica			
Edilizia privata			
Armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edifici			
Altro			
			39
I. Funzioni di polizia municipale:			
Sicurezza urbana			
Polizia stradale			
Polizia amministrativa			
Altro			
L. Funzioni culturali e ricreative:			
Biblioteche e/o musei			
Programmazione e gestione attività culturali			
Gestione degli impianti sportivi e ricreativi			
Informagiovani			
Altro			
Altro			
M. Funzioni attinenti lo sviluppo economico (commercio, turismo e attività produttive):			
Adozione provvedimenti relativi al commercio			
Accoglienza, informazione e promozione turistica			
Sportello unico per le attività produttive			
Armonizzazione di atti normativi, piani e programmi			
Altro			

³⁹ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

N. Funzioni di istruzione pubblica	40
Trasporto scolastico (compreso l'accompagnamento)	
Pre-posti accoglienza	
Centri vacanza/estiva	
Asili nido	
Mense scolastiche	
Altro	
O. Attività istituzionali:	
Comunicazione istituzionale	
URP sovracomunale	
Mediatore civico sovracomunale	
Carta dei servizi	
Altro	

Li _____

Il Sindaco

_____ ⁴⁰ Indicare anche il totale in kmq dei comuni interessati dalla gestione di questa funzione se svolta per intero o per ciascuno dei servizi compresi in questa funzione

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
 VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A06
06_44_1_DGR_2391

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2391.

L.R. 43/1990 - Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante la coltivazione della cava di gesso, da denominare "Chiarzò", ricadente in comune di Raveo. Proponente. C.P.S. S.r.l. - Caneva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 10 febbraio 2004 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza da parte della C.P.S. S.r.l. - Caneva per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante la coltivazione della cava di gesso, da denominare "Chiarzò", ricadente in Comune di Raveo;
- in data 26 marzo 2004 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" di data 9 marzo 2004 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/13379/VIA/170 del 1 aprile 2004 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- sono pervenute le richieste del pubblico: in data 9 marzo 2004 della Riserva di Caccia di Raveo, in data 16 marzo 2004 di Legambiente del Friuli Venezia Giulia, in data 16 marzo 2004 del Comitato contro la cava di Raveo, in data 16 marzo 2004 della Sig. Lucia Ariis, in data 16 marzo 2004 dei Sigg. Pecol Lino, Pecol Maria Angela e Pecol Anna;
- con decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/518/VIA/170 dd. 9 aprile 2004 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali Autorità: il Comune di Raveo, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli", la Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo e quale pubblico interessato: Legambiente del Friuli Venezia Giulia, Comitato Contro la Cava di Raveo, Riserva di Caccia di Raveo, i Sigg. Lino Pecol, Maria Angela Pecol e Anna Pecol e la Sig.a Lucia Ariis;
- con nota ALP.11/15821/VIA/170 del 19 aprile 2004 sono stati chiesti i pareri alle predette Autorità e al pubblico interessato;
- con nota ALP.11/16094/VIA/170 del 20 aprile 2004 è stato chiesto parere collaborativo all'Arpa del FVG;
- con nota n. ALP.11/16500/VIA/170 del 22 aprile 2004 è stato richiesto parere collaborativo alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
- con nota interna del 22 aprile 2004 è stato chiesto parere collaborativo al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi i seguenti pareri sugli elaborati originariamente presentati dal proponente:

- Comune di Raveo: deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 11 giugno 2004. Approva e fa proprio il parere tecnico commissionato a dei professionisti che esprime una richiesta di integrazioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli": deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 10 giugno 2004. Parere favorevole in «materia di igiene e sanità» con prescrizioni;
- Direzione centrale della pianificazione, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - Servizio per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: lettera Prot. PT/9883/1.402/6733 - 20/04/2004 in data 10 giugno 2004. Parere con richiesta integrazioni;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo: lettera Prot. RAF/19/B/57254 di data 10 giugno 2004. Parere con richiesta integrazioni;

Sono pervenuti fuori termine i seguenti pareri:

- Provincia di Udine: Determinazione n. 437 del 8 settembre 2004. Parere sfavorevole;

VISTI i pareri del pubblico interessato pervenuti nel termine - 1 giugno 2004:

- Comitato contro la cava di Raveo: nota di data 31 maggio 2004. Parere contrario con elaborato allegato alla relazione istruttoria;
- Riserva di Caccia di Raveo: lettera di data 29 maggio 2004. Parere contrario con osservazioni;
- Sigg. Pecol Lino, Pecol Maria e Pecol Anna: nota di data 27 maggio 2004. Parere contrario con motivazioni;
- Sig. Lucia Ariis: nota di data 14 maggio 2004. Parere contrario con motivazioni;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativo:

- Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Geologico: in data 24 maggio 2004. Parere con richiesta integrazioni;
- Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto - Servizio per le Infrastrutture e Vie di Comunicazione: nota Prot. PMT/10626/VTP-VS.1.13 di data 22 giugno 2004. Parere con osservazioni;
- Direzione Centrale delle Risorse Agricole, Naturali, Forestali e della Montagna - Servizio per la Tutela degli Ambienti Naturali e della Fauna: nota Prot. RAF/13/D/79319 di data 28 luglio 2004. Parere con osservazioni;
- ARPA - Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota Prot. 8105/2004/TS/TS/307 in data 26 maggio 2004. Parere con osservazioni;

PRESO ATTO che il Servizio VIA, sulla base dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti, in relazione all'art. 15 della L.R. 43/1990, ha ritenuto necessario richiedere integrazioni con Ordinanza n. ALP.11/1010/VIA/170 di data 25 giugno 2004, la quale è stata formalmente inoltrata al proponente;

RILEVATO che con l'Ordinanza del Direttore del Servizio n. ALP.11/1579/VIA/170 del 28 settembre 2004 è stata concessa una proroga di 30 giorni per la consegna delle integrazioni richieste in seguito alla relativa richiesta del proponente di data 27 settembre 2004;

CONSTATATO che in data 28 ottobre 2004 il proponente ha presentato la documentazione integrativa richiesta;

VISTA l'ulteriore documentazione agli atti dalla quale risulta che:

- con nota n. ALP.11/42588/VIA/170 dell'8 novembre 2004 sono state chieste integrazioni sui pareri già espressi in precedenza alle predette Autorità;

- con nota n. ALP.11/42653/VIA/170 dell'8 novembre 2004 sono state chieste integrazioni sui pareri già espressi in precedenza al pubblico interessato;
- con nota interna del 17 febbraio 2005 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- con nota n. ALP.11/43721/VIA170 del 15 novembre 2004 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni all'ARPA;

ESAMINATI i pareri pervenuti in relazione agli elaborati prodotti a seguito della sopra menzionata Ordinanza di richiesta integrazioni:

- Comune di Raveo: deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 9 dicembre 2004. Approva e fa proprio il parere tecnico, con evidenze oggettive di tipo negativo;
- Provincia di Udine: Determinazione n. 569 del 6 dicembre 2004. Parere sfavorevole con motivazioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli": nota Prot. n. 41794/13733 del 2 dicembre 2004. Parere favorevole. Si riconferma il parere e le prescrizioni date nella Delibera del Direttore Generale n. 278 del 10 giugno 2004, sopra riportata;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio per la tutela dei beni paesaggistici: lettera Prot. PMT/20394/1.402/18696 - 09/11/2004 in data 2 dicembre 2004. Parere favorevole con la raccomandazione di mettere in atto con rigore tutte le misure descritte dallo Studio di Impatto Ambientale al punto 7.7.1 «Limiti dell'esposizione - Visibilità» nella Relazione integrativa;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo: lettera Prot. RAF/19/b/125284 di data 14 dicembre 2004. Parere contrario con motivazioni;

VISTI i pareri relativi agli elaborati prodotti a seguito della sopra menzionata Ordinanza di richiesta integrazioni, del pubblico interessato:

- Comitato contro la cava di Raveo: nota di data 21 dicembre 2004. Parere negativo con elaborato allegato alla relazione istruttoria;
- Riserva di Caccia di Raveo: lettera di data 1 dicembre 2004. Parere non favorevole;
- Sigg. Pecol Lino, Pecol Maria e Pecol Anna: nota di data 28 novembre 2004. Parere contrario;
- Sig. Lucia Ariis: nota di data 17 dicembre 2004. Parere contrario;

PRESO ATTO dei pareri tecnici sulle integrazioni prodotte a seguito della precitata Ordinanza, dai seguenti uffici regionali:

- ARPA - Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota Prot. 1148/2005/TS/TS/307 di data 28 gennaio 2005. Parere non favorevole;
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico: in data 25 febbraio 2005. A seguito di una richiesta di chiarimenti il Servizio geologico inviava una nota contenente alcune precisazioni;

PRESO ATTO inoltre che in data 15 dicembre 2004 il Comune di Raveo ha inviato il verbale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 novembre 2004 nella quale vengono approvate le direttive per la redazione della Variante del PRGC vigente;

RILEVATO che con nota del 26 maggio 2005 il proponente inviava una relazione di chiarimenti;

RILEVATO che in data 5 agosto 2005 il proponente richiedeva la sospensione dell'esame del progetto stesso allo scopo di integrare ulteriormente gli elaborati già forniti, concessa dal Servizio in data 16 agosto 2005 con nota prot. ALP.11/30702-29877/VIA/170; con nota ALP.11/44131/VIA/170 del 7 dicembre 2005 il Servizio VIA richiedeva riscontro della volontà del proponente relativamente a tale sospensione e che con

nota ALP.11/10929/VIA/170 del 24 marzo 2006 il Servizio VIA imponeva 30 giorni per la consegna dell'eventuale materiale esplicativo;

RILEVATO che la C.P.S. S.r.l. ha trasmesso in data 27 aprile 2006 l'aggiornamento alla documentazione integrativa;

VISTA l'ulteriore documentazione agli atti dalla quale risulta che:

- con nota n. ALP.11/15342/VIA/170 dell'8 maggio 2006 sono state chieste integrazioni sui pareri già espressi in precedenza alle predette Autorità;
- con nota n. ALP.11/15346/VIA/170 dell'8 maggio 2006 sono state chieste integrazioni sui pareri già espressi in precedenza al pubblico interessato;
- con nota interna dell'8 maggio 2006 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- con nota n. ALP.11/15344/VIA170 dell'8 maggio 2006 è stato chiesto parere collaborativo sulle integrazioni all'ARPA;
- con nota n. ALP.11/15343/VIA/170 dell'8 maggio 2006 è stato richiesto parere collaborativo alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

ESAMINATI i pareri pervenuti a seguito della sopra menzionata nota della C.P.S. S.r.l. riguardante l'aggiornamento alla documentazione integrativa:

- Comune di Raveo: deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 19 giugno 2006. Parere negativo;
- Provincia di Udine: nota del Dirigente dell'Area Ambiente Servizio Risorse Idriche prot. n. 2006/51160 del 15 giugno 2006. Riconferma parere sfavorevole con motivazioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli": nota Prot.n.48735-6129 dip del 30 maggio 2006. Riconferma parere favorevole con le prescrizioni già elencate;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo: lettera Prot. RAF/19/9/7-0058545 di data 9 giugno 2006. Parere contrario con motivazioni;

VISTI i pareri relativi alla sopra menzionata nota della C.P.S. S.r.l. riguardante l'aggiornamento alla documentazione integrativa, del pubblico interessato:

- Comitato contro la cava di Raveo: nota di data 6 luglio 2006. Parere negativo con elaborato allegato alla relazione istruttoria;
- Riserva di Caccia di Raveo: lettera di data 6 luglio 2006. Parere sfavorevole;
- Sigg. Pecol Lino, Pecol Maria e Pecol Anna: nota di data 6 luglio 2006. Parere contrario;

VISTI inoltre pareri tecnici relativi alla sopra menzionata nota della C.P.S. S.r.l. riguardante l'aggiornamento alla documentazione integrativa, dai seguenti uffici regionali:

- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico: in data 3 luglio 2006. Parere con osservazioni;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione: nota Prot. PMT/9336/VTP-VS.1.13 di data 12 giugno 2006. Parere con osservazioni;
- ARPA - Settore Tutela del Suolo, Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota Prot. 7821/2006/TS/TS/307 di data 16 giugno 2006. Parere con osservazioni;

RILEVATO che, nel corso dell'istruttoria, sono pervenute osservazioni relative al traffico ed agli impatti ambientali generati dal progetto da parte di varie Autorità ed Enti:

- nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Raveo Prot. 134 del 12 gennaio 2005 con allegata la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villa Santina n. 157 del 16 dicembre 2004 che esprime il dissenso e la contrarietà alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Villa Santina Prot. 167 del 12 gennaio 2005 di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Villa Santina n. 157 del 16 dicembre 2004 che esprime il dissenso e la contrarietà alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Villa Santina Prot. 7960 del 24 ottobre 2005 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Villa Santina n. 33 del 9 settembre 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo
- nota del Comune di Tolmezzo Prot. 19771 del 6 luglio 2005 di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Tolmezzo n. 246 del 5 luglio 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Treppo Carnico Prot. 3249 del 19 luglio 2005 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Treppo Carnico n. 22 del 28 giugno 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Sauris Prot. 4169 del 19 luglio 2005 di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sauris n. 166 del 28 giugno 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Paluzza Prot. 9119 del 18 luglio 2005 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Paluzza n. 40 del 13 luglio 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Forni Avoltri Prot. 3537/1-7 del 19 luglio 2005 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Forni Avoltri n. 25 del 06 luglio 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Ampezzo Prot. 4379 del 1 settembre 2005 di trasmissione della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ampezzo n. 128 del 13 luglio 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Prato Carnico Prot. 0005203 del 2 agosto 2005 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Prato Carnico n. 16 del 28 giugno 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota del Comune di Enemonzo Prot. 4422 del 1 agosto 2005 di trasmissione della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Enemonzo n. 35 del 11 luglio 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;
- nota della Comunità Montana della Carnia Prot.6573 del 26 luglio 2005 di trasmissione della deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 del 30 giugno 2005 che esprime parere contrario alla realizzazione del progetto per la coltivazione della cava di gesso in Comune di Raveo;

DATO ATTO che in data 17 febbraio 2006 è pervenuta una nota del Comitato per la cava di gesso di Raveo;

RILEVATO in particolare che nella documentazione presentata sono rinvenibili, di fatto, gli elementi informativi di cui al DPCM 27.12.1988 in materia di impatto ambientale;

RILEVATO pertanto che la documentazione medesima consente di pervenire alla valutazione dell'iniziativa in argomento relativamente a quanto stabilito dalla normativa vigente sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla LR 43/1990;

VISTO il parere n. VIA/18/2006 relativo alla riunione del 2 agosto 2006, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale;

CONSTATATO che il suddetto parere si riferisce alla configurazione del progetto che prevede la realizzazione del sistema fornello e galleria per il trasporto del materiale estratto all'impianto di prima lavorazione posto nelle vicinanze dell'area di cava, ed inoltre stabilisce che al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo sono previste specifiche prescrizioni ed una raccomandazione;

RITENUTO in particolare, sulla base della documentazione agli atti, di precisare, anche ai sensi del primo comma dell'art. 19 della LR 43/1990, quanto segue:

Aspetti urbanistici

Relativamente alle direttive del Comune di Raveo per una variante del vigente PRGC per il cambio di destinazione d'uso dell'area in esame, si rileva che sensi dell'art.3 del DPCM 27/12/1988 è «comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi». I precitati atti richiamati dalla norma sono «gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale». Lo stesso art.3 chiarisce che «tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale». Si è esaminato il fatto che il Comune di Raveo intende procedere ad una variante urbanistica finalizzata a modificare la destinazione d'uso attuale dell'area interessata dal progetto in oggetto, ma si ritiene che tale volontà - in un contesto di procedura di VIA - per le ragioni normative su esposte non possa rappresentare un vincolo di non compatibilità ambientale.

Altri utilizzi del territorio

Relativamente all'incompatibilità dell'attività di cava con le finalità e le attività di recupero storico, ambientale, di valorizzazione e tutela del paesaggio promosso dall'istituzione del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, il cui obiettivo generale risulta essere quello di far sì che «quest'area di montagna mantenga la propria identità rispetto ai processi in atto di omologazione e di abbandono», con lo scopo di «garantire una miglior vivibilità per chi vi abita», si deve osservare che l'area di cava è attualmente esterna all'area del Parco e, al momento attuale, la volontà di perseguire i suddetti obiettivi attraverso il Parco è stata ritenuta possibile non ricomprendendo nel Parco stesso l'area interessata dal progetto.

È ben vero che la vicinanza di due aree con destinazioni d'uso diverse può rappresentare un elemento di conflitto, che nel caso specifico potrebbe vedere in posizione svantaggiata il Parco, in ragione degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del progetto.

Si ritiene sia possibile superare tale giudizio negativo inserendo opportune prescrizioni, finalizzate, in particolare, alla riduzione dei disturbi provocati dall'attività e prevedendo correlati monitoraggi, in modo tale che l'impatto complessivo del progetto sul Parco non risulti incompatibile con gli obiettivi del Parco stesso e con la connessa fruizione.

Rapporto con il Piano di Bacino

Il Comune di Raveo ed il Servizio geologico sottolineano che è operante nel territorio del predetto Comune il PAI - Piano di Assetto Idrogeologico del Tagliamento. Risulta che una quota parte dell'area compresa nel perimetro richiesto per la cava in argomento è compresa in un'area considerata a rischio di frana dal suddetto PAI. Si ritiene che il proponente, in sede di presentazione del progetto esecutivo debba prospettare in proposito adeguate verifiche tese a stabilire la fattibilità del progetto con i contenuti qui presentati; in tal senso viene prevista una prescrizione ad hoc.

Aspetti geologici

Relativamente alla mancanza di un rilievo geologico-geomorfologico di dettaglio, di una ricostruzione puntuale dell'andamento del substrato roccioso con opportune sezioni stratigrafiche, di una corretta caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso, di una verifica dell'esistenza di aree potenzialmente instabili, di problematiche inerenti al pericolo di scendimento massi e di dissesti franosi, del pericolo derivante dalle «due frane esistenti» in fronte ed a lato dell'area interessata, dell'analisi di stabilità, di informazioni relative al

fragile “non equilibrio “ della zona del complesso della Madonna di Raveo, della eventuale presenza di cavità carsiche, si rileva che negli Elaborati A7, A10 (Capp. 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2), delle Integrazioni e A11 (Capp. 4 e 5) si rinvencono le informazioni relative a tali problematiche che indicano situazioni diverse rispetto a quelle esposte in tali pareri con connessi gradi di criticità in ordine fattibilità del progetto. Comunque si osserva che i dati fin qui disponibili consentono di individuare la non sussistenza di motivi ostativi in proposito.

Visto anche il parere del Servizio geologico di data 25 febbraio 2005, che richiama la «Carta delle Frane» del Comune di Raveo dalla quale si evince che nella porzione di territorio inerente l'attività di cava non sono stati perimetrati fenomeni franosi, si ritiene che possano essere demandati alla fase della progettazione esecutiva tutte le verifiche dell'effettiva configurazione geomorfologica e di stabilità del sito (ottenibile soltanto tramite rilievi di estremo dettaglio non rapportabili alla presente fase di progetto preliminare), e tutte le conseguenti determinazioni previste dalle normative specifiche di settore, allo scopo anche di individuare puntualmente le modalità operative che permettano di operare in sicurezza. A tale riguardo si ritiene di inserire opportune prescrizioni finalizzate, in particolare, alla predisposizione di opportuni elaborati relativi all'analisi dettagliata degli aspetti geologici - geotecnici in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di cava

Aspetti idrogeologici

Relativamente alla carenza delle analisi relative alla ricostruzione del reticolo idrografico minore (impluvi e aste secondarie dei bacini del Rio Suvice e del Rio Bandit), della caratterizzazione del reticolo drenante (lunghezza delle aste, pendenza, sezione, condizione delle sponde, ecc.), della valutazione del trasporto solido, dei calcoli non realistici delle portate massime in quanto realizzati sulla base dei dati della centralina OSMER della stazione di Ampezzo, della valutazione delle eventuali conseguenze derivanti dallo scarico di tutte le acque drenate nell'area di cava verso il Rio Bandit, della verifica di stabilità sia della pendice risultante dalla trasformazione morfologica indotta dall'attività estrattiva, sia di quella immediatamente sovrastante fra i rii Suvice e Bandit, della verifica di stabilità dell'asta e dei versanti inclini al rio Bandit, dell'individuazione delle misure di riassetto idrogeologico, delle informazioni relative alla presenza di emergenze idriche sia permanenti che temporanee, della valutazione delle eventuali interferenze del progetto di coltivazione della cava sulla circolazione idrica sotterranea, si rileva che negli Elaborati A5, A7, A10 (Capp. 2.3, 2.8, 2.9, 3.4, 3.5 e 3.6), delle Integrazioni e A11 (Capp. 4.2 e 4.3) si rinvencono le analisi e le valutazioni relative alle problematiche su evidenziate. Questa tematica vede opinioni contrapposte fra i contenuti della documentazione presentata e quella di taluni pareri, e si ritiene che solo analisi e verifiche rapportabili alla progettazione esecutiva possano oggettivamente dirimere la questione, avuto anche riguardo che come noto il progetto esecutivo viene sottoposto a procedura approvativa da parte del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Comunque si osserva che i dati fin qui disponibili consentono di individuare la non sussistenza di motivi ostativi in proposito. A tale riguardo si ritiene di inserire opportune prescrizioni finalizzate, in particolare, alla predisposizione di opportuni elaborati relativi all'analisi dettagliata degli aspetti idrogeologici in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di cava.

Aspetti idraulici

In taluni pareri viene sollevato il problema dello scarico delle acque di lavorazione e di lisciviazione dei versanti e piazzali. Al riguardo si rileva che tutti gli scarichi di acque reflue devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente. Pertanto si ritiene di inserire una prescrizione affinché il progetto esecutivo che verrà inoltrato dal proponente al Servizio geologico contenga anche l'autorizzazione allo scarico di dette acque, e contenga altresì i relativi elaborati tecnici descrittivi del sistema previsto.

Trasformazione di terreno rimboschito

Relativamente al mappale rimboschito con fondi dello Stato (in forza delle collegate disposizioni legislative - RD 3267/1923, RD 1126/1926, L. 991/1952) soggetto a vincolo idrogeologico in quanto il rimboschimento era stato portato a termine per problemi di instabilità del versante, problematica evidenziata dall'Ispettorato ripartimentale foreste di Tolmezzo, si rileva che nel Cap. 3.2 dell'Elab. A11 viene fornita una serie di considerazioni richiamando la L. 910/1966 la LR 22/1982, nonché un provvedimento del 1977 della Corte dei Conti sull'applicazione della precitata L. 910/1966.

Esaminata attentamente la problematica, si ritiene che la stessa non possa interessare direttamente la procedura di VIA, in quanto:

- se sussistono in tal senso ragioni normative ostative alla realizzazione del progetto, il progetto stesso non potrà essere autorizzato con la configurazione qui presentata, atteso che la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui trattasi è successiva alla presente procedura di VIA (art. 10 della LR 43/1990). In tale ipotesi il progetto non potrà essere realizzato;
- nel caso in cui le suddette ragioni normative non siano ostative alla realizzazione del progetto, il progetto stesso potrà essere realizzato una volta acquisite tutte le autorizzazioni di legge prescritte;
- nel caso in cui il proponente intendesse modificare l'attuale configurazione del progetto, in modo da non confliggere con il vincolo in argomento, tale modifica comporta una nuova e distinta procedura valutativa in materia ambientale riferita al nuovo progetto.

Sotto un profilo di carattere generale, si ritiene comunque necessario ricordare che un'eventuale pronuncia favorevole in ordine alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, nè implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nullaosta o altri atti occorrenti per la attuazione del progetto. Pertanto la pronuncia di VIA favorevole lascia impregiudicate tutte le successive attività tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione del progetto.

Relativamente al fatto che il rimboschimento sia stato portato a termine per la stabilità del versante, si rileva che nell'Elaborato A7 si rinvencono le analisi di stabilità eseguite per sezioni dell'area di cava, sia in fase di esercizio sia alla fine dei ripristini. Si ritiene a questo proposito che, in sede di progettazione esecutiva, oltre alle verifiche di stabilità generale già prospettate relativamente al precedente punto «Aspetti geologici» il proponente debba verificare in dettaglio anche le conseguenze (sempre sulla stabilità del versante) del disboscamento necessario per l'effettuazione delle attività di cava.

Rumore e vibrazione

Relativamente alla valutazione del disturbo acustico ed all'analisi della propagazione nei suoli delle vibrazioni legate all'impiego degli esplosivi nella cava, si rileva che nella documentazione presentata, Elab. A2, Elab. A10 (Capp. 3.2, 3.3, 3.14) ed Elab. A11 (Capp. 5 e 9.2), si rinvencono le analisi e le valutazioni relative alle problematiche su evidenziate. Si ritiene, inoltre, di inserire apposite prescrizioni, finalizzate alla predisposizione di opportuni elaborati relativi all'analisi dettagliata degli impatti dovuti al rumore ed alle vibrazioni, in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di cava. In particolare, si ritiene necessaria la redazione di un piano di monitoraggio in grado di rilevare la situazione ante operam, quella in fase di esercizio, con la possibilità di prevedere opportuni interventi finalizzati alla limitazione/eliminazione delle criticità in argomento

Polveri

Relativamente alle problematiche inerenti gli impatti dovuti alla propagazione delle polveri causate dall'attività di escavazione e dal traffico connesso, si rileva che nella documentazione presentata, Elab. A2, Elab. A10 (Capp. 3.10 e 3.14) ed Elab. A11 (Cap. 9.3), si rinvencono le analisi e le valutazioni relative agli impatti dovuti alla propagazione delle polveri.

Riguardo ai possibili rischi ecotossicologici causati dalla dispersione delle polveri, si rileva che l'ASS n. 3 "Alto Friuli" ha espresso un parere favorevole al progetto con prescrizioni relative ai piani di monitoraggio e alle vasche di raccolta e sedimentazione delle acque piovane, recepite nel presente atto.

Si ritiene, inoltre, di inserire opportune prescrizioni, finalizzate, in particolare, alla predisposizione di specifici elaborati relativi all'analisi dettagliata degli impatti dovuti alla propagazione delle polveri, in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di cava. In particolare, si ritiene necessaria la redazione di un piano di monitoraggio in grado di rilevare la situazione ante operam, quella in fase di esercizio, con la possibilità di prevedere opportuni interventi finalizzati alla limitazione/eliminazione delle criticità in argomento.

Si chiarisce che tali prescrizioni riguardano gli impatti causati dalle polveri sia sulla salute umana sia sulla vegetazione e fauna.

È evidente che questo piano di monitoraggio - come anche gli altri qui prospettati - dovranno tener conto sia delle azioni progettuali, sia dello specifico contesto territoriale ambientale interessato, così come dovrà es-

sere prevista una fase di verifica e controllo in merito da parte di competenti strutture della Pubblica Amministrazione.

Paesaggio

Relativamente agli impatti visivi e sul paesaggio (in particolare l'intervisibilità della cava da punti di significativa valenza, per il territorio quali ad esempio il Santuario della Madonna di Raveo e alcuni percorsi del Parco su citato), si rileva che nella documentazione presentata, A10 (Capp. 2.1, 3.18) e A11 (Cap. 9.1), si rinvencono le analisi e le valutazioni relative alle problematiche citate. Si rileva, inoltre, che il competente Servizio regionale della tutela del paesaggio ha fornito un parere favorevole vincolato alla realizzazione delle misure mitigative contenute nella Relazione integrativa fornita dal proponente (lavorazione per lotti, ripristino contestuale delle zone scavate, realizzazione di barriere vegetali per mascherare l'area di lavoro, etc.). Si ritiene di condividere tale parere inserendo un'opportuna prescrizione relativa al progetto esecutivo.

Viabilità

Relativamente alle misure non precise del traffico attuale e dell'aumento del traffico dovuto all'apertura della cava ed alle problematiche attinenti alla viabilità (realità viaria statale, provinciale e comunale, volumi di traffico pesante generato, caratteristiche strutturali e dimensionali delle sedi e dei manufatti stradali interessati), si rileva che negli Elaborati A10 (Capp. 2.15, 2.16, 3.15, 3.16 e 3.17) e A11 (Cap. 9.5) si rinvencono le informazioni relative a tali problematiche. Per quanto riguarda l'insufficienza delle caratteristiche geometriche del tratto compreso tra la cava e la S.P.35, si ritiene che debba essere inserita una prescrizione relativa all'adeguamento di tale tratto, con la precisazione che gli inerenti elaborati dovranno essere contenuti nel progetto esecutivo, e che gli oneri di costruzione e manutenzione saranno a carico del proponente (come da disponibilità dello stesso evidenziata), nonchè le attività di cava potranno iniziare solo quando la strada suddetta sarà adeguata.

Viene prospettata altresì un'ulteriore prescrizione finalizzata al rilevamento secondo determinate modalità del traffico sulla S.P.35 nel tratto interessato dall'immissione della strada comunale da e per la cava. In tal modo potranno essere disponibili, nell'arco di esercizio della cava, dati puntuali ed aggiornati sul carico del traffico stradale. Ciò potrà consentire, se necessario, su indicazione dei relativi gestori, una disciplina del traffico complessivo adeguata alle effettive caratteristiche di sopportabilità delle arterie in questione.

Servitù

Relativamente alle perplessità sulle servitù esistenti riguardanti strade e sentieri che passano all'interno dell'area di cava, si rileva che nella documentazione presentata, Cap. 3.1 dell'Elaborato A11, si rinvencono le informazioni relative a tali vincoli presenti e relative soluzioni.

Relativamente alle delucidazioni sul vincolo derivante dalla servitù da elettrodotto che passa sopra la zona di cava, si rileva che dalla documentazione presentata (pg. 10 Elab. A11) risulta esistere una convenzione per la costituzione di servitù di elettrodotto tra il proponente e la Terna stessa.

Vegetazione e fauna

Relativamente alle carenze o mancanze di informazioni sulla vegetazione e fauna attualmente presente sul territorio e sulla congruità dei ripristini proposti evidenziati da alcuni pareri, si rileva che nella documentazione presentata, Elab. A6, A10 (Capp. 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13) ed Elab. A11 (Capp. 7 e 9.4), si rinvencono le informazioni relative a tali problematiche. Inoltre si ritiene di inserire opportune prescrizioni finalizzate, in particolare, alla predisposizione di opportuni elaborati relativi all'analisi dettagliata degli aspetti vegetazionali in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione all'attività di cava.

Metodologie di lavoro

Il proponente sostiene che per ridurre gli impatti legati alla coltivazione prevede la realizzazione di un «fornello» per il trasporto del materiale all'impianto di frantumazione posto a valle nelle immediate vicinanze della cava. Alcuni pareri ritengono non sia possibile tale soluzione tecnica in ragione delle caratteristiche geomecchaniche dei gessi tali da non consentire lavori in sotterraneo. Si rileva che nell'Elaborato A11 (Cap. 7) si rinvencono le informazioni relative al sistema fornello-galleria. Inoltre, si ritiene debba essere inserita una apposita prescrizione, in base alla quale il proponente in sede di progettazione esecutiva dovrà fornire puntuali e dettagliate informazioni circa la fattibilità e la stabilità di tale previsione progettuale.

Relativamente ad altre problematiche legate all'operatività della cava, quali lo stoccaggio del terreno vegetale e di scotico, le modalità relative al trattamento e stoccaggio dei materiali delle vasche di sedimentazione, si rileva che negli Elaborati A10 (Capp. 2.9, 2.11, 2.14, 3.7, 3.8) e A11 (Cap. 8) si rinvergono le informazioni relative a tali problematiche e si ritiene di inserire opportune prescrizioni, in base alle quali il proponente in sede di progettazione esecutiva dovrà fornire puntuali e dettagliate informazioni circa modalità operative all'interno dell'area di cava.

Approvvigionamento del gesso

Relativamente alla possibilità di utilizzo di gessi sintetici al posto di quelli naturali, si rileva che nella documentazione presentata, Elab. A 10 Cap. 4 ed Elab. A11 Cap.11, si rinvergono le informazioni relative a tali problematiche. Sulla base delle verifiche che autonomamente il Servizio ha potuto condurre al riguardo, si è potuto constatare che in effetti il panorama relativo all'utilizzo dei gessi sintetici si presenta oltremodo variegato. Risulta infatti che i gessi sintetici possono essere impiegati per confezionare prodotti per l'edilizia, ma tale possibilità dipende da molteplici e differenti fattori (in particolare caratteristiche di purezza, colore, contenuto di «inquinanti») che rendono, a priori, difficilmente individuabile in maniera univoca e incontrovertibile tale possibilità.

Per l'insieme di tali motivazioni si ritiene che non sussistano, sotto questo specifico profilo, elementi ostativi relativamente all'attuazione del progetto.

Riflessi sull'occupazione

Relativamente al fatto che alcuni pareri rilevano che l'apertura della cava di Raveo avrà effetti negativi sull'attività, e quindi sull'occupazione, della cava di Entrampo, si rileva che nella documentazione presentata, Elab. A 10 Cap. 4 ed Elab. A11 Cap.11, si rinvergono le informazioni relative a tali impatti sull'indotto. Si ritiene, inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, che una esatta individuazione sia delle ripercussioni fra le due cava di Raveo e di Entrampo specie in termini di utilizzo del gesso estratto da dette cave, sia delle ripercussioni sull'occupazione risulti strettamente dipendente dall'andamento del mercato. Inoltre va sottolineato che il gesso proveniente dalla cava di Raveo è previsto venga utilizzato direttamente dagli impianti del gruppo proponente il progetto in argomento, mentre il gesso proveniente dalla cava di Entrampo viene venduto sul mercato. Pertanto, allo stato attuale delle conoscenze, non potendosi ragionevolmente predeterminare l'andamento in generale del mercato che usufruisce direttamente o indirettamente della materia prima, si ritiene di fatto non prevedibile la situazione di tale settore con un margine di affidabilità appropriato.

Analisi costi benefici

Relativamente alle carenze o mancanze di informazioni ed analisi sull'argomento costi benefici evidenziati da alcuni pareri, si rileva che nella documentazione presentata, Elab. A 10 Cap. 4 ed Elab. A11 Cap.11, si rinvergono le informazioni relative a tali problematiche.

Smaltimento rifiuti

Sul tema dello smaltimento rifiuti la Provincia di Udine ritiene non siano state fornite informazioni sufficienti. Al riguardo si fa presente che, nella materia dello smaltimento rifiuti il proponente non può che attenersi, in ogni momento dei lavori in progetto, alla normativa di settore vigente.

Pertanto si ritiene che tale giudizio negativo possa essere superato dal fatto che il proponente deve rispettare la suddetta normativa. Vengono comunque previste apposite prescrizioni ed una raccomandazione al riguardo, estesa in linea generale a tutti gli adempimenti di legge a cui il proponente deve ottemperare.

Relativamente alla possibilità di trasformazione della zona di cava in discarica alla fine dei lavori, si ricorda che la successiva autorizzazione inerente l'attività di cava, da parte del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, è vincolata al progetto valutato in questa sede e non può contenere difformità da quanto previsto nella documentazione valutata ed agli atti della Direzione. Nel caso in cui il proponente intendesse modificare l'attuale configurazione del progetto, tale modifica comporta una nuova e distinta procedura valutativa in materia ambientale riferita al nuovo progetto.

Contenuti progetto e SIA

In taluni pareri sono state evidenziate carenze documentali riguardanti più settori.

In relazione alla documentazione complessivamente fornita, ai pareri pervenuti, tenuto conto delle previsioni della normativa di settore (in particolare del DPCM 27.12.1988 e dell'art. 11 della LR 43/1990), in un bilancio complessivo, si ritiene comunque che le informazioni fornite dal proponente e il relativo approfondimento (seppur di entità differenziate) consentono comunque di poter pervenire alla formulazione di un giudizio finale.

Infatti, proprio alla luce della normativa sopra richiamata, si ritiene che i dati esposti e le metodologie utilizzate siano rapportabili al caso trattato.

Vincolo di una pronuncia di VIA favorevole sui passaggi successivi

Si ritiene necessario ricordare che un'eventuale pronuncia favorevole in ordine alla LR 43/1990 non preconstituisce diritti in capo al proponente, nè implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nullaosta o altri atti occorrenti per la attuazione del progetto. Pertanto la pronuncia di VIA favorevole lascia impregiudicate tutte le successive attività tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione del progetto.

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, le prescrizioni ivi previste tengono conto anche dei pareri formulati dalle Autorità, dal pubblico interessato e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria;

RITENUTO di poter concordare con quanto proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e quindi di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni;

RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter pervenire ad un giudizio favorevole per il progetto in argomento sotto il profilo dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990;

PRECISATO che la presente deliberazione attiene unicamente alla materia della valutazione di impatto ambientale, e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per la realizzazione del progetto in argomento;

VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

a maggioranza,

DELIBERA

A) Ai sensi della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato della C.P.S. S.r.l. di Caneva - riguardante la coltivazione della cava di Gesso, da denominare "Chiarzò", ricadente in Comune di Raveo. La relativa configurazione del progetto che consente di prospettare tale valutazione è quella che prevede la realizzazione del sistema fornello e galleria per il trasporto del materiale estratto all'impianto di prima lavorazione posto nelle vicinanze dell'area di cava. Al fine di limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, vengono previste le prescrizioni e la raccomandazione di seguito riportate:

Prescrizioni:

1. le attività di cava potranno iniziare solo dopo l'adeguamento della strada comunale di collegamento fra la cava e la SP 35;

2. il progetto definitivo preordinato all'ottenimento dell'autorizzazione alle attività di cava dovrà contenere, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, anche:

- un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento atmosferico, vibrazioni) allo scopo di poter controllare le previsioni dello studio di impatto ambientale, specie per quanto attiene alle modalità operative del prelievo di gesso, di trasporto dello stesso anche in relazione alla durata dell'intervento indicata nel predetto studio di impatto ambientale. Tale piano dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento, la gestione dei dati e le opportune

misure di mitigazione nel caso i valori misurati risultassero superiori ai limiti di legge di settore o comunque impattanti sul territorio circostante l'area da autorizzare;

- un piano per la gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi complessivamente finalizzati al relativo controllo e contenimento;
- un elaborato relativo alle aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale. Tale elaborato dovrà riportare anche specifici elementi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;
- un elaborato relativo all'idrogeologia sotterranea in relazione alla possibilità di venute d'acqua nel fornello e galleria ed alla ricarica delle fonti presenti in zona, in modo da definire puntualmente sia l'interazione fra tutti gli interventi previsti e la predetta idrogeologia sia tutti i provvedimenti eventualmente necessari in proposito;
- un elaborato riguardante la sicurezza dell'assetto idraulico dei due rii posti al confine dell'area da autorizzare e del sistema di canalette e vasche di sedimentazione che verranno realizzate per la gestione delle acque meteoriche;
- un elaborato contenente il dimensionamento di tutte le vasche e le specifiche modalità di svuotamento e di smaltimento sia delle acque sia del materiale sedimentato, che dovrà avvenire a norma di legge, conseguenti alle lavorazioni in cava;
- un elaborato riguardante la stabilità dei versanti di lavorazione e quelli limitrofi alle zone di scavo sia in fase di eliminazione della copertura vegetale, sia di ciascuna delle singole fasi di scavo, sia infine della fase di ripristino finale, specificando i dati assunti, le metodologie di analisi utilizzate, e tutti gli eventuali tecnici previsti in condizioni ordinarie e/o da adottarsi nel caso si verificassero scendimenti;
- un elaborato riguardante la fattibilità e stabilità del fornello e galleria per il trasporto del materiale;
- un elaborato riguardante il dimensionamento e l'esatta ubicazione dell'impianto di prima frantumazione previsto in un'area nelle immediate vicinanze della zona di scavo;
- un elaborato riguardante i ripristini ambientali, in base al quale, salvo diverse dimostrate esigenze, dovrà essere evitato l'utilizzo di materiale terroso (necessario al completamento del recupero ambientale) proveniente da zone con caratteristiche pedologiche diverse da quelle dell'area oggetto dell'autorizzazione;
- un elaborato contenente la verifica dell'area da autorizzare in relazione alla presenza dell'area perimetrata «Segnalazione Raveo 1» (che delimita una zona a rischio di frana parzialmente ricadente nell'area da autorizzare e approvata dall'Autorità di Bacino all'interno del PAI del Tagliamento), contenente anche la verifica della compatibilità degli interventi previsti dal progetto rispetto alle Norme di Attuazione del PAI stesso;

3. il piano di monitoraggio dei fattori inquinanti e quello della gestione degli incidenti e dei malfunzionamenti degli impianti di cui al punto precedente dovranno essere predisposti dal proponente e verificati dall'ARPA e dall'A.S.S. n. 3 "Alto Friuli" ed i relativi dati dovranno essere inviati con frequenza non superiore ai sei mesi ad entrambi gli Enti anche senza che sia fatta una specifica richiesta;

4. il proponente, prima dell'avvio delle attività di cava, dovrà raggiungere specifiche intese con il Comune di Raveo e con la Provincia di Udine preposti alla viabilità pubblica con la quale si connette la viabilità di servizio, allo scopo sia di attuare tutte le misure atte a regolare in maniera ottimale e secondo le indicazioni di legge i relativi flussi di traffico, sia di raggiungere un accordo riguardante l'adeguamento e la manutenzione della viabilità interessata dai mezzi di trasporto da e per la cava, dalla cava stessa fino all'innesto con la S.S. 355;

5. il proponente, prima dell'avvio delle attività di cava, dovrà raggiungere specifiche intese con il Comune di Raveo e con la Provincia di Udine, preposti alla viabilità pubblica con la quale si connette la viabilità di servizio, allo scopo di predisporre uno specifico piano di monitoraggio dai mezzi di trasporto da e per la cava, sulla SP 35 presso l'immissione della strada comunale di collegamento con la cava;

6. il proponente dovrà mettere in atto tutte le misure mitigative relative alla visibilità dell'area di cava, così come relazionato nel punto 7.7.1 «Limiti dell'esposizione - Visibilità» nella Relazione integrativa agli atti;

7. salvo diverse dimostrate esigenze, il proponente dovrà evitare l'utilizzo di materiale necessario al completamento del recupero ambientale proveniente dall'area esterna a quella del Comune dove è presente l'attività estrattiva in argomento, dovrà accertare con l'Ente territorialmente competente nella materia dello smaltimento dei rifiuti, se ai materiali utilizzati per le operazioni di ripristino previste dal presente progetto siano o meno da applicare le norme relative allo smaltimento dei rifiuti;

8. nel ripristino finale, per l'inerbimento delle superfici dovrà essere utilizzata una miscela di semi di specie erbacee autoctone e dovranno essere piantumate specie arboree ed arbustive autoctone;

9. il proponente, nel periodo di cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino; i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario;

10. lo smaltimento di tutti i rifiuti conseguenti all'attività di estrazione e dell'impianto di prima frantumazione dovrà avvenire a norma di legge;

11. al fine dei lavori di estrazione nella cava "Chiarzò", l'impianto di frantumazione sito nelle immediate vicinanze dell'area di scavo dovrà essere smantellato e dovrà essere ripristinata l'area in maniera conforme a quanto indicato nel presente progetto per il ripristino vegetazionale del bacino estrattivo;

12. al termine di ogni anno solare il proponente dovrà inviare al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici una Relazione documentata sul recepimento delle prescrizioni su riportate, in funzione dello stato di attuazione del progetto.

Raccomandazione:

1. il proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto in argomento, e tali autorizzazioni andranno allegate alla domanda di autorizzazione all'attività di cava.

Viene dato atto che le prescrizioni tengono in particolare conto anche dei pareri formulati dalle Autorità, dal pubblico interessato e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria, che il presente provvedimento attiene unicamente alle materie della valutazione di impatto ambientale, e che quindi non ricomprende alcuna altra autorizzazione eventualmente occorrente per l'attuazione del progetto in argomento.

b) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità ed al pubblico individuati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, nonché agli Organi ed Uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A06
06_44_1_DGR_2393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2393.

D.Lgs 152/2006 - Aggiornamento della classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale" ed in particolare la parte

terza “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela della acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO l’art. 80 del citato decreto legislativo che prevede che le Regioni classifichino le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile;

VISTA la propria deliberazione n. 4072 di data 27 novembre 2001 con la quale sono state classificate le acque superficiali destinate al consumo umano secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente;

ATTESO che l’ARPA secondo le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 prima e del decreto legislativo 152/2006 poi ha continuato e continua il monitoraggio dei corpi idrici classificati;

RILEVATO che l’art. 80 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate nelle categorie A1, A2, A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell’allegato 2 alla parte terza del succitato decreto legislativo 3 aprile 2006;

VISTA la nota prot. 11156/2006/TA/DL/102 dd. 18 settembre 2006 dell’ARPA Friuli Venezia Giulia, pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in data 20 settembre 2006, con la quale è stata proposta una nuova classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati;

ATTESO che un corpo idrico classificato in provincia di Pordenone, cioè la canaletta Grizzo - Enel in località Grizzo (Comune di Montereale Valcellina) è stato abbandonato in quanto non più utilizzabile dopo l’avviamento della diga di Ravedis, con conseguente non immissione di acqua nella canaletta stessa;

PRESO ATTO che le acque dolci superficiali sotto indicate sono utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile e che risulta necessario aggiornare la designazione e classificazione effettuata con deliberazione n. 4072 dd. 27 novembre 2001;

all’unanimità,

DELIBERA

Le sottoindicate acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile vengono così di seguito classificate:

Provincia di Pordenone:

	Corpo idrico	località	Comune	categoria
1	torrente Ciafurle	Crepi	Claut	A1
2	torrente Cimoliana	Vizze	Cimolais	A1
3	torrente Comugna	S. Francesco	Vito d'Asio	A1
4	torrente Cunaz	Dardago	Budoia	A1
5	canaletta Cellina-Meduna	Fous	Maniago	A2
6	canaletta Cellina-Meduna	S. Leonardo	Montereale Valcellina	A2
7	canaletta Grizzo-Enel	Grizzo	Montereale Valcellina	abbandonato
8	canaletta Enel-Giais	Giais	Aviano	A2
9	canaletta Enel	ex mulino	Sequals	A2
10	torrente Colvera	Jouf	Frisanco	A2
11	torrente Caltea	Val Caltea	Barcis	A2
12	rio Val d'Arcola	Arcola	Barcis	A1

Provincia di Udine:

	Corpo idrico	Comune	categoria
1	rio Armentis	Forni Avoltri	A1
2	rio Margò	Ravaschetto	A2
3	rio Lussari	Tarvisio	A1
4	rio Smea	Taipana	A1

Provincia di Gorizia

	Corpo idrico	comune	categoria
1	rio Sablici	Doberdò del Lago	A2

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_44_1_DGR_2408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2408.

Art. 2545 terdecies C.C. - Cooperativa "Prealpi Tre soc.coop.a r.l." in liquidazione, con sede in Venzone. Riattivazione procedura di liquidazione coatta amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2955 dd. 05.11.2004 con la quale la Cooperativa "Prealpi Tre soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in Venzone, veniva posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. ed il dott. Daniele Delli Zotti ne veniva nominato commissario liquidatore;

PRESO ATTO della chiusura della procedura in questione con la soddisfazione parziale dei creditori ammessi al passivo e con la cancellazione della Cooperativa dal Registro delle Imprese avvenuta in data 16.03.2006;

VISTA altresì la nota dd. 22.09.2006, sub prot. n. 25622/PROD/COOP dd. 29.09.2006, del dott. Daniele Delli Zotti con la quale si comunicava l'intervenuto incasso dell'importo di € 4.331,19, quale ulteriore sopravvenienza attiva;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere ad un ulteriore riparto in favore dei creditori insoddisfatti della suddetta posta pervenuta;

CONSIDERATO che per tale finalità è necessario provvedere alla riattivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa a suo tempo definita;

VISTI gli artt. 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

RITENUTO perciò di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La procedura di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa "Prealpi Tre soc. coop. a r.l." in liquidazione, già con sede in Venzone, è riattivata al solo fine dell'effettuazione della ripartizione in favore dei creditori della sopravvenienza attiva, non considerata nel piano di riparto depositato presso il Tribunale di Tolmezzo addì 14.12.2005.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, è riconfermato nell'incarico di commissario liquidatore per provvedere alle formalità necessarie all'effettuazione del riparto in favore dei creditori ammessi al passivo, parzialmente soddisfatti.
- Al commissario liquidatore spetta l'adeguamento del trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C02
06_44_1_DGR_2410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2410.

L.R. 4/2005 - art. 43. Integrazione direttive alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'applicazione del capo V in materia di delega di funzioni amministrative agli enti camerali per la concessione di incentivi alle imprese.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la LR 4 marzo 2005, n. 4 recante "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia" e, in particolare l'articolo 43, comma 2, che autorizza la Giunta regionale ad emanare direttive per l'applicazione del capo V della LR 4/2005, del capo V della legge in parola, al fine di assicurare il coordinamento delle attività delle Camere di commercio e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie;

VISTA la propria deliberazione n. 3225 dd. 12.12.2005 con cui sono state emanate le citate direttive;

VISTA la propria deliberazione n. 384 dd. 3.3.2006 con cui è stato ripartito il Fondo per gli incentivi alle imprese fra le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 44, commi 1, 2 e 3 della LR 4/2005, come da seguente prospetto:

Riparto 2006	Q _{sett -n}	CCIAA GO	CCIAA PN	CCIAA TS	CCIAA UD
industria	5.721.014,53	677.431,99	1.608.517,13	991.274,01	2.443.791,39
artigianato	3.092.014,09	308.463,11	803.840,83	460.263,70	1.519.446,45
turismo	1.186.971,38	169.630,12	194.825,61	247.120,91	575.394,74
	10.000.000,00	1.155.525,23	2.607.183,57	1.698.658,62	4.538.632,58

ATTESO che in sede di monitoraggio dei dati finanziari relativi all'attività delegata alle Camere di commercio, ai sensi del capo V della LR 4/2005, è emerso che le risorse finanziarie per determinati settori economici risultano essere insufficienti mentre per altri settori economici risultano essere in eccedenza;

RITENUTO opportuno integrare le direttive approvate con la citata deliberazione n. 3225/2005, consentendo alle Camere di commercio di effettuare gli opportuni trasferimenti delle risorse finanziarie da un settore economico all'altro, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con la citata DGR n. 384/2006;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di integrare le direttive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvate con DGR n. 3225 dd. 12.12.2005, autorizzando gli enti camerali ad effettuare gli opportuni trasferimenti delle risorse finanziarie da un settore economico all'altro, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con la DGR n. 384 dd. 3.3.2006. Tali trasferimenti dovranno in ogni caso coniugarsi con la necessità di soddisfare i fabbisogni dei diversi canali contributivi.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 4/2005.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR AQUILEIA14

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Aquileia. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 24 del 28 giugno 2006 il comune di Aquileia ha preso atto, in ordine alla variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR CORDENONS.13

Comune di Cordenons. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 81 del 27 luglio 2006 il comune di Cordenons ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate in ordine alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, modificata in conseguenza, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR CORDOVADO8

Comune di Cordovado. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 26 settembre 2006 il comune di Cordovado ha preso atto, in ordine alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR FOGLIANO CHIESA

Comune di Fogliano Redipuglia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona Chiesa e scuole medie.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 31 luglio 2006, il Comune di Fogliano Redipuglia ha accolto parzialmente le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale per la riqualificazione del centro urbano di Fogliano Redipuglia zona Chiesa e scuole medie, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR MAJANO3

Comune di Majano. Approvazione variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9 della L.R. 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0311/Pres. del 17.10.2006, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 56 del 31.07.2006, con cui il comune di Majano ha approvato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 931 del 05.05.2006.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR POCENIA19

Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 27 settembre 2006 il comune di Pocenia ha preso atto, in ordine alla variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR VARMO2

Comune di Varmo. Avviso di approvazione della variante n. 2 ter al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 27 settembre 2006 il comune di Varmo ha preso atto, in ordine alla variante n. 2 ter al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

S06
06_44_1_ADC_PIAN TERR ZOPPOLA24

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 61 del 25 settembre 2006 il comune di Zoppola ha preso atto, in ordine alla variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

P09
06_44_1_ADC_PROT CIV AVVISO

DIREZIONE CENTRALE PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

PALMANOVA

(Udine)

Avviso dell'Assessore regionale alla Protezione civile - Commissario delegato (O.p.c.m. 3405/2005) di adozione dei limiti e delle percentuali relative ai contributi a favore delle Autonomie locali e delle Parrocchie danneggiate dagli eventi alluvionali del 31 ottobre e 1° novembre 2004 ai sensi del decreto n. 354/CD2/2005 di data 29 dicembre 2005.

Si comunica che con decreto n. 544/CD2/06 del 29 settembre 2006 sono stati determinati, nella misura di seguito specificata, i limiti e le percentuali di contributo a favore delle Autonomie locali e delle parrocchie danneggiate dagli eventi alluvionali del 31 ottobre e 1° novembre 2004, secondo quanto previsto dalle modalità attuative di cui al decreto n. 354/CD2/2005 di data 29 dicembre 2005:

Autonomie locali: 70 per cento della spesa per il ripristino del proprio patrimonio edilizio fino al massimo di euro 500.000,00;

Parrocchie: 70 per cento della spesa per il ripristino dei beni immobili fino al massimo di euro 200.000,00.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE
CIVILE - COMMISSARIO DELEGATO:
Gianfranco Moretton

E06
06_44_1_ADC_RIS AGR ISP UD PALZARIS

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Ispettorato ripartimentale foreste

Udine

Avviso di acquisizione dei sedimi. F.I.O. 1983, subprogetto n. 31 - Lavori di viabilità forestale di servizio denominata "Plazaris", in Comune di Montenars.

Ai sensi dell'art. n. 1, commi nn. 17 e 18 della L.R. n. 20/2000, viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le particelle da acquisire ed i relativi intestatari iscritti agli atti, in riferimento alla realizzazione del suddetto intervento, nonchè i dati identificativi delle stesse ed i corrispondenti valori stimati, secondo quanto previsto dal comma n. 20, art. n. 1, della citata L.R.:

C.C. di MONTENARS

- 01\01 PLACEREANI Antonino, nato a MONTENARS il 31.03.1951;
Proprietà per 1/2;
01\02 PLACEREANI Renato, nato a GEMONA DEL FRIULI il 12.12.1956;
Proprietà per 1/2;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 22, mapp. n. 638;	qualità: seminativo arborato, di	mq.	15;
Superficie da acquisire:		mq.	15;
Fg. n. 22, mapp. n. 639;	qualità: seminativo arborato, di mq.		20;
Superficie da acquisire:		mq.	20;
Fg. n. 22, mapp. n. 640;	qualità: prato, di	mq.	5;
Superficie da acquisire:		mq.	5;
Fg. n. 22, mapp. n. 641;	qualità: prato, di	mq.	25;
Superficie da acquisire:		mq.	25;
Fg. n. 22, mapp. n. 645;	qualità: bosco ceduo, di	mq.	25;
Superficie da acquisire:		mq.	25;
Fg. n. 22, mapp. n. 644;	qualità: prato, di	mq.	20;
Superficie da acquisire:		mq.	20;
Fg. n. 16, mapp. n. 767;	qualità: prato, di	mq.	10;
Superficie da acquisire:		mq.	10;
Fg. n. 17, mapp. n. 951;	qualità: bosco ceduo, di	mq.	3;
Superficie da acquisire:		mq.	3;
Fg. n. 17, mapp. n. 844;	qualità: castagneto da frutto, di mq.		30;
Superficie da acquisire:		mq.	30;
Fg. n. 17, mapp. n. 789;	qualità: seminativo arborato, di mq.		90;
Superficie da acquisire:		mq.	90;
Fg. n. 17, mapp. n. 811;	qualità: seminativo arborato, di mq.		110;
Superficie da acquisire:		mq.	110;
Fg. n. 17, mapp. n. 814;	qualità: bosco ceduo, di	mq.	60;
Superficie da acquisire:		mq.	60;
Fg. n. 16, mapp. n. 760;	qualità: seminativo, di	mq.	10;
Superficie da acquisire:		mq.	10;
Fg. n. 16, mapp. n. 759;	qualità: seminativo, di	mq.	10;
Superficie da acquisire:		mq.	10;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 882,17.-;**

- 02\01 ISOLA Giuliana, nata a ARTEGNA il 31.10.1946;
Proprietà in regime di comunione dei beni;
02\02 MENIS Adriano, nato a ARTEGNA il 05.02.1941;
Proprietà in regime di comunione dei beni;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 22, mapp. n. 118;	qualità: prato, di	mq.	8;
Superficie da acquisire:		mq.	8;
Fg. n. 22, mapp. n. 637;	qualità: seminativo arborato, di	mq.	5;
Superficie da acquisire:		mq.	5;
Fg. n. 16, mapp. n. 769;	qualità: prato, di	mq.	10;
Superficie da acquisire:		mq.	10;
Fg. n. 17, mapp. n. 727;	qualità: bosco ceduo, di	mq.	160;
Superficie da acquisire:		mq.	160;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 119,23.-;**

- 03\01 PLACEREANI Maria, fu Giovanni Battista;
Usufruttuario parziale;
03\02 TAVELLA Giovanni Fabio, nato a MONTENARS il 26.11.1933;
Proprietà;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 22, mapp. n. 646;	qualità: prato, di	mq.	20;
Superficie da acquisire:		mq.	20;
Fg. n. 22, mapp. n. 642;	qualità: prato, di	mq.	15;
Superficie da acquisire:		mq.	15;
Fg. n. 16, mapp. n. 766;	qualità: prato, di	mq.	20;
Superficie da acquisire:		mq.	20;
Fg. n. 17, mapp. n. 767;	qualità: prato, di	mq.	70;
Superficie da acquisire:		mq.	70;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 149,53.-;**

- 04\01 CANCI Arrigo, nato a MAGNANO IN RIVIERA il 21.08.1946;
Proprietà per 1/16;
04\02 CANCI Carla, nata a MAGNANO IN RIVIERA il 13.01.1940;
Proprietà per 1/16;
04\03 CANCI Franco, nato a MAGNANO IN RIVIERA il 18.09.1943,
Proprietà per 1/16;
04\04 CANCI Giulietta, nata a MAGNANO IN RIVIERA il 01.10.1939;
Proprietà per 1/16;
04\05 MARCUZZI Geromina, nata a MONTENARS il 27.04.1917;
Proprietà per 6/16;
04\06 MARCUZZI Martina, nata a MONTENARS il 11.11.1915;
Proprietà per 6/16;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 22, mapp. n. 643;	qualità: prato, di	mq.	5;
Superficie da acquisire:		mq.	5;
Fg. n. 22, mapp. n. 650;	qualità: seminativo arborato, di	mq.	140;
Superficie da occupare:		mq.	140;
Fg. n. 22, mapp. n. 647;	qualità: prato, di	mq.	100;
Superficie da acquisire:		mq.	100;
Fg. n. 22, mapp. n. 649;	qualità: seminativo arborato, di	mq.	5;
Superficie da acquisire:		mq.	5;
Fg. n. 17, mapp. n. 787;	qualità: castagneto da frutto, di	mq.	75;
Superficie da acquisire:		mq.	75;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 790,86.-;**

- 05\01 LUCARDI Carla, nata a ARTEGNA il 18.05.1943;
Proprietà per 1/5;

05\02	LUCARDI Daniela, nata a GEMONA DEL FRIULI il 10.09.1961; Proprietà per 1/5;		
05\03	LUCARDI Marta, nata a MONTENARS il 29.07.1948; Proprietà per 1/5;		
05\04	LUCARDI Renata, nata a ARTEGNA il 26.02.1945; Proprietà per 1/5;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 758; qualità: prato, di	mq.	15;
	Superficie da acquisire:	mq.	15;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	17,94.-;
06	ZANITTI Amato, nato a MONTENARS il 05.08.1921; Proprietà;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 757; qualità: prato, di	mq.	40;
	Superficie da acquisire:	mq.	40;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	47,85.-;
07\01	CARGNELUTTI Claudia, nata a GEMONA DEL FRIULI il 08.10.1965; Proprietà per 1/5;		
07\02	CARGNELUTTI Giuseppina, nata a UDINE il 03.12.1976; Proprietà per 1/5;		
07\03	CARGNELUTTI Manuela, nata a GEMONA DEL FRIULI il 21.05.1963; Proprietà per 1/5;		
07\04	CARGNELUTTI Piera Clelia, nata a GEMONA DEL FRIULI il 08.04.1973; Proprietà per 1/5;		
07\05	CARGNELUTTI Roberta, nata a GEMONA DEL FRIULI il 16.06.1964; Proprietà per 1/5;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 756; qualità: prato, di	mq.	65;
	Superficie da acquisire:	mq.	65;
	Fg. n. 17, mapp. n. 732; qualità: castagneto da frutto, di	mq.	130;
	Superficie da acquisire:	mq.	130;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	596,13.-;
08	ISOLA Luigia, nata in AUSTRIA il 21.06.1904; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 755; qualità: bosco ceduo, di	mq.	10;
	Superficie da acquisire:	mq.	10;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	5,31.-;
09	MENIS Elsa, nata a MONTENARS il 08.10.1908; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		

	Fg. n. 16, mapp. n. 753; qualità: prato, di	mq.	50;
	Superficie da acquisire:	mq.	50;
	Fg. n. 16, mapp. n. 768; qualità: prato, di	mq.	10;
	Superficie da acquisire:	mq.	10;
	Fg. n. 16, mapp. n. 762; qualità: prato, di	mq.	40;
	Superficie da acquisire:	mq.	40;
	Fg. n. 17, mapp. n. 849; qualità: fabbricato rurale, di	mq.	20;
	Superficie da acquisire:	mq.	20;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	247,23.-;
10	CARGNELUTTI Pietro, fu Francesco; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 752; qualità: prato, di	mq.	10;
	Superficie da acquisire:	mq.	10;
	Fg. n. 16, mapp. n. 761; qualità: prato, di	mq.	15;
	Superficie da acquisire:	mq.	15;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	29,91.-;
11\01	PLACEREANI Giovanni Battista, nato a MONTENARS il 25.01.1887; Usufrutto per 1/1;		
11\02	TAVELLA Giovanni Fabio, nato a ARTEGNA il 26.11.1933; Nuda proprietà per 1/1;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 751; qualità: prato, di	mq.	5;
	Superficie da acquisire:	mq.	5;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	5,98.-;
12	TAVELLA Giovanni Fabio, nato a ARTEGNA il 26.11.1933; Proprietà per 1/1;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 478; qualità: prato, di	mq.	3;
	Superficie da acquisire:	mq.	3;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	3,59.-;
13	MANGANELLI Giovanni, fu Giovanni, nato a MONTENARS il 22.04.1956; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		
	Fg. n. 16, mapp. n. 764; qualità: prato, di	mq.	40;
	Superficie da acquisire:	mq.	40;
	Fg. n. 17, mapp. n. 752; qualità: bosco ceduo, di	mq.	50;
	Superficie da acquisire:	mq.	50;
	Fg. n. 17, mapp. n. 782; qualità: castagneto da frutto, di	mq.	320;
	Superficie da acquisire:	mq.	320;
	Fg. n. 17, mapp. n. 772; qualità: seminativo arborato, di	mq.	90;
	Superficie da acquisire:	mq.	90;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	1577,72.-;

- 14\01 FRANCILE Corinne, nata il 07.07.1969;
Proprietà per 4/90;
- 14\02 FRANCILE Jean Louise, nato il 13.10.1952;
Proprietà per 4/90;
- 14\03 FRANCILE Luciano, nato a MONTENARS il 05.09.1920;
Proprietà per 4/90;
- 14\04 LONDERO Fabiana, nata a GEMONA DEL FRIULI il 08.10.1967;
Proprietà per 4/90;
- 14\05 LONDERO Marco, nato a CIVIDALE DEL FRIULI il 24.08.1972;
Proprietà per 4/90;
- 14\06 LONDERO Pietro, nato a GEMONA DEL FRIULI il 29.05.1941;
Proprietà per 4/90;
- 14\07 PLACEREANI Adelchi, nato a ARTEGNA il 05.04.1937;
Proprietà per 27/90;
- 14\08 PLACEREANI Ancilla, nata a MONTENARS il 08.08.1928;
Proprietà per 12/90;
- 14\09 PLACEREANI Romolo, nato a MONTENARS il 09.01.1925;
Proprietà per 27/90;
- DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 16, mapp. n. 754; qualità: seminativo, di mq. 10;
Superficie da acquisire: mq. 10;
- VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 25,26.-;**
- 15 LUCARDI Elsa, nata a MONTENARS il 20.08.1909;
Proprietà per 1000/1000;
- DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 17, mapp. n. 832; qualità: seminativo arborato, di mq. 20;
Superficie da acquisire: mq. 20;
Fg. n. 17, mapp. n. 839; qualità: bosco ceduo, di mq. 15;
Superficie da acquisire: mq. 15;
Fg. n. 17, mapp. n. 827; qualità: castagneto da frutto, di mq. 50;
Superficie da acquisire: mq. 50;
- VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 257,86.-;**
- 16 MARCHIOL Secondo Giacinto, nato a LUSEVERA il 16.07.1922;
Proprietà per 1000/1000;
- DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 17, mapp. n. 841; qualità: seminativo arborato, di mq. 5;
Superficie da acquisire: mq. 5;
Fg. n. 17, mapp. n. 830; qualità: prato, di mq. 5;
Superficie da acquisire: mq. 5;
- VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 18,61.-;**
- 17 LUCARDI Giovanni Battista, fu Paolo Antonio;
Proprietà per 1000/1000;
- DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 17, mapp. n. 742; qualità: prato, di mq. 120;
Superficie da acquisire: mq. 120;
Fg. n. 17, mapp. n. 818; qualità: seminativo, di mq. 30;
Superficie da acquisire: mq. 30;
Fg. n. 17, mapp. n. 743; qualità: prato, di mq. 45;

Superficie da acquisire:		mq.	45;
Fg. n. 17, mapp. n. 842;	qualità: seminativo arborato, di	mq.	230;
Superficie da acquisire:		mq.	230;
Fg. n. 17, mapp. n. 843;	qualità: seminativo arborato, di	mq.	55;
Superficie da acquisire:		mq.	55;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 992,89.-;**

- 18\01 LUCARDI Massimo, fu Giovanni;
Comproprietario;
18\02 LUCARDI Silvano, nato a ARTEGNA il 27.10.1930;
Comproprietario;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 17, mapp. n. 815;	qualità: seminativo arborato di	mq.	10;
Superficie da acquisire:		mq.	10;
Fg. n. 17, mapp. n. 816;	qualità: seminativo arborato, di mq.	mq.	130;
Superficie da acquisire:		mq.	130;
Fg. n. 17, mapp. n. 821;	qualità: seminativo arborato, di mq.	mq.	10;
Superficie da acquisire:		mq.	10;
Fg. n. 17, mapp. n. 822;	qualità: seminativo arborato, di mq.	mq.	100;
Superficie da acquisire:		mq.	100;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 631,36.-;**

- 19\01 LUCARDI Ester, fu Giovanni Battista,
nata a MONTENARS il 30.10.1898;
Comproprietario;
19\02 LUCARDI Franchin, fu Osvaldo;
Comproprietario;
19\03 LUCARDI Ilda, fu Giovanni Battista,
nata a MONTENARS il 18.12.1893;
Comproprietario;
19\04 LUCARDI Zoilo, fu Giovanni Battista,
nato a MONTENARS il 05.12.1902;
Comproprietario;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 744;	qualità: prato, di	mq.	45;
Superficie da acquisire:		mq.	45;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 53,83.-;**

- 20\01 CENCI Matilde, nata a NAPOLI il 28.09.1940;
Proprietà per 1/2;
20\02 SIMONETTI Diego, nato a ROMA il 07.12.1935;
Proprietà per 1/2;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 17, mapp. n. 745;	qualità: prato, di	mq.	50;
Superficie da acquisire:		mq.	50;
Fg. n. 17, mapp. n. 751;	qualità: seminativo arborato, di	mq.	60;
Superficie da acquisire:		mq.	60;
Fg. n. 17, mapp. n. 757;	qualità: bosco ceduo, di	mq.	140;
Superficie da acquisire:		mq.	140;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 285,77.-;**

- 21 CLOCCIATTI Stefano, nato a UDINE il 16.08.1967;
Proprietà per 1000/1000;
- DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 17, mapp. n. 746; qualità: prato, di mq. 40;
Superficie da acquisire: mq. 40;
- VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 47,85.-;**
- 22\01 LUCARDI Giacomo, fu Antonio, nato a MONTENARS il 01.08.1901;
Comproprietario;
- 22\02 LUCARDI Giovanni Battista, fu Antonio;
nato a MONTENARS il 28.07.1888;
Comproprietario;
- 22\03 LUCARDI Leonardo, fu Antonio, nato a MONTENARS il 04.08.1886;
Comproprietario;
- 22\04 LUCARDI Pio, fu Antonio, nato a MONTENARS il 19.08.1894;
Comproprietario;
- 22\05 PLACEREANI Anna;
Usufruttuario parziale;
- DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 17, mapp. n. 817; qualità: seminativo arborato, di mq. 210;
Superficie da acquisire: mq. 210;
- VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 530,34.-;**
- 23\01 MORO Anna, nata a TARCENTO il 19.08.1960;
Proprietà per 5/48;
- 23\02 MORO Dina,
nata in GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE il 15.12.1939;
Proprietà per 15/96;
- 23\03 MORO Edda, nata a MONTENARS il 28.11.1945;
Proprietà per 15/96;
- 23\04 MORO Faustina, nata a TARCENTO il 15.03.1908;
Proprietà per 3/48;
- 23\05 MORO Gianni, nato a TARCENTO il 23.08.1946;
Proprietà per 5/48;
- 23\06 MORO Giuseppe, nato a TARCENTO il 17.08.1915;
Proprietà per 15/48;
- 23\07 MORO Luciano, nato a TARCENTO il 21.09.1953;
Proprietà per 5/48;
- 23\08 PLACEREANI Ines, vedova MORO, nata a ARTEGNA il 02.01.1919;
Usufruttuario parziale;
- DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 17, mapp. n. 819; qualità: seminativo, di mq. 50;
Superficie da acquisire: mq. 50;
Fg. n. 17, mapp. n. 837; qualità: seminativo arborato, di mq. 5;
Superficie da acquisire: mq. 5;
- VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 138,90.-;**
- 24\01 LUCARDI Marco, fu Giuseppe, nato a MONTENARS il 02.08.1905;
Comproprietario;
- 24\02 LUCARDI Maria Amabile, nata a GEMONA DEL FRIULI il 23.09.1943;
Comproprietario;
- 24\03 LUCARDI Rita Anna, nata a MONTENARS il 05.01.1945;

	Comproprietario;		
24\04	PLACEREANI Anna, fu Francesco, vedova LUCARDI; Usufruttuario parziale; DESCRIZIONE CATASTALE: Fg. n. 17, mapp. n. 820; qualità: seminativo, di Superficie da acquisire:	mq. 130; mq. 130;	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	328,31.-;
25	SASSO Franco, nato a UDINE il 12.11.1959; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONE CATASTALE: Fg. n. 17, mapp. n. 823; qualità: fabbricato rurale, di Superficie da acquisire:	mq. 10; mq. 10;	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	63,80.-;
26\01	LUCARDI Rina Anna, nata in ARGENTINA il 18.04.1952; Proprietà per 1/2;		
26\02	TAVELLA Giovanni Fabio, nato a ARTEGNA il 26.11.1933; Proprietà per 1/2;		
	DESCRIZIONI CATASTALI: Fg. n. 17, mapp. n. 829; qualità: seminativo arborato, di Superficie da acquisire: Fg. n. 17, mapp. n. 838; qualità: bosco ceduo, di Superficie da acquisire:	mq. 40; mq. 40; mq. 5; mq. 5;	
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	103,68.-;
27	LUCARDI Giuseppe, fu Antonio, detto MIEZZELANI; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONI CATASTALI: Fg. n. 17, mapp. n. 824; qualità: seminativo arborato, di Superficie da acquisire: Fg. n. 17, mapp. n. 835; qualità: castagneto da frutto, di Superficie da acquisire: Fg. n. 17, mapp. n. 771; qualità: castagneto da frutto, di Superficie da acquisire:	mq. 70; mq. 70; mq. 10; mq. 10; mq. 5; mq. 5;	
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	236,59.-;
28	PLACEREANI Ubaldo, nato a ARTEGNA il 18.03.1930; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONE CATASTALE: Fg. n. 17, mapp. n. 836; qualità: castagneto da frutto, di Superficie da acquisire:	mq. 10; mq. 10;	
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	39,88.-;
29	ESCOBEDO Maria Del Rosario, nata in PERU' il 28.04.1960; Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni;		
	DESCRIZIONE CATASTALE: Fg. n. 17, mapp. n. 834; qualità: bosco ceduo, di	mq. 30;	

	Superficie da acquisire;	mq.	30;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	15,95.-;
30	CASTENETTO Iolanda, di Olivo, maritata ZANITTI; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 754; qualità: seminativo arborato, di	mq.	10;
	Superficie da acquisire:	mq.	10;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	25,26.-;
31\01	ERMACORA Lucina, nata a ARTEGNA il 24.10.1946; Proprietà per 135/1080;		
31\02	ERMACORA Paola, nata a MONTENARS il 20.12.1948; Proprietà per 135/1080;		
31\03	LUCARDI Lida, nata a MONTENARS il 13.01.1918; Proprietà per 84/1080;		
31\04	MANGANELLI Adelaide, nata a MONTENARS il 10.07.1919; Proprietà per 270/1080;		
31\05	MANGANELLI Angelina, nata a MONTENARS il 12.05.1947; Proprietà per 62/1080;		
31\06	MANGANELLI Giancarlo, nato a ARTEGNA il 02.03.1944; Proprietà per 62/1080;		
31\07	MANGANELLI Giannina, nata a ARTEGNA il 23.08.1941; Proprietà per 62/1080;		
31\08	MANGANELLI Pierantonio, nato a MONTENARS il 11.10.1916; Proprietà per 270/1080;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 796; qualità: bosco ceduo, di	mq.	170;
	Superficie da acquisire:	mq.	170;
	Fg. n. 17, mapp. n. 805; qualità: castagneto da frutto, di	mq.	30;
	Superficie da acquisire:	mq.	30;
	Fg. n. 17, mapp. n. 739; qualità: castagneto da frutto, di	mq.	300;
	Superficie da acquisire:	mq.	300;
	Fg. n. 17, mapp. n. 733; qualità: prato, di	mq.	15;
	Superficie da acquisire:	mq.	15;
	Fg. n. 17, mapp. n. 740; qualità: castagneto da frutto, di	mq.	310;
	Superficie da acquisire:	mq.	310;
	Fg. n. 17, mapp. n. 946; qualità: prato, di	mq.	280;
	Superficie da acquisire:	mq.	280;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	2995,28.-;
32	ISOLA Francesco, nato a ARTEGNA il 18.08.1933; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 781; qualità: prato, di	mq.	5;
	Superficie da acquisire:	mq.	5;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	5,98.-;
33	FRANCILE Licia, maritata ISOLA, nata a MONTENARS il 01.05.1927; Proprietà per 1000/1000;		

	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 774;	qualità: prato, di	mq. 15;
	Superficie da acquisire:		mq. 15;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	17,94.-;
34	MARCUZZI Micaela, nata a GEMONA DEL FRIULI il 11.07.1970; Proprietà per 1/1;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 779;	qualità: castagneto da frutto, di	mq. 45;
	Superficie da acquisire:		mq. 45;
	Fg. n. 17, mapp. n. 753;	qualità: bosco ceduo, di	mq. 30;
	Superficie da acquisire:		mq. 30;
	Fg. n. 17, mapp. n. 755;	qualità: bosco ceduo, di	mq. 220;
	Superficie da acquisire:		mq. 220;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	312,36.-;
35	MARCUZZI Luigino, nato a GEMONA DEL FRIULI il 15.11.1965; Proprietà per 1/1 bene personale;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 725;	qualità: bosco ceduo, di	mq. 200;
	Superficie da acquisire:		mq. 200;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	106,34.-;
36	ISOLA Antonio, nato a MONTENARS il 27.02.1952; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 749;	qualità: seminativo, di	mq. 15;
	Superficie da acquisire:		mq. 15;
	Fg. n. 17, mapp. n. 778;	qualità: castagneto da frutto, di	mq. 20;
	Superficie da acquisire:		mq. 20;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	117,63.-;
37	FRANCILE Mariangela, nata a UDINE il 19.11.1958; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONI CATASTALI:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 750;	qualità: seminativo, di	mq. 10;
	Superficie da acquisire:		mq. 10;
	Fg. n. 17, mapp. n. 761;	qualità: castagneto da frutto, di	mq. 125;
	Superficie da acquisire:		mq. 125;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro	523,69.-;
38	ERMACORA Leonardo, fu Francesco, nato a MONTENARS il 16.08.1960; Proprietà per 1000/1000;		
	DESCRIZIONE CATASTALE:		
	Fg. n. 17, mapp. n. 799;	qualità: castagneto da frutto, di	mq. 20;
	Superficie da acquisire:		mq. 20;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro	79,75.-;

- 39 BALDISSERA Franca, nata a UDINE il 23.12.1929;
Proprietà per 1000/1000;
- DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 17, mapp. n. 809; qualità: castagneto da frutto, di mq. 100;
Superficie da acquisire: mq. 100;
Fg. n. 17, mapp. n. 785; qualità: castagneto da frutto, di mq. 45;
Superficie da acquisire: mq. 45;
Fg. n. 17, mapp. n. 770; qualità: castagneto da frutto, di mq. 240;
Superficie da acquisire: mq. 240;
Fg. n. 17, mapp. n. 807; qualità: castagneto da frutto, di mq. 100;
Superficie da acquisire: mq. 100;
- VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 1933,94.-;**
- 40 LUCARDI Lida, maritata MANGANELLI,
nata a MONTENARS il 13.01.1918;
Proprietà per 1000/1000;
- DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 17, mapp. n. 791; qualità: seminativo, di mq. 90;
Superficie da acquisire: mq. 90;
- VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 227,29.-;**
- 41 COLOMBA Ennio, nato a UDINE il 31.03.1966;
Proprietà per 1/1;
- DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 17, mapp. n. 777; qualità: prato, di mq. 175;
Superficie da acquisire: mq. 175;
- VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 209,34.-;**
- 42 DE MONTE Loris, nato a GEMONA DEL FRIULI il 27.04.1955;
Proprietà per 1/1;
- DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 17, mapp. n. 803; qualità: castagneto da frutto, di mq. 20;
Superficie da acquisire: mq. 20;
Fg. n. 17, mapp. n. 773; qualità: bosco ceduo, di mq. 10;
Superficie da acquisire: mq. 10;
- VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 85,06.-;**
- 43\01 ISOLA Letizia, nata a MONTENARS il 24.02.1910;
Comproprietario;
- 43\02 ISOLA Lucia, nata a MONTENARS il 21.02.1913;
Comproprietario;
- 43\03 ISOLA Plinio, nato a MONTENARS il 27.11.1917;
Comproprietario;
- DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 17, mapp. n. 793; qualità: seminativo, di mq. 25;
Superficie da acquisire: mq. 25;
- VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 63,14.-;**

- 44\01 ISOLA Antonia, fu Giovanni;
Proprietà per 6/10;
44\02 ISOLA Assunta, fu Giovanni;
Proprietà per 1/10;
44\03 ISOLA Domenica, fu Giovanni;
Proprietà per 1/10;
44\04 ISOLA Maria, fu Giovanni;
Proprietà per 1/10;
44\05 ISOLA Oliva, fu Giovanni;
Proprietà per 1/10;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 812; qualità: castagneto da frutto, di mq. 90;
Superficie da acquisire: mq. 90;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 358,88.-;**

- 45\01 BAIANO Maria, fu Pietro;
Usufruttuario parziale;
45\02 DISINT Donato, nato a MONTENARS il 24.08.1912;
Proprietà per 28/144;
45\03 DISINT Elvia, nata a MONTENARS il 08.02.1948;
Proprietà per 28/144;
45\04 DISINT Ermes, nato a GEMONA DEL FRIULI il 19.06.1946;
Proprietà per 28/144;
45\05 FRANCILE Ida, fu Luigi;
Proprietà per 5/48;
45\06 FRANCILE Luciano, fu Luigi;
Proprietà per 5/48;
45\07 FRANCILE Romilda, fu Luigi;
Proprietà per 5/48;
45\08 FRANCILE Vittoria, fu Luigi;
Proprietà per 5/48;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 801; qualità: castagneto da frutto, di mq. 20,
Superficie da acquisire. mq. 20;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 79,75.-;**

- 46\01 ERMACORA Anita;
Proprietà per 30/150;
46\02 ERMACORA Anna;
Proprietà per 6/150;
46\03 ERMACORA Bruno, nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 01.12.1959;
Proprietà per 5/150;
46\04 ERMACORA Caterina;
Proprietà per 6/150;
46\05 ERMACORA Elda;
Proprietà per 30/150;
46\06 ERMACORA Eva, nata a SAN GIORGIO DI NOGARO il 10.03.1958;
Proprietà per 5/150;
46\07 ERMACORA Lucia;
Proprietà per 6/150;
46\08 ERMACORA Luisa;
Proprietà per 30/150;
46\09 ERMACORA Marco, nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 30.04.1955;

- Proprietà per 5/150;
 46\10 ERMACORA Romano, nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 18.12.1960;
 Proprietà per 5/150;
 46\11 ERMACORA Tranquilla;
 Proprietà per 6/150;
 46\12 MARCUZZI Nella, nata a ARTEGNA il 05.12.1933;
 Proprietà per 10/150;
 46\13 PLACEREANI Francesca, nata a ARTEGNA il 23.11.1932;
 Proprietà per 6/150;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 825; qualità: seminativo arborato, di mq. 40;
 Superficie da acquisire: mq. 40;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 101,01.-;**

- 47\01 ERMACORA Bruno, nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 01.12.1959;
 Proprietà per 1/12;
 47\02 ERMACORA Eva, nata a SAN GIORGIO DI NOGARO il 10.03.1958;
 Proprietà per 1/12;
 47\03 ERMACORA Fausto;
 Proprietà per 1/12;
 47\04 ERMACORA Marco, nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 30.04.1955;
 Proprietà per 1/12;
 47\05 ERMACORA Romano, nato a SAN GIORGIO DI NOGARO il 18.12.1960;
 Proprietà per 1/12;
 47\06 MARCUZZI Nella, nata a ARTEGNA il 05.12.1933;
 Proprietà per 2/12;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 826; qualità: fabbricato rurale, di mq. 45;
 Superficie da acquisire: mq. 45;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 287,10.-;**

- 48\01 LUCARDI Franceschina, nata a MONTENARS il 11.11.1911;
 Proprietà per 2/8;
 48\02 LUCARDI Giovanni Pietro, nato il 02.11.1906;
 Proprietà per 2/8;
 48\03 LUCARDI Graciela Nives, nata in ARGENTINA il 28.08.1951;
 Proprietà per 1/8;
 48\04 LUCARDI Iolanda Maria, nata a MONTENARS il 08.12.1904;
 Proprietà per 2/8;
 48\05 LUCARDI Mauricia Feliciano, nata in ARGENTINA il 25.06.1949;
 Proprietà per 1/8;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 17, mapp. n. 828; qualità: seminativo arborato, di mq. 70;
 Superficie da acquisire: mq. 70;
 Fg. n. 17, mapp. n. 831; qualità: seminativo arborato, di mq. 40;
 Superficie da acquisire: mq. 40;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 277,79.-;**

- 49\01 ANZILUTTI Maria, fu Francesco, vedova PLACEREANI;
 Comproprietario;
 49\02 PLACEREANI Celso, fu Antonio, nato a MONTENARS il 21.07.1909;
 Comproprietario;

- 49\03 PLACEREANI Dionisio, fu Antonio, nato a MONTENARS il 11.03.1913;
Comproprietario;
49\04 PLACEREANI Esterina, fu Antonio;
Comproprietario;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 833; qualità: seminativo arborato, di mq. 30;
Superficie da acquisire: mq. 30;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 75,77.-;**

- 50\01 FRANZ Lucia, nata a MONTENARS il 20.06.1950;
Proprietà per 1/2;
50\02 SIMONETTI Mario, nato a ROMA il 03.10.1941;
Proprietà per 1/2;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 736; qualità: bosco ceduo, di mq. 60;
Superficie da acquisire: mq. 60;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 31,90.-;**

- 51\01 CARGNELUTTI Claudia, nata a GEMONA DEL FRIULI il 08.10.1965;
Proprietà per 167/1000;
51\02 CARGNELUTTI Dino, nato a ARTEGNA il 13.09.1937;
Proprietà per 15/30;
51\03 CARGNELUTTI Giuseppina, nata a UDINE il 03.12.1976;
Proprietà per 167/1000;
51\04 CARGNELUTTI Manuela, nata a GEMONA DEL FRIULI il 21.05.1963;
Proprietà per 167/1000;
51\05 CARGNELUTTI Piera Clelia, nata a GEMONA DEL FRIULI il 08.04.1973;
Proprietà per 167/1000;
51\06 CARGNELUTTI Roberta, nata a GEMONA DEL FRIULI il 16.06.1964;
Proprietà per 167/1000;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 729; qualità: castagneto da frutto, di mq. 50;
Superficie da acquisire: mq. 50;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 199,38.-;**

- 52\01 BAIANO Gianni, nato a MONTENARS il 05.11.1950;
Proprietà per 1/9;
52\02 BAIANO Giuliano, nato a UDINE il 06.08.1939;
Proprietà per 1/9;
52\03 MORANDINI Giovanni Battista, nato a TORINO il 07.08.1940;
Proprietà per 7/9;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 759; qualità: bosco ceduo, di mq. 30;
Superficie da acquisire: mq. 30;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 15,95.-;**

- 53 PLACEREANI Libera, nata a MONTENARS il 24.08.1917;
Proprietà per 1000/1000;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 763; qualità: bosco ceduo, di mq. 150;
Superficie da acquisire: mq. 150;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 79,75.-;**

- 54\01 DANELUTTI Giacomino, nato a MONTENARS il 27.03.1960;
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni;
54\02 ISOLA Roberta, nata a GEMONA DEL FRIULI il 11.01.1965;
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni;

DESCRIZIONI CATASTALI:

Fg. n. 17, mapp. n. 847; qualità: castagneto da frutto, di mq. 50;
Superficie da acquisire: mq. 50;

Fg. n. 17, mapp. n. 775; qualità: castagneto da frutto, di mq. 160;
Superficie da acquisire: mq. 160;

VALORE STIMATO DEI SEDIMI: **Euro 837,38.-;**

- 55\01 LUCARDI Giacomo, fu Antonio, nato a MONTENARS il 01.08.1901;
Comproprietario;
55\02 LUCARDI Giovanni Battista, fu Antonio,
nato a MONTENARS il 28.07.1888;
Comproprietario;
55\03 LUCARDI Leonardo, fu Antonio, nato a MONTENARS il 04.08.1886;
Comproprietario;
55\04 LUCARDI Pio, fu Antonio, nato a MONTENARS il 19.08.1894;
Comproprietario;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 840; qualità: area fabbricato demolito, di mq. 20;
Superficie da acquisire: mq. 20;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 127,60.-;**

- 56 PLACEREANI Sebastiano, nato a MONTENARS il 08.03.1969;
Proprietà per 1000/1000;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 846; qualità: castagneto da frutto, di mq. 15;
Superficie da acquisire: mq. 15;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 59,82.-;**

- 57 PLACEREANI Giovanni Battista, fu Antonio, detto GNES,
nato a MONTENARS il 14.08.1887;
Proprietà per 1000/1000;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 765; qualità: castagneto da frutto, di mq. 90;
Superficie da acquisire: mq. 90;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: **Euro 358,88.-;**

- 58 CANDERAN Marisa, nata a TRAMONTI DI SOPRA il 02.02.1947;
Proprietà per 1000/1000;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 302; qualità: prato, di mq. 230;

Superficie da acquisire: mq. 230;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 275,14.-;

- 59\01 ISOLA Eva, fu Sebastiano;
Usufruttuario parziale;
59\02 MENIS Giovanni, nato a MONTENARS il 21.09.1910;
Proprietà;

DESCRIZIONE CATASTALE:

Fg. n. 17, mapp. n. 747; qualità: seminativo arborato, di mq. 20;
Superficie da acquisire: mq. 20;

VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 50,51.-.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorato
dott. Enrico Marinelli

S01
06_44_1_ADC_GRAD PEDIATRI

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Graduatoria regionale provvisoria dei medici pediatri di libera scelta, valevole per l'anno 2007.

(Predisposta ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo il 15.12.2005).

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio	Residenza
1	CARBONE Teresa	35,30	Gorizia
2	MERLI Anna	35,20	Catania
3	PETTARIN Rodolfa	24,40	Ovaro (UD)
4	RIOSI Rita	23,60	Trieste
5	TORRE Giuliano	21,10	Trieste
6	GABBIOTTI Alessandra	19,60	Udine
7	PULELLA Antonio	18,45	Portogruaro (VE)
8	DALLA BARBA Beatrice	18,00	Padova
9	OLIVO Gigliola	17,85	Monfalcone (GO)
10	LIZZI Daniela	17,60	Udine
11	PUPPIN Francesco	17,30	Pordenone
12	DUCAPA Elena	15,65	Trieste
13	PENNESI Marco	15,65	Trieste
14	CATTAROSI Luigi	15,30	Cividale del Friuli (UD)
15	SPACCARELLI Patrizia	15,25	Trieste
16	CHIACIG Grazia Maria	14,60	Udine
17	CACITTI Carlo	13,75	Sacile (PN)
18	PERNA Mario Giuseppe	13,25	Enna
19	GIACOMET Vania	13,00	Padova
20	PARODI Benedetto	12,15	Trento
21	RANIERI Marco	11,95	Oderzo (TV)
22	TORRE Andrea	10,60	Roma

Posizione	Cognome e Nome	Punteggio	Residenza
23	MARZINI Stefano	10,40	Padova
24	PANEBIANCO Valeria	9,85	Catania
25	PASQUALE Maria Francesca	9,75	Padova
26	RABUSIN Marco	9,55	Trieste
27	MELLI Paola	9,35	Udine
28	GIORGI Rita	9,00	Trieste
29	URSO Luigina	8,65	Padova
30	ZANATTA Manuela	8,60	Tavagnacco (UD)
31	COMICI Alberto	8,60	Udine
32	DE ZEN Lucia	8,50	Pordenone
33	CALIPA Maria Teresa*	8,20	Staranzano (GO)
34	BRAIDA Federica	7,65	Moruzzo (UD)
35	MIANI Maria Paola	7,30	Udine
36	MALORGIO Cristiana*	7,05	Trieste
37	TOMMASINI Alberto*	6,65	Trieste
38	NARDUCCI Fabio	6,20	Cagliari
39	MILOCCO Cristina	5,85	Trieste
40	FUMFAHR COMEZ Birgitta	5,10	Gorizia
41	NERI Elena	4,70	Trieste
42	MASCARIN Maurizio	4,60	Chions (PN)
43	BULDINI Barbara	4,55	Pordenone
44	NGALIKPIMA Catherine Jessica*	4,50	Pordenone
45	MORETTI Valentina	4,40	S.Vito al Tagliam. (PN)
46	BARTH Elsa*	4,20	Trieste
47	GIRARDI Elisabetta Anita	4,20	Roma
48	CONTARDO Marzia*	4,05	Rive d'Arcano (UD)
49	PETAROS Patricia*	4,00	Trieste
50	LENHARDT Alessandro*	4,00	Gradisca d'Isonzo (GO)
51	BONUTTI Annamaria*	4,00	Udine
52	ANGELONE Donatella Francesca*	4,00	Reggio Calabria
53	FASOLI Lolita*	4,00	Pagnacco (UD)
54	MANDRA' Cinzia Giovanna	4,00	San Cataldo (CL)

I dottori Vincenzo Falvo ed Elisabetta Miorin sono esclusi dalla graduatoria in quanto non hanno allegato alla domanda, inviata per posta, copia fotostatica di un documento d'identità, come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. Documento indispensabile per asseverare, anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza della dichiarazione (C.d.S. - V. Sex. - Sentenza n. 56777/2003 e 7140/2004 e IV Sez. - Sentenza n. 2745/2005.

I dottori Massimo Bottega, Gabriela De Carolis e Manuela Del Santo sono esclusi dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 15, comma 11, dell'ACN per i medici pediatri di libera scelta, in quanto sono già titolari di un incarico a tempo indeterminato.

Le dottoresse Eva Passone e Anna Pusiol sono escluse dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, in quanto non hanno provveduto a completare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, come richiesto, con note prot. n. 13279/SPS/AMM.1.3 e 13281/SPS/AMM.1.3, dd. 15.6.2006, dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

N.B.: Le dichiarazioni dei candidati contrassegnati da un asterisco sono state sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 714, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000.

Istanze di riesame

I pediatri interessati possono inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, Riva, N. Sauro, n. 8 - 34124 Trieste - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, della presente graduatoria, eventuale istanza di riesame della loro posizione.

T01
06_44_1_ADC_SEGR GEN UTTS 1

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro Fondiario

Ufficio tavolare di

Trieste

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Trieste - 1/COPM/2006.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alle p.c.n. 2093/1 strada di mq. 280 e p.c.n. 2093/2 strada di mq. 61, del Comune Censuario di Trieste.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 2 novembre 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
dott. Enrico Gottardis

T01
06_44_1_ADC_SEGR GEN UTTS 2

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Padriciano - 2/COMP/2006.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 820/5 strade fondiario di mq. 126, del Comune Censuario di Padriciano.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 2 novembre 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
dott. Enrico Gottardis

T01
06_44_1_ADC_SEGR GEN UTTS 3

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Banne - 3/COMP/2006.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 4/2 urbana di mq. 14 corrispondente alla frazione di tq. 3,89 del cat. 920, del Comune Censuario di Banne.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 2 novembre 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
dott. Enrico Gottardis

T01
06_44_1_ADC_SEGR GEN UTTS 4

Completamento del Libro Fondiario - C.C. di Guardiella - 5/COMP/2006.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 481/3 vigneti di mq. 180, del Comune Censuario di Guardiella.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 2 novembre 2006.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni".

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
dott. Enrico Gottardis

T01

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello - I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 settembre 2006.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 21 settembre 2006 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente Relatore

dott. Salvatore Daidone - Consigliere

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 Rd 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare degli immobili contrassegnati dalle pp.cc.vv. 1999, 2031, 2025 corrispondenti alla pp.cc.nn. 2443, 2592, 2597, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Reggente Alida in Riccardi nata a Trieste l'11.7.1942, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21.10.2006;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

- a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,
- b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1.5.2007, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 21 settembre 2006.

IL PRESIDENTE
dott. Eduardo Tammaro

T01

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera - I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 21 settembre 2006.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 21 settembre 2006 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente Relatore

dott. Salvatore Daidone - Consigliere

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 Rd 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Longera con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. n. 299/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Glavina Edvin nato a Trieste 28.9.1946 e di Glavina Emilia nata a Trieste 17.4.1921, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 21.10.2006;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

- a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,
- b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1.5.2007, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 21 settembre 2006.

IL PRESIDENTE:
dott. Eduardo Tammaro

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

G01
06_44_3_CON_COM CAMPOFORMIDO TESORERIA

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Avviso di licitazione privata per la gestione del servizio di tesoreria comunale.

1) *Ente appaltante*: Comune di Campoformido, Largo Municipio n. 9, 33030 - Campoformido, tel. 0432-653521, telefax 0432-663581.

2) *Procedura di aggiudicazione*: licitazione privata ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di contabilità comunale.

3) *Oggetto dell'appalto*: Gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2007 - 31.12.2011.

4) *Luogo di esecuzione*: Comune di Campoformido.

5) *Prestazione servizio riservata*: a Istituti di credito autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 e altri soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria come previsto dall'art. 208 commi b e c del D.Lgs. n. 267/2000.

6) *Termini*: le richieste di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Campoformido entro le ore 13.00 del 22 novembre 2006 secondo le modalità indicate nel bando di gara disponibile presso il servizio economico-finanziario del Comune e pubblicato sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.campoformido.ud.it.

7) *Responsabile del procedimento*: responsabile del servizio economico-finanziario rag. Antero Nonino.

Campoformido, lì 20 Ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
rag. Antero Nonino

G01
06_44_3_CON_COM SAN CANZIAN TESORERIA

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo (GO) ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale (01.01.2007-31.12.2011) ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006. L'appalto sarà aggiudicato al migliore offerente valutato con il criterio dell'«offerta economica più vantaggiosa». Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 novembre 2006 presso l'Ufficio Protocollo dell'ente, L.go Garibaldi, 37 - Pieris, 34075 San Canzian d'Isonzo (GO).

Copia del bando di gara integrale comprensivo di allegati è disponibile sul sito del Comune www.comune.sancanzianidisonzo.go.it. Per informazioni: Responsabile del procedimento Annarita Govetto (Tel. 0481 472351).

San Canzian D'Isonzo, 18 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Annarita Govetto

G01
06_44_3_CON_COM TARENTO TESORERIA

COMUNE DI TARENTO

(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale.

1. *Ente appaltante*: Comune di Tarcento, Piazza Roma, 6 - 33017 Tarcento (UD) tel. 0432780651 - fax 0432791694.

2. *Criterio di aggiudicazione*: asta pubblica con applicazione dell'art. 82, comma 2 lettera b, del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163.

3. *Luogo di esecuzione*: Comune di Tarcento.;

4. *Durata dell'appalto*: 1.01.2007 - 31.12.2010;

5. *Presentazione delle offerte*: entro le ore 12.00 del giorno 17 novembre 2006;

6. *Apertura offerte*: 20 novembre 2006 ore 9.00;

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Tarcento: www.comune.tarcento.ud.it. Il bando e i suoi allegati possono essere ritirati presso il Comune di Tarcento, Ufficio Ragioneria, Piazza Roma 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e, il martedì e il giovedì, anche dalle ore 16.30 alle 17.30 verso il pagamento dei diritti di fotocopiatura. Per la partecipazione alla gara fanno fede solo ed unicamente i documenti rilasciati dall'ufficio predetto controfirmati dal responsabile del procedimento.

Responsabile del procedimento: Lorenzo Foschia, tel. 0432780651.

Tarcento, 23 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Lorenzo Foschia

S06
06_44_3_AVV_COM CASSACCO 2

COMUNE DI CASSACCO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica della S.S. 13 Pontebbana e delle aree produttive.

Con deliberazione consiliare n. 49 del 27.09.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata

la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della S.S. 13 Pontebbana e delle aree produttive.

- che successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore particolareggiato comunale sarà depositato presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 17 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Massimiliano Crapis

S06
06_44_3_AVV_COM CASTELNOVO TELEFONIA

COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. n. 28/2004.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2006, il Comune di Castelnuovo del Friuli ha adottato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile ai sensi della L.R. 28/2004. Successivamente alla presente pubblicazione, copia del Piano in oggetto sarà depositato presso l'Ufficio Segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Entro tale periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.

Castelnuovo del Friuli, 18 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Daniele Desiderati

S06
06_44_3_AVV_COM FOGLIANO 10

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

(Gorizia)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

del Comune di Fogliano Redipuglia ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni,

RENDE NOTO

che con delibera consigliere n. 49 di data 29.09.2006, è stata adottata la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni la delibera del Consiglio con i relativi elaborati progettuali sarà depositata nella sede Municipale di via San Michele n. 11 presso l'Ufficio Segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi nei giorni feriali di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00 ed il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 per 30 giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni alla variante n. 10 al P.R.G.C. e che entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati alla variante in questione possono presentare opposizioni al piano in questione.

Fogliano Redipuglia, 10 ottobre 2006

IL RESPONSABILE:
geom. Giovanni Donnini

S06
06_44_3_AVV_COM MANIAGO 22

COMUNE DI MANIAGO

(Pordenone)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni rende noto che, con deliberazione consiliare n. 62 del 27.09.2006, immediatamente esecutiva, il Comune di Maniago ha adottato la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Maniago, 13 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA:
geom. Roberto Bevilacqua

S06

COMUNE DI POVOLETTO

(Udine)

Avviso di deposito. Approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione marciapiedi e pista ciclabile in Povoletto Capoluogo, via Dante con contestuale adozione della variante 21 al P.R.G.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

ai sensi e per gli effetti del II comma, art. 127 della L.R. 52/1991;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione consiliare n. 31 del 15/09/2006 esecutiva a sensi di legge, è stata adottata la variante 21 al Piano regolatore generale del Comune di Povoletto;

CHE la variante 21, completa in tutti i suoi elementi, da lunedì al venerdì, festività escluse ed in orario di apertura al pubblico, sarà posta in libera visione presso l'ufficio Segreteria comunale, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, a decorrere dalla data di affissione dell'avviso di deposito all'albo pretorio comunale.

CHE durante detto periodo di deposito:

- chiunque potrà presentare al Comune osservazioni;
- i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare proprie opposizioni.

CHE analogo avviso di deposito sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale ed agli albi Frazionali.

Povoletto, 12 ottobre 2006

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO:
geom. Gianni Buiatti

S06
06_44_3_AVV_COM RESIUTTA 6

COMUNE DI RESIUTTA

(Udine)

Avviso di approvazione della variante n. 6 al P.R.G.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, c. 1, lett. a) della L.R. 52/91, e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 37 del 23 settembre 2006, il Comune di Resiutta ha preso atto della mancata presentazione di opposizioni e/o osservazioni ed approvato definitivamente la variante n. 6 al P.R.G.C. vigente, adottata con deliberazione C.C. in data 28.11.2005, n. 51.

La variante n. 6 al P.R.G.C. vigente entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente estratto.

Resiutta, 13 ottobre 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
p.i.e. Dino Zanotto

S06
06_44_3_AVV_COM RESIUTTA TELEFONIA

Avviso di adozione e deposito del Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, lett. b), della legge regionale 28/2004, si rende noto che, con

deliberazione consiliare n. 38 del 23 settembre 2006, il Comune di Resiutta ha adottato il Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano di Settore per la localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile sarà depositato presso l'Ufficio di segreteria comunale in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni.

Resiutta, 13 ottobre 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
p.i.e. Dino Zanotto

S06
06_44_3_AVV_COM SAGRADO ANTENNE

COMUNE DI SAGRADO

(Gorizia)

Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3° lett. f) della L.R. 6.12.2004 n. 28 "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile", si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 del 28.09.2006, il Comune di Sagrado ha approvato il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

Sagrado, 16 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Roberto Daris

E06
06_44_3_AVV_COM SAN CANZIAN ESPROPRI

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Determina del responsabile dell'U.O. Servizio manutenzioni e lavori pubblici/dell'Ufficio espropriazioni n. 463 del 16.8.2006. (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di San Canzian d'Isonzo, per la realizzazione dei lavori di completamento della piazza di San Canzian d'Isonzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DETERMINA

1) Ai sensi degli artt. 20, comma 14 e 26, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, è autorizzato il deposi-

to, presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria Provinciale dello Stato di Gorizia, delle somme sotto specificate, a favore delle ditte proprietarie, quali indennità a titolo provvisorio determinate per l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento di cui alle premesse:

D.P.R. 8.6.2001, n. 327, art. 37

Comune di San Canzian d'Isonzo - Provincia di Gorizia

C.C. DI SAN CANZIAN D'ISONZO

P.T. 460 c.t. 1°

F.M. 14 p.c. .173 superficie mq. 200

consistenza: area di uso pubblico/marciapiedi

superficie da espropriare mq. 15

Indennità provvisoria da depositare: = euro

189,00

Ditta tavolare:

GRASSI Antonio nt. Aquileia il 13.06.1930 con 1/2

PAGOTTO Angela nt. San Canzian d'Isonzo il 24.07.1932 con 1/2

2. (omissis)

IL RESPONSABILE:
geom. Paolo Paviot

S06
06_44_3_AVV_COM TOLMEZZO 3

COMUNE DI TOLMEZZO

(Udine)

Avviso di pubblicazione della variante n. 3 al P.R.P.C. del Centro Storico del Capoluogo relativa all'Ambito 4A.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 comma 2 della legge regionale 52/1991 rende noto che con delibera consiliare n. 47 del 26-09-2006 è stata adottata la variante n 3 al P.R.P.C. del Centro Storico del Capoluogo relativa all'ambito 4A.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante al P.R.P.C. in argomento sarà depositata presso la segreteria comunale e presso l'Ufficio Urbanistico Comunale di Via C. Battisti n. 1/b, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla suddetta variante n. 3 al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla stessa variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente

Tolmezzo, 18 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICO:
geom. Mario Piovesan

S06

06_44_3_AVV_COM TOLMEZZO 78

Avviso di pubblicazione della variante n. 78 al P.R.G.C. relativa alla modifica delle previsioni riguardanti l'area libera delimitata da Via Oscura e Via del Tintore.**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICO**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 bis della legge regionale 52/1991 rende noto che con delibera consiliare n. 46 del 26-09-2006 è stata adottata la variante n. 78 al P.R.G.C. relativa alla modifica delle previsioni riguardanti l'area libera delimitata da Via Oscura e Via del Tintore.

Successivamente alla presente pubblicazione la variante al P.R.G.C. in argomento sarà depositata presso la segreteria comunale e presso l'Ufficio Urbanistico Comunale di Via C. Battisti n. 1/b, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla suddetta variante n. 78 al P.R.G.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla stessa variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, 18 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICO:
geom Mario Piovesan

E06

06_44_3_AVV_COM TOLMEZZO ESPROPRI

Decreto del responsabile U.O.C. opere pubbliche del Comune di Tolmezzo n. 7/06-e del 19.10.2006 (Estratto). Decreto di esproprio delle aree interessate dai lavori di costruzione della strada di accesso alla borgata di Val in frazione Fusea.**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. OPERE PUBBLICHE**

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'intervento di cui alle premesse del presente decreto è pronunciata a favore del Comune di Tolmezzo (c.f. 84000450308), ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte a fianco segnate:

1. fg. 31 mapp. 945 di mq. 77 - seminativo 3 - R.D. 0,28 - R.A. 0,16 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 947 di mq. 169 - prato 2 - R.D. 0,31 - R.A. 0,22 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 665,77**
Ditta: DE GIUDICI ANGELO n. Tolmezzo 15.7.1940 propr. 1/1 (c.f. DGD NGL 40L15 L195P)
2. fg. 31 mapp. 936 di mq. 9 - seminativo 3 - R.D. 0,03 - R.A. 0,02 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 949 di mq. 203 - prato 2 - R.D. 0,37 - R.A. 0,26 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità provvisoria depositata: **euro 190,80**
Ditta: D'ORLANDO ANNA MARIA n. Tolmezzo 13.10.1897 propr. 1000/1000 (c.f. DRL NMR 97R53 L195B)

3. fg. 31 mapp. 952 di mq. 61 - prato 2 - R.D. 0,11 - R.A. 0,08 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 956 di mq. 91 - seminativo 3 - R.D. 0,33 - R.A. 0,19 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 957 di mq. 6 - seminativo 3 - R.D. 0,02 - R.A. 0,01 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 435,67**
Ditta: MAZZOLINI ANDREINA n. Tolmezzo 6.11.1931 propr. 1/1 (c.f. MZZ NRN 31S46 L195Q)
4. fg. 31 mapp. 959 di mq. 9 - prato 2 - R.D. 0,02 - R.A. 0,01 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 999 di mq. 396 - prato 2 - R.D. 0,72 - R.A. 0,51 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 568,50**
Ditta: VALLE ELENA n. Tolmezzo 14.8.1927 propr. 1000/1000 (c.f. VLL LNE 27M54 L195H)
5. fg. 31 mapp. 961 di mq. 118 - prato 2 - R.D. 0,21 - R.A. 0,15 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 82,64**
Indennità provvisoria depositata: **euro 53,10**
per un totale complessivo di **euro 135,74**
Ditta: MAZZOLINI AMELIO n. Tolmezzo 4.1.1944 propr. 1/4 (c.f. MZZ MLA 44A04 L195I)
MAZZOLINI GIOVANNA n. Tolmezzo 14.10.1932 propr. 1/4 (c.f. MZZ GNN 32R54 L195N)
MAZZOLINI LEONARDO n. Tolmezzo 11.12.1941 propr. 1/4 (c.f. MZZ LRD 41T11 L195Q)
MAZZOLINI MARIA n. Francia (F) 28.4.1937 propr. 1/4 (c.f. MZZ MRA 37D68 Z110D)
6. fg. 31 mapp. 1025 di mq. 102 - prato 2 - R.D. 0,18 - R.A. 0,13 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 280,72**
Ditta: D'ORLANDO GIAN PIETRO n. Tolmezzo 31.12.1951 propr. 1/2 (c.f. DRL GPT 51T31 L195Q)
MARTINI MAURO n. Tolmezzo 11.5.1965 propr. 1/2 (c.f. MRT MRA 65E11 L195C)
7. fg. 31 mapp. 964 di mq. 108 - prato 2 - R.D. 0,20 - R.A. 0,14 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità provvisoria depositata: **euro 97,20**
Ditta: MAZZOLINI EVA n. Tolmezzo 22.4.1910 propr. 1000/1000 (c.f. MZZ VEA 10D62 L195R)
8. fg. 31 mapp. 967 di mq. 41 - prato 2 - R.D. 0,07 - R.A. 0,05 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 113,70**
Ditta: BUSOLINI MARIA MADDALENA n. Tolmezzo 21.1.1947 propr. 1000/1000 (c.f. BSL MMD 47A61 L195H)
9. fg. 31 mapp. 969 di mq. 58 - seminativo 3 - R.D. 0,21 - R.A. 0,12 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 159,60**
Ditta: BUSOLINI DARIO n. Tolmezzo 28.7.1954 propr. 1000/1000 (c.f. BSL DRA 54L28 L195E)
10. fg. 31 mapp. 971 di mq. 42 - prato 2 - R.D. 0,08 - R.A. 0,05 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 59,70**
Ditta: MAZZOLINI OSCAR n. Udine 24.9.1931 propr. 1000/1000 (c.f. MZZ SCR 31P24 L483H)
11. fg. 31 mapp. 973 di mq. 39 - seminativo 3 - R.D. 0,14 - R.A. 0,08 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 975 di mq. 68 - prato 2 - R.D. 0,12 - R.A. 0,09 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 977 di mq. 14 - prato 2 - R.D. 0,03 - R.A. 0,02 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 330,75**
Ditta: D'ORLANDO PIETRO n. Tolmezzo 3.4.1943 propr. 1/1 (c.f. DRL PTR 43D03 L195D)
12. fg. 31 mapp. 979 di mq. 24 - seminativo 3 - R.D. 0,09 - R.A. 0,05 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 66,67**

Ditta: MOROLDO CLAUDIO PIETRO n. Tolmezzo 31.12.1954 propr. 1000/1000 (c.f. MRL CDP 54T31 L195A)

13. fg. 31 mapp. 981 di mq. 16 - seminativo 3 - R.D. 0,06 - R.A. 0,03 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità provvisoria depositata: **euro 14,40**
Ditta: MAZZOLINI SANTA n. Tolmezzo 5.8.1885 propr. 1000/1000 (c.f. MZZ SNT 85M45 L195H)
14. fg. 31 mapp. 983 di mq. 151 - seminativo 3 - R.D. 0,55 - R.A. 0,31 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 413,85**
Ditta: GRESSANI LUIGINO n. Tolmezzo 23.6.1980 nudo propr. 1/2 (c.f. GRS LGN 80H23 L195F)
GRESSANI PIETRO n. Tolmezzo 20.11.1955 propr. 1/2 (c.f. GRS PTR 55S20 L195A)
ZANIER ANNA LISA n. Tolmezzo 27.9.1950 usufr. 1/2 bene personale (c.f. ZNR NLS 50P67 L195V)
15. fg. 31 mapp. 985 di mq. 232 - prato 2 - R.D. 0,42 - R.A. 0,30 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 1017 di mq. 278 - seminativo 3 - R.D. 1,01 - R.A. 0,57 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 1023 di mq. 128 - prato 2 - R.D. 0,23 - R.A. 0,17 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 1.744,35**
Ditta: PIAZZA MARCO n. Tolmezzo 7.10.1982 propr. 2/9 (c.f. PZZ MRC 82R07 L195W)
PIAZZA MARIA GRAZIA n. Tolmezzo 22.12.1966 propr. 2/9 (c.f. PZZ MGR 66T62 L195S)
PIAZZA TIZIANA n. Tolmezzo 23.12.1972 propr. 2/9 (c.f. PZZ TZN 72T63 L195D)
TERRIBILE ROSA n. Castel di Sasso 29.4.1941 propr. 3/9 (c.f. TRR RSO 41D69 C097Z)
16. fg. 31 mapp. 1007 di mq. 13 - seminativo 3 - R.D. 0,05 - R.A. 0,03 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 36,60**
Ditta: BUSOLINI ARCANGELO n. Tolmezzo 18.11.1949 propr. 1/1 (c.f. BSL RNG 49S18 L195S)
17. fg. 31 mapp. 937 di mq. 89 - seminativo 3 - R.D. 0,32 - R.A. 0,18 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 93,36**
Indennità provvisoria depositata: **euro 20,02**
per un totale complessivo di **euro 113,38**
Ditta: BUSOLINI CARISSIMA n. Tolmezzo 11.11.1925 propr. 1/8 (c.f. BSL CSS 25S51 L195K)
BUSOLINI GIANFRANCO n. Tolmezzo 10.10.1953 propr. 5/8 (c.f. BSL GFR 53R10 L195N)
BUSOLINI GIOVANNA n. Tolmezzo 29.5.1921 propr. 1/8 (c.f. BSL GNN 21E69 L195G)
ROI MADDALENA n. Tolmezzo 24.11.1912 propr. 1/8 (c.f. ROI MDL 12S64 L195D)
18. fg. 31 mapp. 939 di mq. 103 - seminativo 3 - R.D. 0,37 - R.A. 0,21 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 283,35**
Ditta: BUSOLINI ADRIANA n. Tolmezzo 13.8.1953 propr. 1/2 (c.f. BSL DRN 53M53 L195V)
BUSOLINI GIOVANNI BATTISTA n. Tolmezzo 19.12.1948 propr. 1/2 (c.f. BSL GNN 48T19 L195R)
19. fg. 31 mapp. 989 di mq. 71 - prato 2 - R.D. 0,13 - R.A. 0,09 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 99,98**
Ditta: D'ORLANDO GIANNA n. Tolmezzo 23.3.1945 propr. 1/2 (c.f. DRL GNN 45E63 L195G)
D'ORLANDO ROBERTO n. Tolmezzo 20.5.1946 propr. 1/2 (c.f. DRL RRT 46E20 L195C)
20. fg. 31 mapp. 992 di mq. 106 - seminativo 3 - R.D. 0,38 - R.A. 0,22 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 995 di mq. 105 - prato 2 - R.D. 0,19 - R.A. 0,14 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 586,57**
Ditta: BUSOLINI SILVIA n. Tolmezzo 5.1.1950 propr. 1000/1000 (c.f. BSL SLV 50A45 L195Z)
21. fg. 31 mapp. 943 di mq. 58 - seminativo 3 - R.D. 0,21 - R.A. 0,12 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.

- Indennità liquidata direttamente: **euro 82,05**
Ditta: MAZZOLINI MARIA n. Tolmezzo 16.2.1930 propr. 4/12 (c.f.MZZ MRA 30B56 L195Q)
VALLE ALBINO n. Tolmezzo 8.5.1955 propr. 2/12 (c.f. VLL LBN 55E08 L195Y)
VALLE AMORINA n. Tolmezzo 7.9.1950 propr. 2/12 (c.f. VLL MRN 50P47 L195Y)
VALLE GIOVANNA n. Tolmezzo 12.9.1952 propr. 2/12 (c.f. VLL GNN 52P52 L195V)
VALLE MARCO n. Saint Avold (F) 12.11.1958 propr. 2/12 (c.f. VLL MRC 58S12 Z110J)
22. fg. 31 mapp. 1001 di mq. 190 - prato 2 - R.D. 0,34 - R.A. 0,25 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 521,25**
Ditta: MAZZOLINI CLAUDIO n. Tolmezzo 26.12.1963 propr. 1/4 (c.f. MZZ CLD 63T26 L195B)
MAZZOLINI LORETTA n. Tolmezzo 15.1.1969 propr. 1/4 (c.f. MZZ LTT 69A55 L195E)
PIAZZA LUIGIA n. Tolmezzo 18.10.1933 propr. 2/4 (c.f. PZZ LGU 33R58 L195Q)
23. fg. 31 mapp. 1005 di mq. 135 - prato 2 - R.D. 0,24 - R.A. 0,17 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 372,00**
Ditta: PIAZZA ANTONIO n. Tolmezzo 29.10.1916 propr. 1000/1000 (c.f. PZZ NTN 16R29 L195F)
24. fg. 31 mapp. 1014 di mq. 151 - seminativo 3 - R.D. 0,55 - R.A. 0,31 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 423,08**
Ditta: PERESSON LEONARDO n. Tolmezzo 23.6.1926 propr. 1000/1000 (c.f. PRS LRD 26H23 L195U)
25. fg. 31 mapp. 1010 di mq. 196 - prato 2 - R.D. 0,35 - R.A. 0,25 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 1012 di mq. 139 - seminativo 3 - R.D. 0,50 - R.A. 0,29 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 463,50**
Ditta: VALLE PIERINA n. Tolmezzo 9.11.1932 propr. 1/1 (c.f. VLL PRN 32S49 L195K)
26. fg. 31 mapp. 1020 di mq. 1 - prato 2 - R.D. 0,01 - R.A. 0,01 - in natura: prato
fg. 31 mapp. 1022 di mq. 37 - seminativo 3 - R.D. 0,13 - R.A. 0,08 - in natura: prato
valore agricolo euro 0,90 al mq.
Indennità liquidata direttamente: **euro 106,35**
Ditta: PIAZZA MARCO n. Tolmezzo 7.10.1982 propr. 1/1 (c.f.PZZ MRC 82R07 L195W)

Art. 2 - 3 - 4 - (omissis)

Tolmezzo, 19 ottobre 2006

IL RESPONSABILE:
ing. Valentino Pillinini

S06
06_44_3_AVV_COM VARMO 4

COMUNE DI VARMO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2, della L.R. 52/91, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 30 del 27.09.2006 il Comune di Varmo ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà

depositata presso la Segreteria comunale e presso i Servizi tecnici, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Varmo, 9 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Flavio De Giusti

A16
06_44_3_AVV_DIR LL PP PN PONTEROSSO.DOC

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./465/IPD/950, emesso in data 04.09.2006, è stato concesso al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31 dicembre 2015, moduli 0,010 (l/s. 1,0) d'acqua dal pozzo nel terreno censito in Catasto al foglio 3, mappale 207, in Comune di San Vito al Tagliamento, ad uso igienico ed assimilati, per l'alimentazione dei servizi igienici del complesso dell'impianto di depurazione.

Pordenone, 10 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale lavori pubblici

TRIESTE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua. Ditta Zeriul Adriana.

Con decreto del direttore provinciale dei lavori pubblici di Trieste n.: DIR. PROV./226/TS/IPD/53 emesso il 25.9.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2025 alal Ditta Zeriul Adriana il diritto di continuare a derivare moduli 0,48 d'acqua dal corso d'acqua superficiale sito sulla p.c.n. 182/2 del C.C. di San Dorligo della Valle mediante un'opera di presa presso uno stagno naturale, ad uso irriguo.

IL DIRETTORE:
dott. ing. Giovanni Cozzarini

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_44_3_AVV_DIR LL PP UD CISORIO

Direzione provinciale lavori pubblici
UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, L.R. 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale dei lavori pubblici n.:

LL.PP/B/584/IPD/3320 emesso il 07.08.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Cisorio Antonio, il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua da risorgiva in Comune di Palazzolo dello Stella al fg. 7 mapp. 62 e 81, ad uso irriguo;

LL.PP/B/714/IPD/3364 emesso il 12.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla azienda agricola Sterpat s.a.s. di Toniatti Giacometti Emanuela e C., il diritto di derivare moduli 2,00 d'acqua dal Canale consorziale principale Salmastro in Comune di Terzo di Aquileia, ad uso irriguo;

LL.PP/B/728/IPD/3160 emesso il 19.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Officina Zanon snc di Gianni e Barbara Zanon, il diritto di derivare moduli 0,02 d'acqua mediante un pozzo in Comune di S.Giorgio di Nogaro, al fg. 2 mapp. 42, ad uso potabile ed igienico sanitario;

LL.PP/B/729/IPD/5690 emesso il 19.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Battaglia Claudio, il diritto di derivare moduli 0,03 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Carlino, al fg. 4 mapp. 49, ad uso zootecnico;

LL.PP/B/730/IPD/5649 emesso il 19.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, al Comune di Magnano in Riviera, il diritto di derivare moduli 0,06 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Magnano in Riviera al fg. 5 mapp. 908, per irrigazione campo sportivo;

LL.PP/B/731/IPD/3069 emesso il 19.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Cecchetto Angelo, il diritto di derivare moduli 0,015 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Codroipo, al fg. 30 mapp. 209, ad uso avicolo;

LL.PP/B/732/IPD/3203-3204 emesso il 19.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla ditta Cecchetto Angelo, il diritto di derivare moduli 0,25 d'acqua mediante due pozzi in Comune di S. Maria la Longa, al fg. 6 mapp. 131, ad uso avicolo;

LL.PP/B/733/IPD/3190 emesso il 19.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla azienda agricola Zearo Mauro, il diritto di derivare moduli 0,58 d'acqua mediante due pozzi in Comune di Osoppo, rispettivamente al fg. 6 mapp. 27 e fg. 8 mapp. 12-190, ad uso irriguo;

LL.PP/B/734/IPD/3322 emesso il 19.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 03.07.2013, alla azienda agricola Costantini Ennio, il diritto di derivare moduli 0,40 d'acqua mediante un pozzo in Comune di S. Maria la Longa, al fg. 17 mapp. 97, ad uso irriguo;

LL.PP/B/757/IPD/3393 emesso il 22.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 21.09.2011, alla Ditta Gorveno Claudio e Battistella Maria Carmela, il diritto di derivare moduli 0,25 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Camino al Tagliamento, al fg. 102 mapp. 76, ad uso irriguo;

LL.PP/B/770/IPD/3214 emesso il 27.09.2006 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla Società Eco-Energy Spa, il diritto di derivare moduli 0,02 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pozzuolo del Friuli al fg. 9 mapp. 133, ad uso igienico sanitario;

Udine, 16 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

A16
06_44_3_AVV_DIR LL PP UD NAUSIKA

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3.7.2002, n. 16. Concessione di derivazione d'acqua alla Ditta Nausika S.r.l.

La Ditta NausikaA S.r.l. con sede legale in Colico (LC) ha chiesto in data 16.08.2006 la concessione per derivare mod. 0.01 di acque sotterranee in Comune di San Giorgio di Nogaro al fg. 5 mapp. 700, ad uso igienico sanitario.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23.11.2006, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di San Giorgio di Nogaro.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 2.11.2006 e pertanto fino al 16.11.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 19 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

S07
06_44_3_AVV_PROV TRIESTE Progr TRIENNALE

PROVINCIA DI TRIESTE

Piano regionale per lo sviluppo montano. Programma triennale 2005-2007 relativo alla Provincia di Trieste.

(Adottato ai sensi dell'art. 19, commi 4 e seguenti, della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33 - Allegato alla deliberazione consiliare n. 16 dd. 26 giugno 2006)

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Le finalità perseguite attengono al consolidamento e potenziamento del settore primario.

Infatti si ritiene che sia necessario perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle potenzialità ambientali e naturali strettamente connesse con l'attività agricola, in modo da mantenere le caratteristiche originarie dei luoghi, siano essi intesi come insediamenti abitativi e aree circostanti.

Pertanto tutte le azioni che possono favorire interventi mirati a uno sviluppo sostenibile limitatamente alle risorse attivabili, verranno perseguite con determinazione da parte dell'Amministrazione.

PARTE SECONDA – INTERVENTI INSERITI NEL PIANO REGIONALE TRIENNIO 2005-2007

<i>Ordine di priorità attribuito</i>	<i>Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)</i>	<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Finanziamento richiesto a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
1	<i>Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996</i>	250.000,00	250.000,00
2	<i>Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002</i>	40.948,28	40.948,28
3	<i>Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002</i>	5.233,68	5.233,68
4	<i>Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996</i>	180.000,00	180.000,00
5	<i>Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988</i>	300.000,00	300.000,00
6	<i>Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982</i>	50.000,00	50.000,00
7	<i>Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988</i>	100.000,00	100.000,00
8	<i>Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16</i>	50.000,00	50.000,00
9	<i>Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965</i>	75.000,00	75.000,00
10	<i>Posizionamento segnaletica sulle "Strade del vino" (L.R. 20 novembre 2000, n. 21)</i>	10.000,00	10.000,00

11	<i>Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988</i>	20.000,00	20.000,00
12	<i>Aiuti per la riduzione costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002</i>	15.000,00	15.000,00
13	<i>Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002</i>	81.168,18	81.168,18
14	<i>Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002</i>	5.013,78	5.013,78
15	<i>Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996</i>	180.000,00	180.000,00
16	<i>Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988</i>	300.000,00	300.000,00
17	<i>Piano economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982</i>	50.000,00	50.000,00
18	<i>Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988</i>	85.000,00	85.000,00
19	<i>Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16</i>	50.000,00	50.000,00
20	<i>Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965</i>	35.000,00	35.000,00
21	<i>Realizzazione e posizionamento segnaletica sulle "Strade del vino" (L.R. 20 novembre 2000, n. 21) ed integrazione dell'attività agricola con altri settori di attività (art. 9, comma 1, lett. d) della L.R. 33/2002)</i>	10.000,00	10.000,00
22	<i>Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988</i>	20.000,00	20.000,00
23	<i>Aiuti per la riduzione costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 33/2002</i>	15.000,00	15.000,00
24	<i>Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002</i>	80.322,44	80.322,44
25	<i>Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002</i>	5.859,52	5.859,52
26	<i>Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996</i>	180.000,00	180.000,00
27	<i>Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988</i>	300.000,00	300.000,00
28	<i>Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982</i>	50.000,00	50.000,00

29	<i>Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988</i>	85.000,00	85.000,00
31	<i>Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16</i>	50.000,00	50.000,00
31	<i>Costruzione e manutenzione strade vicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 18/1965</i>	35.000,00	35.000,00
32	<i>Realizzazione e posizionamento segnaletica sulle "Strade del vino" (L.R. 20 novembre 2000, n. 21) ed integrazione dell'attività agricola con altri settori di attività (art. 9, comma 1, lett. d) della L.R. 33/2002)</i>	10.000,00	10.000,00
33	<i>Manutenzione della viabilità forestale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 10/1988</i>	20.000,00	20.000,00

**PARTE TERZA – QUADRO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
ANNO 2005**

<i>Quadro annuale degli interventi</i>		
<i>Ordine di priorità</i>	<i>Denominazione sintetica dell'intervento (dalla quale risulti l'oggetto e la localizzazione dello stesso)</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
1	<i>Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996</i>	250.000,00
2	<i>Aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002</i>	40.948,28
3	<i>Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002</i>	5.233,68
4	<i>Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 25/1996</i>	180.000,00
5	<i>Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988</i>	300.000,00
6	<i>Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982</i>	50.000,00
7	<i>Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988</i>	100.000,00
8	<i>Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16</i>	48.151,14
(1-8)	TOTALE	974.333,10

PARTE QUARTA – CONTENUTI DEGLI INTERVENTI

N. priorità attribuito: 1

Denominazione sintetica intervento: Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. 25/1996

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: La concessione dei contributi alle aziende agrituristiche avverrà sulla base del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 19.5.2005.

Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*

Periodo di realizzazione: *Anni 2005 e 2006*

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Incentivazione dell'offerta di prodotti a buon prezzo e di nuove opportunità di mantenimento dell'occupazione in agricoltura*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2005	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2006	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

N. priorità attribuito: 2

Denominazione sintetica intervento: *Concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 33/2002*

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: *L'erogazione, relativa all'anno 2005, avverrà mediante emissione di apposito bando, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione n. 70 dd. 7.10.2004 del Consiglio provinciale.*

Localizzazione dell'intervento: *Centri abitati con popolazione non superiore a 3000 abitanti ricadenti nei territori classificati montani della Provincia di Trieste*

Periodo di realizzazione: *Anno 2006*

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Mantenimento della piccola attività commerciale a servizio dei centri minori del territorio montano*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
40.948,28	0,00	0,00	40.948,28

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2006	40.948,28	40.948,28	40.948,28	40.948,28

N. priorità attribuito: 3

Denominazione sintetica intervento: *Interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 33/2002*

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: *Concessione di contributi alla Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia del Club Alpino Italiano per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini previsti per l'anno 2005 nel "Progetto di turismo alpino organico ed integrato per gli anni 2004-2007".*

Localizzazione dell'intervento: *Sentieri alpini ricadenti nei territori classificati montani della Provincia di Trieste*

Periodo di realizzazione: *Anno 2005*

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Aggiornamento costante della segnaletica e manutenzione dei sentieri turistici del territorio montano*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
5.233,68	0,00	0,00	5.233,68

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2005	5.233,68	5.233,68	5.233,68	5.233,68

N. priorità attribuito: 4

Denominazione sintetica intervento: Interventi atti a favorire lo sviluppo dell'attività agrituristica sul territorio montano, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. 25/1996

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: La concessione dei contributi alle aziende agrituristiche avverrà sulla base del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 31 del 19.5.2005.

Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*

Periodo di realizzazione: *Anni 2005 e 2006*

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Incentivazione dell'offerta di prodotti a buon prezzo e di nuove opportunità di mantenimento dell'occupazione in agricoltura*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2005	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2006	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

N. priorità attribuito: 5

Denominazione sintetica intervento: Costruzione e manutenzione acquedotti e fognature ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 10/1988.

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi a Comuni ed Aziende di pubblici servizi finalizzati al completamento di reti esistenti. Predisposizione di studi e progettazioni per il miglioramento del servizio idrico al settore primario.

Localizzazione dell'intervento: *Comuni montani del territorio di competenza*

Periodo di realizzazione: Anni 2006, 2007 e 2008

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Potenziamento della rete idrica a servizio dell'agricoltura e contenimento delle perdite in rete. Salvaguardia dell'ambiente mediante il contenimento di eventuali sversamenti abusivi di liquami e acque nere.*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2006	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2007	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2008	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

N. priorità attribuito: 6

Denominazione sintetica intervento: Piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi della L.R. 22/1982

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi per la formazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali su area vasta, che i piani regolatori comunali classificano con funzioni diverse, non sempre in maniera organica per uno sviluppo sostenibile. Concessione di contributi per interventi di miglioramento di superfici boschive.

Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*

Periodo di realizzazione: Anni 2006 e 2007

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Promozione di una visione unitaria ed organica delle proprietà silvo-pastorali per consentire agli imprenditori di muoversi all'interno di progetti ad ampio respiro e quindi di richiedere finanziamenti in una logica di sviluppo del territorio.*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2006	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2007	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

N. priorità attribuito: 7

Denominazione sintetica intervento: Interventi per la protezione della natura ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/1988

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi agli Enti pubblici ed ai privati per la realizzazione di interventi per la protezione della natura. Attività di monitoraggio della vegetazione e della fauna, analisi della produttività dei pascoli e del bestiame domestico.

Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*

Periodo di realizzazione: *Anni 2005, 2006 e 2007*

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Porre un freno al degrado dell'ambiente carsico ai fini del mantenimento in essere delle biodiversità.*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2005	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2006	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2007	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

N. priorità attribuito: 8

Denominazione sintetica intervento: Interventi per l'acquisto, da parte di soggetti diversi, di trattori e attrezzature per costruzione e manutenzione strade vicinali e interpoderali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6, della L.R. 20 luglio 1967, n. 16

Sintetica descrizione dei contenuti essenziali dell'intervento: Concessione di contributi per l'acquisto di trattori e attrezzature per la costruzione e manutenzione di strade vicinali e interpoderali,.

Localizzazione dell'intervento: *Territori classificati montani della Provincia di Trieste*

Periodo di realizzazione: *Anno 2006*

Sintetica descrizione dei risultati attesi: *Ripristino e mantenimento in essere dei percorsi esistenti, ai fini di una migliore utilizzazione delle proprietà servite.*

<i>Modalità di finanziamento dell'intervento</i>			
<i>Costo complessivo previsto</i>	<i>Importo di eventuali contributi richiesti o ottenuti</i>	<i>Quota di costo coperta con risorse proprie della Comunità montana</i>	<i>Finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>
48.151,14	0,00	0,00	48.151,14

<i>Anno</i>	<i>Previsioni sul costo complessivo dell'intervento</i>		<i>Previsioni sul finanziamento attribuito a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano</i>	
	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>
2006	48.151,14	48.151,14	48.151,14	48.151,14

C10

06_44_3_CON_AZ OSP UD. CON CALDAIE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - conduttore caldaie a vapore, cat. B. liv. ec. Bs.

In attuazione al decreto 11.10.2006, n. 223 -11842 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 220/2001, con le procedure concorsuali di cui al D.P.R. n. 220, del 27.03.2001, del sottoindicato posto, disponibile nella dotazione organica dell'Azienda ospedaliera "S.Maria della Misericordia", confluita, a decorrere dal 1° agosto 2006, nella neocostituita Azienda ospedaliero-universitaria di Udine:

- Ruolo tecnico:
- profilo professionale:
- n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - conduttore caldaie a vapore,
- cat. B. liv.ec. Bs.,

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, quelle contenute nel D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 445/2000, al D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare si richiama l'art. 7 del cennato D.P.R. 165 che garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applica in materia di trattamento di dati personali, il Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il profilo professionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE DI ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di 1° grado;
- b) certificato di abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore, di 1° grado;
- c) cinque anni di esperienza professionale maturata nel corrispondente profilo di operatore tecnico - conduttore di caldaie a vapore, in pubbliche amministrazioni o imprese private;

Prove di esame (combinato disposto art. 1 comma 3 e art. 29 del D.P.R. N. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce "lex specialis"):

- *prova pratica*: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta che possono consistere in:

- compilazione di questionario contenente quesiti a risposte sintetiche o multiple differenziate, ciascuna, per difficoltà e contenuto tecnico;
- intervento manutentivo su parti del generatore;
- controlli sull'acqua e sulla condensa;
- regolazione sui parametri di combustione;
- *prova orale*: vertente sugli argomenti oggetto della prova pratica ed inoltre su:
 - individuazione ruolo e competenza dell'operatore tecnico specializzato - conduttore di caldaie a vapore;
 - legislazione tecnica di settore;
 - norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Antinfortunistica D.Lgs. 626/94 e ss.mm. (ultima modifica D.P.R. 222/03) - principi generali;
 - codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amm.ni (decreto 28.11.2000):

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Commissario straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore del concorso, è approvata con provvedimento del Commissario straordinario, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria del vincitore del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo a tal fine la prevista percentuale di posti per gli idonei collocati nella graduatoria.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliero-universitaria, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo o che abbiano conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema (allegato n. 1), deve essere rivolta al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate (vedi fac-simile domanda);
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la partecipazione al concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati quali dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, s'informa che questa Azienda s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzio/assenso, ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio, redatto a norma di legge, allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa (leggibile e per esteso) dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- fotocopia del diploma di conduttore di caldaie a vapore - 1° grado;
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 3,87 in nessun caso rimborsabile (rif. punto 5);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, anche con esame finale ed in generale l'attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi prestati, devono essere indicati, l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001, n. 220) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi della legge 24.12.1986, n. 958 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso, con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleggi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamenti d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato e datato dei documenti e dei titoli presentati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220 ed in particolare il presente bando, che costituisce "lex specialis", stabilisce quanto segue:

1) La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 40 punti per i titoli;
- b) 60 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova pratica;
- b) 30 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: punti 20

- | | |
|--|----------|
| b) titoli accademici, di studio: | punti 7 |
| c) pubblicazioni e titoli scientifici | punti 3 |
| d) curriculum formativo e professionale: | punti 10 |

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova pratica almeno punti 21,000 su punti 30.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame, cioè di almeno punti 21,000 su punti 30 per ciascuna prova.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova pratica, va effettuata prima dell'esecuzione e valutazione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce):

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, - intestato all'Azienda ospedaliero - universitaria di Udine - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda;

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

- Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario della Azienda ospedaliero-universitaria, direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12.30 - 14.15/16.15, martedì e venerdì h. 8.45/13.45.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda ospedaliero-universitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia pratica che orale, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio assegnato per i titoli e l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso all'effettuazione della successiva prova, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia. La graduatoria sarà poi trasmessa al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria, il quale, riconosciuta la regolarità tecnica degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 220/2001, dall'Azienda ospedaliero-universitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del S.S.N. del 1°/9/1995, integrato dal C.C.N.L. 7.4.1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie, del C.C.N.L. del 1°/9/1995, del C.C.N.L. del 7.4.1999, integrato dal C.C.N.L.I. del 20.09.2001 e del C.C.N.L. del 19.04.2004.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- e) durata del periodo di prova;
- f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed art. 17 comma 9 del C.C.N.L. del comparto sanità del 1.09.1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 1°/9/1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o la opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O.S. acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. acquisizione risorse umane, dell'a S.O.S. gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione di quanto previsto al Centro per l'impiego - sede di Udine, in applicazione delle norme di cui all'art. 7 della legge N. 3 del 16.01.2003.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12.03.1999, n. 68, nonché dalla legge 24.12.1986, n. 938 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di servizio militare.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 15 - telefono 0432/554351-554352 - e-mail: ufficiocorsi@aoud.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito INTERNET: www.ospedaleudine.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
prof. Fabrizio Bresadola

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

AI COMMISSARIO STRAORDINARIO
dell' Azienda ospedaliero-universitaria di Udine
Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

Il sottoscritt. (a)

ch i e d e

di essere ammess.. al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
... .. bandito il
... .., n.;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto
la propria responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n.
445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000):

- di essere nat.. a il;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale:
- di risiedere a: (prov.)
Via, n.;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito
sostitutivo della cittadinanza italiana:);
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di (ovvero:
di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo:
.....);
- godere dei diritti civili e politici in;
(Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea). In
caso di mancato godimento indicare i motivi (b);
- di non aver riportato condanne penali (ovvero precisare quali da indicarsi anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione, etc.. In caso di ipotesi diversa non rilasciare
alcuna dichiarazione):
.....(c);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (licenza o diploma):
..... conseguito il
presso (Scuola o Istituto):(d);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

a) attestato di qualifica di:

.....

b) esperienza professionale (almeno 5 anni) maturata:

- presso

dal... .. al, quale

- presso

dal... .. al, quale

- di aver prestato e/o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:

.....

.....

.....(e);

(indicare i periodi, le qualifiche ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego);

- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (f):

.....;

- di essere dispost.. ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine;

- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:

.....(allegare documentazione probatoria) (f);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);

- di richiedere, come da certificato medico, i seguenti benefici previsti dalla legge n.104/1992: ed a tal fine allega certificazione medica relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della legge n. 104/1992);

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

- sig.

Via/piazza n.

telefono n.

cap. n. CITTA'

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,

(firma autografa per esteso, non autenticata)

.....

NOTE

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento;
- c) in caso contrario, indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, perdono giudiziale, non menzione, etc., e/o i procedimenti penali in corso;
I cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- d) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;
- e) indicare, per tutti i servizi resi, il periodo, le qualifiche (posizione funzionale e figura professionale) ricoperte e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- f) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- g) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti, ai sensi della vigente normativa in materia (D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.....);

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:
inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;

o v v e r o

presentate all'Ufficio protocollo generale - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h. 8.45/12,30 - 14,15/16,15; martedì e venerdì h. 8.45/13.45).

ALLEGATO N. 2)
MOD.S.1 – AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(ART. 46 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt _____
nat__ a _____ il _____ residente a _____
indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

D I C H I A R A

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

_____ in data _____ -- presso _____

_____ in data _____ -- presso _____

- i seguenti diplomi professionali:

_____ in data _____ presso _____

_____ in data _____ presso _____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo,data)

Il/La dichiarante (1)

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig.

....., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, li

Visto: IL FUNZIONARIO _____

- (1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

ALLEGATO N. 3)

MOD.S.2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt _____
 nat__ a _____ il _____ residente a _____
 indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

D I C H I A R A

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 (luogo, data)

Il/La dichiarante⁽¹⁾

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig.

....., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine, li

Visto: IL FUNZIONARIO _____

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:

▪ _____
(titolo)

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:

▪ _____
(titolo)

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: _____

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale _____
(qualifica)

presso _____
(Azienda o Ente)

dal _____ al _____

in qualità di dipendente dell'__stess__

o v v e r o

in qualità di dipendente della Cooperativa _____

Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestare nel foglio matricolare dello stato di servizio;

- aa)* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- bb)* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis)* di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*
- cc)* qualità di vivenza a carico;
- dd)* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee)* di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex d.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

C10
06_44_3_CON_AZ SS2 COMMISSIONI

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 "ISONTINA"

GORIZIA

Sorteggio dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorsi a posti di dirigente medico.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell'A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione dei concorsi pubblici sottoelencati nel giorno e all'ora indicata:

18 dicembre 2006 - ore 9.00
1 posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile

18 dicembre 2006 - ore 9.30
2 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Isabella Lanzone

C10
06_44_3_CON_AZ SS2 NEFROLOGO

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia.

In esecuzione di deliberazione n. 880 dd. 4.10.2006 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

**1 posto di
dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia**

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affinne ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME
(art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 1. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D.Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1) Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1^o, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che

siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) *Presentazione delle domande*

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio e professionali posseduti;
- f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia" precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui

all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) *Ammissione al concorso*

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7) *Punteggio*

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) *Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) *Conferimento dei posti ed assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA - tel. 0481/592521-592522

È possibile la consultazione su sito INTERNET «<http://www.aziendasanitaria.go.it>».

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

Allegati n. ____

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”
Via Vittorio Veneto 174
34170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a.....

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a a.....il.....

- di essere residente a.....CAP.....

Via/Piazza.....n.....tel.....

- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.....(se cittadino italiano)*1

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

.....
.....
.....

- di essere iscritto all’albo professionale (ove richiesto).....

- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

.....

- di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d’impiego);

- di aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’U.E.);

- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:

.....

.....

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996

- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in

.....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

C10
06_44_3_CON_AZ SS2 TECNICO

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di assistente tecnico da assegnare al Servizio sistema informativo.

In esecuzione della deliberazione n. 899 dd. 9.10.2006 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di personale presso questa Azienda, fatta salva la riserva prevista dalla normativa vigente:

**2 posti di assistente tecnico
da assegnare al Servizio sistema informativo
Categoria C - Fascia 0**

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame e i punteggi per i titoli e per le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- diploma di perito industriale in informatica o diploma di ragioniere perito commerciale programmatore.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) *prova scritta*: consistente nello svolgimento di un tema su argomenti attinenti il profilo a concorso e al settore di attività o soluzioni di quesiti a risposta sintetica con riferimento alle attività relative al profilo e al settore di attività;
- b) *prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
- c) *prova orale*: vertente sugli argomenti della prova scritta, nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta fra inglese, francese o tedesco.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D'ESAME

I punteggi per i titoli e le prove d'esame, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 220/2001, sono complessivamente 100 così ripartiti:

- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio e professionali posseduti;
- f) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta per l'esercizio della professione;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- l'indicazione della lingua straniera per la quale si intende sostenere la prova scelta fra inglese, francese e tedesco (in caso di non scelta il candidato verrà sottoposto a sostenere la prova in lingua inglese);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da

inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500 settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia" precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).
I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) *Ammissione al concorso*

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

6) *Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

7) *Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e rimane valida e rimane valida nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

8) *Conferimento dei posti ed assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 27.3.2001 n. 220.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato a norma dell'art. 15 del CCNL 1.9.1995.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott.ssa Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

Allegati n. ____

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento della
Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell’Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”
Via Vittorio Veneto 174
4170 Gorizia

Il/la sottoscritto/a.....

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di

.....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a a.....il.....

- di essere residente a.....CAP.....

Via/Piazza.....n.....tel.....

- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.....(se cittadino italiano)*1

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

.....

.....

.....

.....

- di essere iscritto all’albo professionale (ove richiesto).....

- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

.....

- di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d’impiego);

- di aver un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’U.E.);

- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:

.....

.....

- di scegliere quale lingua straniera (inglese o francese o tedesco).....

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996

- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in

.....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

C10
06_44_3_CON_AZ SS6 MEDICI RIAB E ORTOP

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 "MEDIO FRIULI"

Bando di concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di medico dirigente di medicina fisica e riabilitazione.

In esecuzione della deliberazione n. 450 del 18.08.2006 si rende noto che è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

**n. 1 posto di medico dirigente di
medicina fisica e riabilitazione.**

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: Medici

Area medica e delle specialità mediche

Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs.vo n. 165/2001, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 nonché dalla Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000 ed inoltre dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della G. U. n. 13 del 17.1.1998.

Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del D. Lgs.vo n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'art. 56 - comma 2 - del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30.1.1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 14.2.1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31.1.1998 pubblicato nella G.U. di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di Dirigente Medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-quater del D. Lgs.vo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

PROVE D'ESAME:

- a) *Prova scritta*: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- a) *Prova pratica*: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
- a) *Prova orale*: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Bando di concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di medico dirigente di ortopedia e traumatologia.

In esecuzione della deliberazione n. 457 del 21.08.2006 si rende noto che è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

n. 1 posto di medico dirigente di ortopedia e traumatologia.

Ruolo: Sanitario

Profilo professionale: Medici

Area medica e delle specialità mediche

Disciplina: Ortopedia e Traumatologia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal D.Lgs.vo n. 165/2001, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 nonché dalla Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000 ed inoltre dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483 pubblicato sul supplemento ordinario della G. U. n. 13 del 17.1.1998.

Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del D. Lgs.vo n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

- a) laurea in medicina e chirurgia;

- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'art. 56 - comma 2 - del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del S.S.N. e sono individuate con D.M. 30.1.1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 14.2.1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31.1.1998 pubblicato nella G.U. di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di Dirigente Medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-quater del D. Lgs.vo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

PROVE D'ESAME:

- a) *Prova scritta*: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) *Prova pratica*: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto;
- c) *Prova orale*: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 483/97.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1 - del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione (Allegato2)

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33, in nessun caso

rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Unicredit Banca S.p.a.» - Pordenone, e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Unicredit Banca S.p.A. - Tesoreria - Via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'A.S.S. n. 6 specificando la causa.

I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'art. 74 del D.P.R. sopracitato dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 483/97) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 483/97.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e all'art. 22 della L. 24.12.1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione. (Allegato 3)

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
- c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- 1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;
- 2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- 3) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;
- 4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione richiesta dal bando, deve essere intestata al Direttore Generale dell'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata con le seguenti modalità:

- in busta chiusa direttamente presso l'Ufficio protocollo - 3° piano - stanza 55 - Via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

oppure

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata l'indicazione del concorso cui il candidato intende partecipare, e deve essere altresì indicato il mittente con il relativo indirizzo.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- ore 9.00 - Sede della Direzione Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone - presso la Sala riunioni - 5° piano.

8. *Convocazione dei candidati*

Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'art. 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: 10 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 3 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'art. 2 - comma 9 - della Legge 16.6.1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs.vo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12.3.1999, n. 68, dall'art. 18 del D.Leg.svo 215/2001 successive modifiche e integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10.1.1957, n. 3, nel D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi nei giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del Personale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni - 4° piano della Sede Centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/369877 - 369868).

(sito web: <http://www.ass6.sanita.fvg.it>)

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Fabrizio Oleari

(ALLEGATO 1)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
Istituti Previdenziali e Assistenziali

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità di trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la:

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
Via Vecchia Ceramica , 1
33170 Pordenone

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Tel. 0434/369877 – 0434/369868 Fax 0434/369911

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ufficio Relazione con il Pubblico (URP)

dell' Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"

Via Vecchia Ceramica , 1

33170 Pordenone

Tel. 0434 /369988 – Fax. 0434/523011 – e-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it

(ALLEGATO 2)

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
"Friuli Occidentale"
P O R D E N O N E

Il sottoscritto nato a
il residente a (Prov.), Via
n. - tel.-

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. posti di
..... presso codesta Azienda per i Servizi
Sanitari con scadenza il

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:)(a)
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- 3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:);
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
 - a.- laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il presso
 - b.- Specializzazione in conseguita il presso
 - c.- Iscrizione all'Albo dell'ordine dei Medici della Provincia di
- 5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
- 6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: - indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
- 7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S. n. 6;
- 8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:..... (allegare documentazione probatoria);
- 9) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;
- 10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);
- 11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, in carta semplice.

Data

Firma.....

(a) i cittadini degli Stati membri dell'unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(ALLEGATO 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
 (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
 (cognome) (nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
 (luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via _____
 (luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

.....

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell'informativa allegata al bando.

.....
 (luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

.....

C10

06_44_3_CON_AZ SS6 TECNICO FISIO LOGO RX

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista.

In esecuzione della deliberazione n. 497 del 23.09.2006 si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista
Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione
Fisioterapista - categoria "D" - Fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27.3.2001, dalla Legge 20.5.1985, n. 207, dalla Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 741/94, dal D.Lgs.vo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/94 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.leg.svo 30.06.2003, n.196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. Diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

PROVE D'ESAME:

- *prova scritta*: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

elementi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione

Oppure

Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

- A) L'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del fisioterapista: discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico;
- B) L'area etico deontologica: la responsabilità deontologica e il codice deontologico del fisioterapista;
- C) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
 - legislazione sanitaria nazionale e regionale;
 - norme e decreti sul profilo professionale a concorso

D) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:

- il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel Servizio Sanitario Nazionale;
 - codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
 - cenni sulla Legge n. 626/94.
- *prova pratica*: Metodiche e tecniche riabilitative relative a disabilità motorie, psicomotorie e cognitive

Oppure

Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.

- *prova orale*: Elementi di legislazione sanitaria, metodologia generale e tecniche della riabilitazione. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco

Oppure:

colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista.

In esecuzione della deliberazione n. 530 del 09.10.2006 si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista
Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione
Logopedista - categoria "D" - Fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27.3.2001, dalla Legge 20.5.1985, n. 207, dalla Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 742/94, dal D.Lgs.vo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/94 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.leg.svo 30.06.2003, n.196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. Diploma universitario di Logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamen-

to, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

PROVE D'ESAME:

- *prova scritta*: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti: elementi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione

Oppure

Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

- A) L'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del logopedista: discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico;
 - B) L'area etico deontologica:
la responsabilità deontologica e il codice deontologico del logopedista;
 - C) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
– legislazione sanitaria nazionale e regionale;
– norme e decreti sul profilo professionale a concorso
 - D) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:
– il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel Servizio Sanitario Nazionale;
– codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
– cenni sulla Legge n. 626/94.
- *prova pratica*: Logopedia e riabilitazione logopedica

Oppure

Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.

- *prova orale*: Metodiche e tecniche logopediche
Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco

Oppure:

colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.

In esecuzione della deliberazione n. 496 del 23.09.2006 si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica.

**Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale: tecnico-sanitario
categoria "D" - Fascia iniziale.**

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27.3.2001, dalla Legge 20.5.1985, n. 207, dalla Legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 746/94, dal D.Lgs.vo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/94 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.leg.svo 30.06.2003, n.196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

2. iscrizione all'albo professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

PROVE D'ESAME:

- *Prova scritta:* Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti: tecnica ed anatomia radiologica, apparecchiature radiologiche, radiologia digitale, sistemi di informatizzazione della radiologia, controlli di qualità

Oppure

Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

- A) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del tecnico sanitario di radiologia medica:
discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico
- B) l'area etico deontologica:
la responsabilità deontologica e il codice deontologico del tecnico sanitario di radiologia medica
- C) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
legislazione sanitaria nazionale e regionale norme e decreti sul profilo messo a concorso
- D) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:
il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel servizio sanitario nazionale codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico cenni sulla 626/94

- *Prova pratica:*

Esecuzione di una indagine radiologica.

Acquisizione ed elaborazione di immagini digitali.

Controlli di qualità

Oppure

Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue:

Simulazione di situazioni specifiche.

- *Prova orale:*

Tecnica ed anatomia radiologica, apparecchiature radiologiche, radiologia digitale, sistemi di informatizzazione della radiologia, controlli di qualità.

Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta fra quella indicate nel bando: inglese, francese o tedesco

Oppure

Colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché elementi di informatica.

Verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta fra quella indicate nel bando: inglese, francese o tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. *Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Azienda, rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda stessa.

2. *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N. prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del S.S.N.;
- c. titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. *Domande di ammissione (Allegato 2)*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria e precisamente:

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone;

Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
- f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;
- i) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
- j) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33 in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa di concorso deve essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, ovvero mediante conto corrente postale, intestato al servizio di Tesoreria dell'Azienda Sanitaria, come di seguito specificato:

Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" presso "Unicredit Banca S.p.A." - Via Mazzini, 3 - Pordenone (conto corrente postale n. 10058592).

Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 del D.P.R. 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. 220/2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate ai sensi dell'art. 22 della L. 24.12.1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenzae e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione. (Allegato 3).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- 1) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;
- 2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- 3) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;
- 4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e corredata dalla documentazione richiesta dal bando deve essere intestata al Direttore Generale dell'A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata con le seguenti modalità:

- in busta chiusa direttamente presso l'Ufficio protocollo - 3° piano - stanza 55 - Via della Vecchia Ceramica n. 1 - Pordenone, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

oppure

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Via della Vecchia Ceramica 1 - 33170 Pordenone.

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata l'indicazione del concorso cui il candidato intende partecipare, e deve essere altresì indicato il mittente con il relativo indirizzo.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda sanitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli viene così stabilita:

- | | |
|--|-----------|
| a) titoli di carriera: | 15 punti; |
| b) titoli accademici e di studio: | 5 punti; |
| c) pubblicazioni e titoli scientifici: | 3 punti; |
| d) curriculum formativo e professionale: | 7 punti. |

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- profilo professionale e relativo trattamento economico;

- d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- e) durata del periodo di prova,
- f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12.3.1999, n. 68, dall' art. 18 del D.Leg.svo 215/2001 successive modifiche e integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali (Allegato 1)

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del Personale dell'Azienda per i

Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone (tel. 0434/369868 - 369877) nei giorni feriali, sabato escluso.

L'estratto del presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

Sito web: <http://www.ass6.sanita.fvg.it>

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Fabrizio Oleari

(ALLEGATO 1)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy:

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali", si comunicano le seguenti informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti:

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Modalità di trattamento

I dati verranno trattati con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy.

Natura obbligatoria

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla selezione.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:
Istituti Previdenziali e Assistenziali

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice Privacy:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità di trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati è la:

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"

Via Vecchia Ceramica , 1
33170 Pordenone

Il Responsabile del trattamento dei dati è

Dirigente Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
Tel. 0434/369877 – 0434/369868 Fax 0434/369911

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:

Ufficio Relazione con il Pubblico (URP)

dell' Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"

Via Vecchia Ceramica , 1

33170 Pordenone

Tel. 0434 /369988 – Fax. 0434/523011 – e-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it

(ALLEGATO 2)

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice)

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SERVIZI SANITARI N. 6
"Friuli Occidentale"
Pordenone

Il sottoscritto nato a
il residente a (Prov.) Via
....., n. - tel.-

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n..... post... di
..... presso codesta Azienda con scadenza il

A tal fine dichiara:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:) (a);
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- 3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:);
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
 - Diploma di conseguito il presso
 - (Qualora esistente) Iscrizione all'albo professionale della Provincia di.....;
 -
- 5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
- 6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
- 7) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.vo 30.6.2003 n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata al bando;
- 8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea);
- 9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza);
- 10) lingua straniera prescelta:

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data

Firma.....

- a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

(ALLEGATO 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
 (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____
 (cognome) (nome)

nato/a a _____ (_____) il _____
 (luogo) (prov.) (data)

residente a _____ (_____) in Via _____
 (luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

.....

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nell'informativa allegata al bando.

.....
 (luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

.....

C10
06_44_3_CON_CENTRO CRO INFERMIERE

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - C.R.O.

AVIANO

(Pordenone)

Bando di concorso a n. 1 posto collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. "D", fascia iniziale, a tempo indeterminato.

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 607/P in data 17.10.2006 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

**n. 1 posto
collaboratore professionale sanitario - infermiere
- cat. "D", fascia iniziale, a tempo indeterminato**

Il Centro di Riferimento Oncologico ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento Organico del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale.

Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (art. 7 del decreto legislativo 165/2001).

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001, comma 5-bis "i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
(artt. 2 e 30 D.P.R. n. 220/2001)

- diploma universitario di infermiere - conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo

30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. 14.9.1994 n. 739 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”) ovvero i diplomi di infermiere professionale conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

- iscrizione all’albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

PROVE D’ESAME

(art. 37 D.P.R. n. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce “lex specialis”):

- a) *prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: igiene, deontologia professionale, legislazione sanitaria e infermieristica generale e clinica;
- b) *prova pratica*: consistente in tecniche di assistenza diretta. Individuazione delle risorse tecnologiche e dei presidi da utilizzare nelle diverse procedure assistenziali. Analisi di un caso clinico e predisposizione del relativo piano assistenziale;
- c) *prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta.

La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l’ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali*

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) titolo di studio previsto per l’accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto, per l’esercizio professionale; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana, 12-Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174);
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- j) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (art. 39, DPR n. 445 del 28.12.2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore

di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto DPR.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà produrre in allegato alla domanda:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952, da versarsi con le seguenti modalità:
- versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, se richiesto nel bando di concorso, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 DPR 27.3.2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 958/1986, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del DPR n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto più avanti specificato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco. Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo. Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
- d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale, 12 - (C.A.P. 33081) Aviano (PN)

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) direttamente all'Ufficio Protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di Riferimento Oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario Straordinario del CRO nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 11, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 15 punti;

b) titoli accademici e di studio: 5 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

Il concorrente che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Amministrazione prima dell'assunzione un certificato rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici dal quale risulti che la sua sana e robusta costituzione fisica finalizzata all'impiego al quale il concorso si riferisce.

L'Istituto verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. vigenti.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di presa di servizio;
- c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Istituto, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Il neo assunto subito dopo l'entrata in servizio sarà sottoposto agli esami clinici necessari al fine di accertare da parte del Medico Competente dell'Istituto l'incondizionata idoneità, con l'uso dei presidi di legge, al servizio continuativo ed utile nelle mansioni relative al profilo professionale di cui è risultato vincitore di concorso, da svolgersi presso la Struttura di questo Istituto cui è stato assegnato.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'Organo competente dell'Istituto.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dai vigenti CCNL del personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n.68/1999, dall'art.18 del D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

19. Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 350 - 659 648 oppure accedere al sito dell'Istituto all'indirizzo www.cro.it.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

per delega del Commissario Straordinario
IL DIRETTORE S.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Filiberto Iezzi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Pedemontana Occidentale 12
33081 Aviano (PN)

La/Il sottoscritt _____ :

(Nome e Cognome)

CHIEDE

di essere ammess _ al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. _ post_ di _____ di codesto Istituto con scadenza il giorno _____.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

- 0. di essere nat... a ... il .. ;
- 0. di essere residente a ... (prov. ...), via ... n. ... ;
- 0. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ...) (a);
- 0. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ...);
- 0. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ... (b);
- 0. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando: ...;
- 0. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:...;
- 0. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ... (c);
- 0. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ... (allegare documentazione probatoria);
- 0. di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
- 0. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
- 0. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig. (Nome e Cognome) ...
 - via/piazza ... n. ...
 - telefono n. ...; cellulare n. ...
 - cap. n. ... città ...

e-mail ...

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia (solo ed esclusivamente l'elenco in triplice copia) in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che il proprio *curriculum* formativo e professionale allegato alla presente domanda, qualora *non* formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data

Il/La dichiarante (firma per esteso)

- Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido per la valutazione dei titoli.
- () i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.
- () da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- () indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- () dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

C10
06_44_3_CON_CENTRO CRO MEDICO

Bando di concorso a n. 2 posti di dirigente medico (ex primo livello) presso la Struttura Operativa Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione).

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 605/P del 17.10.2006, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di

**n. 2 posti di dirigente medico (ex primo livello)
presso la Struttura Operativa Complessa
di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva
(disciplina: anestesia e rianimazione)
a tempo indeterminato**

Ruolo: sanitario

Profilo professionale: medici

Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi

Disciplina: anestesia e rianimazione

con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento Organico del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al DPR 10.12.1997, n. 483.

Il rapporto di lavoro per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'area della dirigenza medica relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico (ex primo livello).

Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (art. 7 del decreto legislativo 165/2001).

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Questa Amministrazione ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001, comma 5-bis "i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR n. 483/1997 (1.2.1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso enti del Servizio Sanitario Nazionale diversi da quello di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso alla direzione di Struttura Complessa (ex secondo livello dirigenziale) del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Le prove d'esame sono le seguenti:

- a) *prova scritta:*
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica:*
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso, in analogia a quanto previsto dal DPR n. 483/97 in quanto applicabile; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) *prova orale:*
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, co. 1, del DPR 20.12.1979, n. 761;
- c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;

- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini specificati al successivo punto 5.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:

- a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intende partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174);
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio, con il numero di codice postale, presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione, vale la residenza di cui alla lettera a).
- l) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del citato D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 3,87 (pari a Lire 7.500), in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26.4.1983 n. 131, da versarsi con le seguenti modalità:
- versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal DPR n. 484/1997 sull'accesso all'ex secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto DPR. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

I candidati in servizio di ruolo presso le strutture del S.S.N., esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 DPR 483/97) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 DPR 483/97) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati esclusivamente secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 483/1997 e all'art. 22 della L. n. 958/1986.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
- d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in

cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno prese in considerazione pubblicazioni in corso di stampa; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Dovrà essere presentato dal candidato un elenco, previa numerazione, dettagliato delle stesse.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenzae e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale, 12 - (C.A.P. 33081) Aviano (PN)

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) esclusivamente all'Ufficio Protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di Riferimento Oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione Esaminatrice è nominata dal Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico ai sensi del vigente Regolamento Organico.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal Regolamento Organico del CRO così come adeguato al DPR n. 483/1997.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 32 punti per i titoli;
- b) 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 24 punti per la prova scritta;
- b) 24 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 2;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (per le specializzazioni conseguite prima del 1995 o negli anni immediatamente seguenti deve essere fatta espressa menzione), anche se fatta valere come requisito di ammissione, è riconosciuto uno specifico punteggio: nell'attestato deve essere indicata la durata legale del corso.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

Il concorrente che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Amministrazione prima dell'assunzione un certificato rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici dal quale risulti che la sua sana e robusta costituzione fisica finalizzata all'impiego al quale il concorso si riferisce.

La stipulazione del contratto individuale a tempo indeterminato, di cui all'art. 13 del vigente C.C.N.L. dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza medica, sarà subordinata oltre che alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta, anche alla verifica degli accertamenti sanitari.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di presa di servizio;
- qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Il C.R.O., prima di procedere, alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invite-

rà il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Scaduto inutilmente il termine il C.R.O. comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il neo assunto subito dopo l'entrata in servizio sarà sottoposto agli esami clinici necessari al fine di accertare da parte del Medico Competente dell'Istituto l'incondizionata idoneità, con l'uso dei presidi di legge, al servizio continuativo ed utile nelle mansioni relative al profilo professionale di cui è risultato vincitore di concorso, da svolgersi presso la Struttura di questo Istituto cui è stato assegnato.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo competente.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 8.6.2000. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dai C.C.N.L. vigenti per l'area della Dirigenza Medica.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/659 350 - 659 648.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami ed è disponibile integralmente sul sito dell'Istituto all'indirizzo ww.cro.it.

per delega del Commissario Straordinario
IL DIRETTORE S.O.C. "POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Filiberto Iezzi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Pedemontana Occidentale 12
33081 Aviano (PN)

La/Il sottoscritt _____:

(Nome e Cognome)

CHIEDE

di essere ammess _ al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. _ post_ di _____ di codesto Istituto con scadenza il giorno _____.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat... a ... il .. ;
2. di essere residente a ... (prov. ...), via ... n. ... ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ...) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ...);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ... (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando: ...;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:...;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ... (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ... (allegare documentazione probatoria);
10. di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig. (Nome e Cognome) ...
 - via/piazza ... n. ...
 - telefono n. ...; cellulare n. ...

cap. n. ... città ...

e-mail ...

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia (solo ed esclusivamente l'elenco in triplice copia) in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che il proprio *curriculum* formativo e professionale allegato alla presente domanda, qualora *non* formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data

Il/La dichiarante (firma per esteso)

- Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido per la valutazione dei titoli.
- (a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.
 - (b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
 - (c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
 - (d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

C10

06_44_3_CON_CENTRO CRO SOCIO SANITARIO

Bando di concorso a n. 1 posto di operatore socio sanitario - cat. "B".

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 606/P in data 17.10.2006 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

**n. 1 posto
di operatore socio sanitario
- cat. "B" - livello economico "B" super ("Bs"), fascia iniziale,
a tempo indeterminato**

Il Centro di Riferimento Oncologico ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del D.Lgs. 30.2.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento Organico del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al D.P.R. 27.3.2001 n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

Il concorso è inoltre disciplinato dal D.P.R. 9-5-1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e dal citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla L. 15-5-1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni, integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001, comma 5-bis "i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per il profilo professionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:

- a. età non inferiore ad anni 18;

- b. diploma di scuola dell'obbligo;
- c. specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano sancito con provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 19-4-2001, n. 91).

Le prove d'esame sono le seguenti:

- *prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche su materie attinenti il posto messo a concorso e quindi in particolare:
 - assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
 - intervento igienico sanitario e di carattere sociale.
- *prova orale*: vertente sui contenuti formativi attinenti allo specifico profilo professionale.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale ove richiesto per l'esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. *Modalità per la compilazione della domanda*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico-Via Pedemontana, 12-Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;

- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174);
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- j) di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (art. 39, DPR n. 445 del 28.12.2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto DPR.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà produrre in allegato alla domanda:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952, da versarsi con le seguenti modalità:
- versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Onco-

logico di Aviano (PN) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 DPR 27.3.2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 958/1986, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del DPR n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto più avanti specificato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco. Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo. Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
- d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale, 12 - (C.A.P. 33081) Aviano (PN)

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) direttamente all'Ufficio Protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-

cevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di Riferimento Oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario Straordinario del CRO nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova pratica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di venti i giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 11, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 40 punti per i titoli;
- b) 60 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova pratica;
- b) 30 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

- a) titoli di carriera: 20 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 7 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: 10 punti.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno punti 21,000 su punti 30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di punti 21,000 su punti 30.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

Il concorrente che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Amministrazione prima dell'assunzione un certificato rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici dal quale risulti che la sua sana e robusta costituzione fisica finalizzata all'impiego al quale il concorso si riferisce.

L'Istituto verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. vigenti.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;

- b) data di presa di servizio;
- c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Istituto, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Il neo assunto subito dopo l'entrata in servizio sarà sottoposto agli esami clinici necessari al fine di accertare da parte del Medico Competente dell'Istituto l'incondizionata idoneità, con l'uso dei presidi di legge, al servizio continuativo ed utile nelle mansioni relative al profilo professionale di cui è risultato vincitore di concorso, da svolgersi presso la Struttura di questo Istituto cui è stato assegnato.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'Organo competente dell'Istituto.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente CCNL del personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore, che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

19. Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 648 - 659 350. Nel sito del CRO di Aviano - www.cro.it - sono pubblicati i bandi di concorso dell'Istituto con lo schema di domanda e i modelli di autocertificazione.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

per delega del Commissario Straordinario
IL DIRETTORE S.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Filiberto Iezzi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Pedemontana Occidentale 12
33081 Aviano (PN)

La/Il sottoscritt _____:

(Nome e Cognome)

CHIEDE

di essere ammess _ al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. _ post_ di _____ di codesto Istituto con scadenza il giorno _____.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat... a ... il .. ;
2. di essere residente a ... (prov. ...), via ... n. ... ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ...) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ...);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ... (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando: ...;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:...;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ... (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ... (allegare documentazione probatoria);
10. di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

– sig. *(Nome e Cognome)* ...
via/piazza ... n. ...
telefono n. ...; cellulare n. ...

cap. n. ... città ...

e-mail ...

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia (solo ed esclusivamente l'elenco in triplice copia) in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che il proprio *curriculum* formativo e professionale allegato alla presente domanda, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data

Il/La dichiarante (firma per esteso)

- Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido per la valutazione dei titoli.
- (a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.
- (b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- (c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- (d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

C10
06_44_3_CON_CENTRO CRO TECNICO RX

Bando di concorso a n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. "D".

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 608/P in data 17.10.2006 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

**n. 3 posti collaboratore professionale sanitario -
tecnico sanitario di radiologia medica
- cat. "D", fascia iniziale, a tempo indeterminato**

Il Centro di Riferimento Oncologico ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento Organico del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale.

Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (art. 7 del decreto legislativo 165/2001).

Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.

Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

L'art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001, al comma 5-bis recita: "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
(artt. 2 e 31 D.P.R. n. 220/2001)

- diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i diplomi di tecnico di radiologia conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

- iscrizione all'albo professionale dei tecnici di radiologia medica attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME

(art. 43 D.P.R. n. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce "lex specialis"):

- a) *prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti alle seguenti materie: tecnica ed anatomia radiologica, apparecchiature radiologiche e radioterapiche, radiologia digitale, sistemi di informatizzazione nell'area radiologica, controlli di qualità, elementi di fisica delle radiazioni e di fisica nucleare.
- b) *prova pratica*: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazioni di situazioni specifiche.
- c) *prova orale*: vertente sulle materie oggetto della prova scritta.

Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- c) titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto, per l'esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. *Modalità per la compilazione della domanda*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana, 12-Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174);
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- i) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- j) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che vi sia bisogno di autenticarla (art. 39, DPR n. 445 del 28.12.2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto DPR.

4. Documentazione da allegare alla domanda

Il candidato dovrà produrre in allegato alla domanda:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di 3,87 euro, in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952, da versarsi con le seguenti modalità:

- versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, se richiesto nel bando di concorso, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del S.S.N. deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 DPR 27.3.2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 958/1986, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del DPR n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto più avanti specificato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco. Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo. Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenza e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
- d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
Commissario straordinario del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale, 12 - (C.A.P. 33081) Aviano (PN)

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario Straordinario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) direttamente all'Ufficio Protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di Riferimento Oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario Straordinario del CRO nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 11, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova scritta;

- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

- a) titoli di carriera: 15 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 5 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.

Il concorrente che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Amministrazione prima dell'assunzione un certificato rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici dal quale risulti che la sua sana e robusta costituzione fisica finalizzata all'impiego al quale il concorso si riferisce.

L'Istituto verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. vigenti.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di presa di servizio;
- c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Istituto, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

Il neo assunto subito dopo l'entrata in servizio sarà sottoposto agli esami clinici necessari al fine di accertare da parte del Medico Competente dell'Istituto l'incondizionata idoneità, con l'uso dei presidi di legge, al servizio continuativo ed utile nelle mansioni relative al profilo professionale di cui è risultato vincitore di concorso, da svolgersi presso la Struttura di questo Istituto cui è stato assegnato.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'Organo competente dell'Istituto.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dai vigenti CCNL del personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n.68/1999, dall'art.18 del D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.

Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

19. Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Pedemontana Occidentale - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 350 - 659 648 oppure accedere al sito dell'Istituto all'indirizzo www.cro.it.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

per delega del Commissario Straordinario
IL DIRETTORE S.O.C. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Filiberto Iezzi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Pedemontana Occidentale 12
33081 AVIANO PN

La/Il sottoscritt _____:

(Nome e Cognome)

CHIEDE

di essere ammess _ al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. _ post_ di _____ di codesto Istituto con scadenza il giorno _____.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat... a ... il .. ;
2. di essere residente a ... (prov. ...), via ... n. ... ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ...) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ...);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ... (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando: ...;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:...;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ... (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ... (allegare documentazione probatoria);
10. di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
11. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
12. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
 - sig. (Nome e Cognome) ...
 - via/piazza ... n. ...
 - telefono n. ...; cellulare n. ...

cap. n. ... città ...

e-mail ...

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia (solo ed esclusivamente l'elenco in triplice copia) in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che il proprio *curriculum* formativo e professionale allegato alla presente domanda, qualora *non* formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data

Il/La dichiarante (firma per esteso)

- Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido per la valutazione dei titoli.
- (a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.
- (b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- (c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- (d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| • dal 1964 al 31.12.2003 | rivolgersi alla | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383 |
| • dall'1.1.2004 | rivolgersi alla | Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00 |

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via S. Pellico n. 3 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.